



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSEINI	Giudice a Latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 103

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 24/03/2021

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2021405125128

Esito: RINVIO AL 29/03/2021 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO C. SASSI.....	5
DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO V. IPPEDICO.....	54
DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO L. LANUCARA.....	85

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE
Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/10 R.G.N.R.
Udienza del 24/03/2021

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale Dibattimento.

Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Saracino.

AVVOCATO F. SARACINO – Buongiorno, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei, quindi, sostituisce i colleghi Allena e Della Marra, se non sbaglio.

AVVOCATO F. SARACINO – Sì. Se mi consente, io avrei bisogno di due...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che ci sono pervenute in Cancelleria, via mail delle conclusioni.

AVVOCATO F. SARACINO – Via PEC, esatto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però non credo che sia possibile che le Parti Civili concludano con delle note depositate. Non lo so, forse sbaglio.

AVVOCATO F. SARACINO – Presidente, se mi consente un minuto, le sottraggo meno di un minuto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO F. SARACINO – Grazie. Io, sostituendo l'Avvocato Allena e l'Avvocato Della Marra, i quali non sono potuti essere presenti al turno delle Parti Civili, mi hanno chiesto di sostituirli, quindi hanno inviato via PEC e oltre, ovviamente, inviatele via PEC, hanno inviato anche al mio studio scritte e firmate da loro, sia digitalmente - per quello che può valere in un processo penale – che, ovviamente, analogicamente. Quindi oggi io sono a depositare conclusioni scritte e note spese, sostituendo l'Avvocato Della Marra e l'Avvocato Allena, considerato che ancora il dibattimento ancora non è chiuso, io depositerai.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, che cosa vuol dire che sono sottoscritte analogicamente, cioè con la firma?

AVVOCATO F. SARACINO – Nel senso che non solo le hanno depositate via PEC.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ma non deve essere una stampa.

AVVOCATO F. SARACINO – Le ho portate sottoscritte dai difensori, con le procure speciali, questo volevo ravvisare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le può far vedere?

AVVOCATO F. SARACINO – Certamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche alle parti.

(L'Avvocato Saracino mostra alle parti la documentazione in oggetto)

AVVOCATO I. IACOBELLIS - Presidente, posso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO I. IACOBELLIS – L'Avvocato Iacobellis. Ovviamente faccio rilevare a questa Eccellentissima Corte la tardività di questo deposito, anche perché leggo qui come data 16 marzo 2021, quindi c'è anche la data e siamo abbondantemente ad un mese quasi da quando si è conclusa la discussione delle Parti Civili ed è iniziata la discussione degli imputati. È vero, la discussione non si è conclusa, questo lo sappiamo, però è anche vero che c'è una palese tardività in questo deposito e quindi questa difesa si oppone.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato, ce lo fa vedere questo atto?

AVVOCATO SARACINO – Prego.

(L'Avvocato Saracino pone in visione la documentazione in oggetto alla Corte)

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le altre parti che dicono?

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, mi pare che non ci sia nessuna tardività, addirittura le parti possono presentare delle memorie, come presenteremo, che già abbiamo annunciato, prima della chiusura della discussione, figuriamoci se non possono presentare la nota spese. Per cui credo che non ci sia alcun problema nell'acquisizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Abbiamo già deciso sul punto e abbiamo ritenuto ammissibile, anche se effettuate dopo o quando sono iniziate già le discussioni delle altre parti, cioè dei difensori degli imputati, le conclusioni rassegnate dalle Parti Civili sino alla fine delle discussioni e la chiusura formale del dibattimento, abbiamo citato anche una sentenza della Cassazione del 2012 che si esprime in questo senso, per cui si ritiene di confermare il provvedimento già assunto e quindi di ritenere ammissibili queste conclusioni delle Parti Civili.

AVVOCATO F. SARACINO – Grazie, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le alleghiamo al verbale dell'odierna udienza.

AVVOCATO F. SARACINO – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, possiamo proseguire, dando la parola all'Avvocato Sassi.

AVVOCATO C. SASSI – Grazie Presidente, grazie Signori della Corte.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO C. SASSI

AVVOCATO C. SASSI – Come vi avevo anticipato ieri, inizierò la discussione di oggi affrontando la coda di quella di ieri. Cioè, trarrò le conclusioni sul piano giuridico dei reati b) e c), cioè il reato di disastro 434 e il reato di omissione dolosa, 437, che rappresentano – come sappiamo – due facce della stessa medaglia, vengono sostanzialmente contestati il b) e il c) come fattispecie di disastro esterno e di disastro interno, l'unica cosa che cambia è il bene giuridico colpito ma, dal punto di vista della struttura, sono due reati che almeno per questo profilo delle emissioni hanno, sostanzialmente, una struttura del tutto comparabile.

Allora, devo dire, non è molto difficile tirare le conclusioni in diritto su una contestazione per la quale abbiamo già provato in fatto che manca sia la condotta e sia l'evento, quindi me la caverò abbastanza velocemente, per poi andarmi a dedicare all'avvelenamento. Ma qui, guardate, il Pubblico Ministero non ci ha mai spiegato bene come Buffo concreti una fattispecie di disastro. Nel capo di imputazione dice che “le condotte di disastro sarebbero proseguite anche dopo il sequestro e nonostante il provvedimento del Tribunale del Riesame, che aveva previsto la prosecuzione della marcia degli impianti

solo al fine di risanamento ambientale”. Questa è di fatto quella iniziale ipotesi, che poi è stata fossata dallo stesso Pubblico Ministero che, come sappiamo e come abbiamo già detto, per tutta la requisitoria ha ribadito che lo spartiacque di tutto quanto è il momento del sequestro e che dal momento del sequestro in poi cambia tutto. Comunque, al di là di quello che ha detto il Pubblico Ministero, credo che le cose che abbiamo dimostrato ieri per un paio d’ore bastino e avanzino.

Allora, il punto finale di questo percorso è, ma quando il Pubblico Ministero ci dice: “Sì, sì, è vero, l’hanno fatto”. Perché l’hanno fatto, ci dice: “L’allegato f) della memoria Buffo è esattamente tutto quello che bisognava fare, cioè quello che Buffo ha fatto”. Però l’ha fatto Buffo perché era obbligato a farlo, perché lui – io questo deduco da quelle parole, da quegli otto minuti e mezzo – intimamente non avrebbe voluto, perché lui intimamente è un uomo cattivo, è un uomo profondamente volto alla tutela della produzione ad ogni costo e chi se ne importa se si inquina. Lui intimamente questo è, però, però ha fatto tutto quello che doveva, era obbligato e l’ha fatto. Questa è – secondo me – inespresa male idea di fondo del Pubblico Ministero. Allora, se così è, quel che conta è che è stato fatto, l’ha fatto perché era obbligato, lui non avrebbe mai voluto e però chi se ne importa, l’ha fatto! Per il Pubblico Ministero, nel suo personalissimo diritto penale, questo giustifica i venti anni. Se anche fosse vero che Buffo è l’uomo cattivo, il diritto penale italiano non ammette una cosa di questo genere, se è stato fatto è l’unica cosa che conta, i risultati sono lì sotto gli occhi di tutti, vi ho intrattenuto ieri pomeriggio su tutto quello che ha fatto puntualmente e sui risultati di quello che ha fatto. Fine! Altro non ci interessa.

Infatti, il secondo momento di tranquilla via di uscita da questo incubo dei vent’anni ce lo dà ancora una volta il Pubblico Ministero, che riconosce lui per primo che i livelli emissivi dopo il sequestro sono crollati. E lo sapete, non lo dice una volta sola, lo dice ripetutamente nel corso della requisitoria.

Allora, qui soccorre il riferimento giuridico. Il Pubblico Ministero cita la sentenza Eternit, la cita... Per la verità la cita per gli altri imputati, eh! Lui non si pone minimamente il problema della qualificazione giuridica di chi interviene a disastro già consumato, non dice mezza parola. Ci proviamo ad arrivare noi, attraverso la nostra via. Allora, la sentenza Eternit si pone il problema se sia possibile configurare un concorso nel disastro da parte di chi interviene a disastro già consumato e in astratto è possibile. A che condizione? Ad una condizione molto precisa, che la sentenza Eternit palesa in maniera in nitida e dice: “Intanto, nel reato permanente e nel reato istantaneo a condotta perdurante (il nostro è questo secondo in ipotesi, cioè un reato istantaneo ad effetti permanenti e se è reiterato a condotta perdurante) intanto si determina uno spostamento

in avanti della consumazione rispetto al momento di iniziata realizzazione del reato, in quanto e fino a quando la condotta della gente sostenga concretamente la causazione dell'evento". Per potersi immaginare un disastro dopo il disastro, occorre che la condotta della gente sostenga concretamente la causazione dell'evento. L'evento, nel disastro – e qui mi richiamo a tutta la giurisprudenza, soprattutto degli ultimi dieci anni, non solo la Eternit, ce ne sono tante altre – si concreta in che cosa? In una immutatio loci di eccezionale gravità e che in più sia qualificato del requisito della pericolosità in concreto della pubblica incolumità. Questo è l'evento del disastro, come sapete perfettamente.

Allora, chi interviene a disastro consumato può essere chiamato a concorrere nel delitto solo a patto che sostenga con la sua condotta l'immutatio loci. E dice bene la Eternit... Anzi, scusatemi, questa è una Cassazione, la 45836, del 20 luglio 2017: "Occorre che la condotta mantenga in essere un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all'incolumità di un numero collettivamente non individuabile di persone". Questo è il requisito tassativo imposto dalla Cassazione. E allora qua finisce tutto! Perché Buffo non sostiene proprio un bel niente, ma proprio un bel niente di tutto questo!

I dati analizzati, infatti, non possono in alcun modo essere letti come macroscopiche immutatio loci, lo abbiamo visto, in quei mesi Ilva produceva rispettando perfettamente, anzi stando molto al di sotto dei limiti emissivi previsti, generando una situazione ambientale che la stessa ARPA ci dice aver rappresentato un enorme traguardo di risanamento ambientale. Non c'è un dato emissivo che consenta neppure lontanare di integrare il macro evento di danno, così come non c'è un dato epidemiologico che consenta di affermare il permanere del pericolo.

E qui finisce il mio discorso sul diritto, il disastro qua semplicemente non esiste.

C'è poi – e lo tratto solo di sfuggita – un secondo profilo a cui il Pubblico Ministero fa riferimento, però qui veramente mi basta un minuto, quando il Pubblico Ministero – e anche questo direi molto rilevatore della sua impostazione – ad un certo momento vi ha detto proprio manifestamente: "Qui il reato lo commette chiunque timbra il cartellino". Cioè, solo entrare all'Ilva e farla funzionare già è reato. Va be', non occorre dire tante cose su una frase di questo genere, però di nuovo è quella prospettiva accusatoria di cui ieri già vi ho accennato, quando si dice: "Mah, noi abbiamo dovuto intervenire coi sequestri", però non si riferisce la seconda parte del film, cioè non si riferisce che c'è stato il decreto salva Ilva, che la Procura ha impugnato il decreto salva Ilva, che la Corte Costituzionale ha detto che era perfettamente legittimo e che quei semilavorati sono stati poi restituiti all'Ilva. Tutto questo non si riferisce, perché questo fa parte di una

realtà che per la Procura della Repubblica di Taranto è una realtà negativa, non è quello che loro avrebbero voluto e allora lo si rimuove.

Quindi dire che chi è entrato lì dentro ha concretato il reato per il solo fatto di timbrare il cartellino, vuol dire dimenticarsi di una legge dello Stato, di una sentenza della Corte Costituzionale che può – lo ripeto - piacere, non piacere, ognuno di noi può avere le sue opinioni, ma quella è e con quella dobbiamo fare i conti. Quindi, l'attività di quei mesi era non solo legittima, ma doverosa!

Non sto poi a scendere su tanti altri concetti che so che hanno trattato altri colleghi e che non interessano obiettivamente una posizione come quella di Buffo sul rischio consentito, eccetera, mi limito a richiamare, ove mai ve ne fosse bisogno, ma francamente non mi pare, credo che ne abbia già parlato l'Avvocato Centonze, la sentenza su Porto Tolle della centrale Enel, quando la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza che poi è divenuta definitiva, ha escluso la possibilità di configurare un disastro quando vengano rispettati i limiti emissivi. Qui voi sapete benissimo che siamo molto al di sotto dei limiti e siamo in una fase completamente imparagonabile a quella precedente al sequestro. E sul disastro io ho terminato.

Adesso parliamo dell'avvelenamento. L'avvelenamento di cui vi parlo io è un avvelenamento diverso da quello di cui avete fin qui sentito parlare, perché io mi occupo solo dell'avvelenamento dei mitili, quindi il capo i), che è l'unico – come sapete – che è contestato a Buffo, Buffo non ha gli ovicaprini. Quindi, non so se lo hanno fatto altri colleghi prima, ma non mi sembra, mi occuperò del Mar Piccolo e di tutto quello che riguarda la parte – diciamo così - ittica.

Allora, cominciamo con qualche considerazione di carattere generale. Ve l'ho già anticipato ieri, voi siete chiamati qui proprio perché ci sono questo reato e quell'altro sugli ovicaprini, la ragione è che questo reato, l'avvelenamento doloso di acque o di sostanze alimentari è uno di quelli puniti più gravemente dal nostro Codice Penale, ha una pena della reclusione minima – se non ricordo male – di quindici anni, da quindici in su.

La ragione storica di questo reato e di questa impostazione criminale nel nostro codice è nota a tutti, l'avvelenamento doloso nasce per casi che nulla hanno a che vedere con l'attività industriale, si riferiscono invece a condotte volontarie, istantanee, di massiccia collocazione in acqua o in alimenti, destinati e pronti per l'uso e il consumo umano, di dose di sostanze contaminanti, sufficienti a mettere a serio rischio la salute di un numero indeterminato di persone. I precedenti storici sono legati a ipotesi di reato che colpivano la condotta di chi, col fine di uccidere, procedeva deliberatamente a collocare veleni in fonti di acqua potabile o in alimenti destinati alla commercializzazione. Per questo nasce questo reato, che è un reato che esiste da decenni e decenni nel nostro

ordinamento.

Il concetto di avvelenamento rimanda, infatti, ad un evento molto intenso e violento negli effetti sull'organismo umano, a livello di gravità, di immediata percepibilità e di alto grado di letalità. È un reato tipico del nemico, è il reato di chi cerca di sconfiggere una popolazione attraverso uno strumento particolarmente letale, infatti anche nella collocazione sistematica del codice sta insieme ad altri reati, se usi la bomba è una strage; se usi il virus o i batteri è un'epidemia, dolosa eh!; se usi l'acqua o gli alimenti è un avvelenamento. Evidentemente è il prodotto di un conflitto o, comunque, di un'azione deliberatamente ostile.

Allora, la domanda che prima di tutte ci si deve porre è: che cosa c'entra la vicenda dell'Ilva con questa fattispecie? Io ve l'ho già detto ieri in premessa, si tratta di una tendenza che alcune Procure italiane, oramai parecchi anni fa, circa una decina, avevano preso di provare a contestare nei reati ambientali questa fattispecie, hanno pensato che fosse possibile – diciamo così - una rivisitazione in chiave moderna di un reato antichissimo. I casi sono stati rari per la verità, perché – appunto - i casi poi di Corti d'Assise che hanno giudicato sui reati ambientali si contano sulle dita di una mano in Italia, è stata una operazione – per usare un eufemismo – direi è molto ardità. Per due ragioni: la prima ragione è che ci si è dimenticati completamente che se il legislatore aveva stabilito una pena così pesante, si doveva essere poi altrettanto pesanti nella prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi del reato, quindi in un reato come questo sono inammissibili interpretazioni estensive, prove deboli, generalizzazioni, bandite. Con un reato che parte da una pena minima di quindici anni, devi essere sicuro al 200% che ci sono proprio tutti gli elementi costitutivi del reato. La seconda ragione per cui questa è stata una operazione molto ardità da parte di chi ha provato a contestare questo reato, è che si è pensato fosse possibile un salto mortale. Cioè, l'adattamento di una fattispecie creata per punire azioni che si sviluppano in un contesto evidentemente illecito, un conflitto, un'azione violenza, applicarli ad un contesto invece perfettamente lecito e anzi costituzionalmente tutelato, come quello dell'esercizio di attività industriale, quello che la giurisprudenza definisce il contesto di base lecito.

Qual è stato il risultato di questa operazione tentata da alcune Procure delle Repubbliche Italiane? Un fallimento. Ad oggi non esiste, come vi ho già detto ieri, un precedente, che sia uno solo in Italia, che abbia riconosciuto l'avvelenamento doloso a seguito dell'esercizio di attività industriale.

Io su questo non mi soffermo più di tanto, perché altri hanno trattato di più e meglio la dommatica di questo reato, però vi rammento che questo reato si fonda su due pilastri: il primo, deve esserci l'effettiva destinazione al consumo umano, quindi non una

destinazione potenziale o teorica, una destinazione effettiva e concreta all'alimentazione delle sostanze asseritamente contaminate; il secondo, deve essere riscontrato in maniera scientificamente rigorosa un pericolo forte che ci possa essere un attentato alla salute dell'uomo.

Ci sono una serie di sentenze, proprio le stesse che poi hanno escluso la ricorrenza di questo reato, penso alla vicenda Tamoil a Cremona e poi Brescia, poi Cassazione, penso alla vicenda di Spinetta, Corte d'Assise di Alessandria, Corte d'Appello di Torino e poi Cassazione, nelle quali la Corte ha dovuto riconoscere che in realtà mancava il requisito concreto della destinazione e che ciò che deve essere provato è che deve essere attuale quella destinazione per il consumo umano. Deve essere – in sostanza – tutto pronto, salva la distribuzione. E poi l'altra cosa che connota inderogabilmente questa fattispecie è il pericolo per la salute. Qui, la nozione di avvelenamento, questo è un reato solo apparentemente a pericolo presunto, perché se noi andiamo a prendere già la relazione del guardasigilli quando venne presentato il progetto del Codice Penale, sul 439 l'indicazione è chiarissima, la nozione di avvelenamento è talmente pregnante che contiene già al suo interno il requisito di pericolosità per la salute umana, nel senso che senza questa connotazione precisa la condotta non può qualificarsi come avvelenatrice. E che cosa dice il guardasigilli? Che fa una distinzione tra il 439 e il successivo Articolo, il 440. Dice che nel 439 sarebbe superflua qualunque aggiunta perché l'avvelenamento è di per sé pericoloso alla salute e non occorre perciò richiedere tale elemento per la sussistenza del delitto, elemento che invece deve essere precisato nel 440.

Questa indicazione del legislatore non può non essere completata con la sentenza della Corte Costituzionale 360 del 1995, che voi conoscete perfettamente e che ha riadattato al nostro sistema, ai principi della nostra Costituzione i reati di pericolo presunto, che se si voleva rispettare l'Articolo 27 e la personalità della responsabilità penale dice: "Li devi rivedere sempre avendo come stella polare il principio di offensività", perché se non c'è una prova precisa dell'offesa al bene giuridico protetto, quel reato lì, così com'è, nel nostro sistema non funziona. Ma non devi guardare solo il reato in sé, devi andare nel singolo processo o al singolo caso concreto a vedere se in quella fattispecie lì è stato concretamente posto in pericolo il bene giuridico protetto, altrimenti stiamo parlando di un'altra cosa! Altrimenti... Questi reati sono frutto di rischiosissime male interpretazioni, perché tu ti limiti tante volte a guardare il contaminante, ci sono dei contaminanti e li trovi nelle liste di IARC, cancerogeno, eccetera, non so adesso ad aprirvi la parentesi, sapete benissimo che tre anni fa la IARC ha messo in Classe 1 dei cancerogeni i salumi e in Classe 2 la carne rossa, perché sono sicuri cancerogeni. Allora

che cosa facciamo? Non viviamo più? No, viviamo, che cosa interessa? La dose. Non è possibile fare nessun discorso tossicologico, nessun discorso sul pericolo per la salute dell'uomo se tu non coniughi la sostanza con la dose.

Ma voi cosa credete, se facciamo l'analisi dell'area che c'è qua dentro, ci troviamo degli IPA, ci troviamo delle fibre di amianto, sicuro! Dobbiamo naturalmente coniugare tutto questo con la quantità di queste sostanze.

Perché dicevo il principio di offensività? Perché se noi non abbiamo la prova provata dell'offesa in concreto al bene salute, parliamo di altre cose, parliamo di regolamenti alimentari, parliamo di disciplinari, ma è tutto un altro discorso, che non c'entra proprio niente con un reato punito così gravemente. Nel nostro caso, come vedremo, mancano sia la destinazione all'uso umano che il pericolo per la salute.

Allora, io comincio ad affrontare l'argomento parlando dell'Ingegnere Buffo, perché per l'Ingegnere Buffo io me la potrei cavare in cinque minuti, anzi meno, in due minuti. Nei cinque mesi e mezzo contestati all'Ingegnere Buffo i mitili allevati nel Primo Seno del Mar Piccolo non sono mai stati destinati all'alimentazione umana. Era infatti in vigore una ordinanza dalla estate del 2011 che impediva che le cozze allevate nel Primo Seno potessero essere destinate all'alimentazione umana. Quindi, quando Buffo entra in carica, già da un anno è assolutamente impossibile che quelle cozze vengano destinate all'uso umano, al consumo umano. La seconda, l'abbiamo visto prima, è che Buffo rispetta tutti i limiti emissivi e di produzione imposti dai custodi, quindi è impossibile immaginare da parte sua qualunque tipo di contributo. E io potrei appunto fermarmi qui, la mia discussione con vostra gioia, nel senso che vi evitereste una parte che magari non è proprio facilissima da ascoltare, potrebbe terminare qua. Ma devo dirvi che la posta in gioco è tale, per cui io ritengo invece che sia necessario affrontare tutto quanto di questo reato, l'elemento materiale e poi l'elemento psicologico. Devo dirvi anche che lo faccio, in accordo con i miei amici fraterni Centonze e Baccaredda, anche per sgravare loro di una parte della discussione, che altrimenti sarebbe diventata per loro un po' troppo lunga, quindi è un pezzetto che come potrete intuire, arrivando poi io alla conclusione dell'insussistenza dell'elemento oggettivo, vale un po' anche per tutti i loro assistiti.

Allora, cominciamo anche qua a fissare una prima coordinata, anzi due. La prima è questa: il Mar Piccolo e il mare in generale non rientrano nella fattispecie di disastro di cui al capo b), per cui quando noi ci occupiamo dell'inquinamento marino, lo facciamo esclusivamente in chiave avvelenamento dei mitili, non ci interessa quindi l'inquinamento del mare in sé, ci interessa solo comprendere, o meglio, solo, ci interessa comprendere un'altra cosa, che è molto più complicata e che è questa: primo, se dal siderurgico sono usciti contaminanti negli ultimi anni, perché di questo stiamo

parlando, negli ultimi anni, che hanno realmente modificato in peggio una situazione di gravissima contaminazione che esisteva già da decenni; secondo, se quella contaminazione è la stessa che ritroviamo nel Mar Piccolo, cioè se abbiamo una corrispondenza tra l'output del siderurgico e la contaminazione del Mar Piccolo e non basta ovviamente dire la composizione chimica, occorre essere anche certi delle vie di deflusso, poi dobbiamo accertare se quella contaminazione del Mar Piccolo è la stessa che troviamo nei mitili, se i mitili, in conseguenza di questa contaminazione, hanno sviluppato una tossicità tali da renderli effettivamente e non precauzionalmente pericolosi per la salute e dopo avere accertato tutto questo, dopo aver fatto questo percorso che è già un'arrampicata di quarto grado, l'Accusa dovrebbe riuscire a dimostrare, secondo i principi delle Sezioni Unite di Thyssen, che quell'avvelenamento fu effettivamente voluto, con il coefficiente psicologico sì del dolo eventuale, ma quello richiesto dalla Thyssen, che è tutt'altra cosa da quella formuletta sbiadita utilizzata abitualmente per ficcare dentro nel dolo tutto quello dove non si riesce a provare l'abolizione.

Seconda cosa, seconda coordinata, l'avvelenamento dei mitili – mi si permetta questa espressione – è in questo processo un avvelenamento minore, perché in realtà non è mai stato realmente indagato dalla Procura di Taranto. Innanzitutto voi sapete, non è oggetto dell'incidente probatorio, Sanna e Monguzzi non si occupano di questa parte. Entra nelle carte di questo processo – come vi ho già detto ieri – solo perché poche settimane prime, penso un mese prima della chiusura indagini, eravamo... Cos'era, aprile o maggio?

AVVOCATO V. IPPEDICO – Aprile/maggio, sì.

AVVOCATO C. SASSI – Aprile/maggio, arriva in Procura un rapporto della A.S.L., stiamo parlando di aprile/maggio 2013, quando Buffo aveva già cessato la sua carica, che evidenzia una serie di misure di contaminazione dei mitili del Primo Seno. A questa scarsissima, direi quasi inesistente istruttoria, ha fatto seguito una istruttoria dibattimentale nella quale tutti i testi portati dal Pubblico Ministero e vi cito Ripa, vi cito Conversano, vi cito Esposito, hanno reso delle deposizioni che sono molto distanti dall'ipotesi accusatoria. Io vi invito ad andare a rileggere sul punto specifico del Mar Piccolo che cosa dicono questi tre testi e poi ditemi se quello che dicono... Anzi, vedrete che io utilizzo spesso Esposito come testimone, ve l'ho messo anche nelle slides perché Esposito poi in particolare, in alcuni punti, affossa in pieno proprio l'ipotesi di accusa.

Allora, cominciamo questo percorso, ora che abbiamo delimitato queste due coordinate e ci focalizziamo innanzitutto sugli ultimi mesi, partiamo dagli ultimi mesi perché ho il

dovere prima di tutto di pensare all'Ingegnere Buffo. La cosa che voi dovete sapere, a proposito di quello che vi ho appena detto, è che non esistono misure sui mitili del Mar Piccolo precedenti al 2011. Cioè, la A.S.L. non aveva mai fatto verifiche sui contaminanti delle cozze del Mar Piccolo. Meglio, le faceva, ma le faceva per andare a indagare altre cose, in particolar modo se erano cozze affette da batteri, che sono il problema storicamente di tutte le cozze, quindi vai a vedere se c'è l'escherichia coli, si vuole evitare quello che sappiamo benissimo, il colera. Queste sono le verifiche sanitarie fatte dall'A.S.L. fino all'estate del 2011, la prima verifica che fa la A.S.L. dal punto di vista della presenza dei contaminanti di questo processo è solo nell'estate del 2011. Quindi, voi vi trovate già davanti un problema probatorio gigantesco, cioè nel momento in cui trovano i contaminanti sparisce il vincolo della destinazione alimentare, perché da quel momento lì si blocca tutto, prima voi non avete dati.

Avete in atti il provvedimento dell'estate del 2011, l'ordinanza 1989, del 22 luglio 2011, con la quale viene disposto dapprima il blocco della movimentazione dei mitili del Primo Seno, cioè non potevano più essere tirati su e poi la successiva distruzione. Questo blocco è stato confermato, senza soluzione di continuità, anche nel 2012, con ordinanza 1765, dell'11 giugno 2012. Quindi, quando Buffo entra in carica - e siamo a fine agosto - ci sono già ben due ordinanze che aboliscono, mettono una croce sopra l'incrocio mitili del Primo Seno alimentazione. Da quel momento cominciano una serie di accertamenti delle Autorità Sanitarie volte a capire quale fosse la causa di questa contaminazione. Nessuno di questi accertamenti ha mai concluso in modo univoco per una causa, però tutti hanno sempre rilevato - e qui mi rifaccio proprio a Ripa, Esposito, Conversano e poi a tutti i documenti adesso vedremo - che la sorgente maggiormente implicata non è l'industria, ma è l'Arsenale Militare di Taranto.

Vi faccio vedere che cosa scrive il Servizio... Ecco qui, oggi riprendiamo le slides, questa è la prima proiezione di oggi, la 67, che cosa scrive il Servizio Veterinario della A.S.L. di Taranto: "La netta corrispondenza tra i valori di non conformità riscontrati nei mitili allevati nel Primo Seno e le analisi effettuate da CNR e ISPRA sui sedimenti prelevati nelle medesime zone di prelievo molluschi. Particolarmente contaminati risultano essere i sedimenti prospicienti l'area occupata dall'Arsenale Militare di Taranto".

Un altro punto di interesse per la mia posizione, mi sembra giusto farvelo notare, è che voi sapete... Questa qui, tra l'altro, la 68, è una slide che per me assume una importanza cruciale, ma ad un altro fine che vi dirò dopo, questa qui è una slide presa da un grafico, tratto da una presentazione di Conversano il 15 giugno 2016. Ovviamente poi nella memoria vi darò tutti i riferimenti anche di dove trovate negli atti questi documenti e questo grafico vi fa vedere una cosa, come funziona l'andamento della contaminazione

nei mitili. Per farla breve, in inverno e all'inizio della primavera è bassa, quando il mitile cresce, aumenta, raggiunge la maturità, i contaminanti aumentano, infatti c'è questo andamento sinusoidale, per cui ci sono dei picchi verso il basso e dei picchi verso l'alto. Se io dovessi limitarmi al periodo di Buffo, voi vedete che il periodo di Buffo è largamente al di sotto della linea rossa, che rappresenta il limite fissato nel tempo.

Perché - ve lo anticipo subito - per me questa slide è importantissima? Per adesso vi faccio l'accenno, poi dopo ve la spiego meglio, la differenza delle due linee, quella viola e quella rossa tra il 2011 e il 2012. Perché questo qui è un caso – direi – emblematico di come funzionano le politiche sanitarie.

Concludo però su Buffo, perché questa invece è importante ed è la cosa che ora qui, subito, mi preme dirvi, che non abbiamo nessun dato puntuale per poter valutare la contaminazione durante quei cinque mesi. Dall'altro, comunque, tutti questi grafici ci inducono a ritenere che il contributo di quei cinque mesi sia pari a zero. I mitili, comunque, non erano più destinati al consumo umano sin dall'estate del 2011 perché sottoposti a vincolo sanitario. Quindi, per l'Ingegnere Buffo questo reato è oggettivamente insussistente.

Veniamo, però, appunto, a parlare adesso di questo reato per come il Pubblico Ministero lo prospetta. Il Pubblico Ministero affronta il tema del collegamento tra gli inquinanti del siderurgico e le cozze del Primo Seno in un quindici minuti circa, o venti, il giorno 9 febbraio, voi lo trovate – se foste interessati, ma lo siete sicuramente – su Radio Radicale, udienza del 9 di febbraio, parte terza della registrazione, minuto da 1 e 36 a 1 e 52 circa. L'Accusa affronta questo reato in fatto ricorrendo a semplificazioni così macroscopiche che già solo a stare alla prospettazione accusatoria cade in alcune contraddizioni che sono evidenti. Utilizza come principale fonte di prova un rapporto dell'ARPA 2012, intitolato “rapporto sintetico sullo stato di inquinamento dei mari di Taranto”. Ne parla diffusamente. Questo è un rapporto, vi dico subito, ma mi pare che lo abbia riconosciuto lo stesso Pubblico Ministero, prodotto dalla stessa Difesa e difatti noi riteniamo che quel rapporto sia un rapporto che è molto utile a fini di comprensione del fenomeno e certamente, quindi, a fini difensivi. Poi aggiunge, a quel rapporto di ARPA 2012, una serie di rapporti di prova sulla natura dei contaminanti rinvenuti nei sedimenti del canale di scarico principale di Ilva e unisce tutto questo alla fine con lo studio del Politecnico di Bari Malcangio/Mossa sui morti della circolazione delle acque. La sua conclusione è che le impronte digitali del sedimento del canale di scarico del siderurgico sono le stesse rinvenute nei mitili. Si evidenzerebbe infatti, a suo dire, una prevalenza di tetra furani, che poi egli dice: “Sono gli stessi che troviamo al Camino

E312 e nelle polveri degli elettrofiltri". Mette quindi insieme, in questo discorso, tante cose, fa un bel mischione per far passare questo messaggio. Quello che esce da là, alla fine arriva nel Mar Piccolo. Peccato che in questo percorso, che adesso analizzeremo millimetro per millimetro, incappa in alcune evidenti contraddizioni, la prima è che proprio quel rapporto dell'ARPA 2012 che cita – e adesso ovviamente ve lo produco, perché vi produco i pezzetti di tutto, così poi vi ritrovate tutto quanto – esclude che la contaminazione del Mar Piccolo possa derivare dalle emissioni del siderurgico. È la stessa cosa che ha spiegato Sesana per varie altre ragioni, ma qui abbiamo l'autorevole sigillo dell'ARPA.

Quindi, ogni riferimento al Camino E312 a proposito degli elettrofiltri non c'entra niente.

Poi il Pubblico Ministero, che se risentite quei quindici minuti fa rincorrere una serie di dati in maniera anche suggestiva dal suo punto di vista, però infondata, a un certo momento fa entrare in scena il grande protagonista, che però doveva entrare in scena al primo minuto e non all'ottavo/nono minuto, che è l'apirolio, cioè quell'olio diatermico che veniva utilizzato negli anni 50, 60, 70, 80, che è PCB allo stato liquido e che sappiamo essere stato riconosciuto come tossicissimo, vietato dalle normative europee nazionali sin dagli anni '90, tant'è che poi tutti gli enti locali sono stati obbligati a istituire un registro dei rifiuti contenenti PCB.

In effetti, il Pubblico Ministero ci mette un po' ad arrivare, perché ci gira attorno, poi alla fine dice che il vero problema è proprio la contaminazione da PCB. Non rinuncia alle diossine, perché ci arriviamo poi alle diossine, però dopo un po' di minuti c'entra il fuoco sui PCB. Così facendo già capiamo che le emissioni non ci interessano più e che delle diossine ci occuperemo, perché ci occupiamo, ma ci interessano meno, perché il vero problema è il PCB.

Quando poi deve parlare della falda, lo stesso Pubblico Ministero ci dice che le indicazioni che sono pervenute dal processo, che sono poi quelle dell'attuale stato delle conoscenze e sono molto incerte, quindi noi non possiamo affermare che attraverso le acque sotterranee dello stabilimento ci sia una contaminazione del Mar Piccolo. Comunque poi vedremo anche le analisi, vediamo tutto, vediamo tutte le sorgenti, tutte le matrici, le affrontiamo tutte.

Non resterebbe quindi niente, non c'è l'aria, non c'è la falda sottostante, non ci sono... Ma che cosa c'è? Il Canale di scarico 1 dell'Ilva. Allora, innanzitutto è sbagliato dire Canale di scarico 1 dell'Ilva, perché in quel canale di scarico, lì confluiscono gli scarichi anche di altre industrie. Poi, la cosa che dovete ricordarvi bene, ma voi lo sapete benissimo, sono io il foresto qua, è che il Canale di scarico 1 è posto a nord di punta Rondinella, quindi siamo fuori dal Mar Grande e siamo in pieno Mar Ionio.

Quindi la conclusione che cos'è, secondo l'Accusa? Che questi mitili verrebbero avvelenati da che cosa? Non dai sedimenti nei quali sono affogati, perché i mitili del Mar Piccolo sono affogati dentro a sedimenti intrisi di PCB, ma sono avvelenati da una sorgente che è posta fuori dal Mar Piccolo, ad oltre 10 chilometri di distanza. Questa è la conclusione dell'Accusa.

Devo dire e qui non l'ho compreso, perché magari sono stato io non abbastanza attento, ma la mia sensazione è che su questo non ci sia stata una specificazione, il Pubblico Ministero non precisa poi, una volta bene che ha detto del Canale di scarico 1, io non ho capito se si riferisca ai sedimenti antistanti il canale di scarico, oppure si riferisca alle acque che quotidianamente vengono scaricate da quel canale lì. Perché la questione non è di poco conto, eh! Quando uno fa la ricostruzione causale dell'evento, non può prescindere da questo, perché se stiamo parlando dei sedimenti antistanti il canale di scarico, qui abbiamo già un problema gigantesco, perché noi sappiamo che nel sedimento è impossibile la datazione, per cui noi non sappiamo da quando quei contaminanti sono lì in quei sedimenti. Se, invece, mi si dice che la contaminazione esce dalle acque che quotidianamente vengono gettate nel Mar Ionio, allora lì siamo al paradosso, perché questo significa che questi scarichi che sono autorizzati stanno in realtà da sempre avvelenando sostanze destinate all'alimentazione. O meglio, che in passato erano destinate all'alimentazione perché oramai non lo sono più e che tutto questo sta avvenendo nella perfetta consapevolezza degli organi di controllo, che non intervengono per fermare quegli scarichi del Canale 1. Questa è la conclusione logica, se stiamo parlando delle acque che quotidianamente vengono messe in Mar Ionio, attraverso scarichi autorizzati e quotidianamente quasi controllati. Se invece parliamo dei sedimenti, abbiamo quell'altro problema.

Davanti alla constatazione oggettiva di tutti gli elementi di prova che ci conducono alla contaminazione storica del Primo Seno del Mar Piccolo, cioè proprio il luogo dove vengono allevati quei mitili e ai riferimenti che tutti portano a fonti, che sono quelle dell'Arsenale Militare e della Banchina Ex Genio Militare, il Pubblico Ministero che cosa ci dice? "Ma vi sembra possibile, signori Giudici, che la nostra gloriosa Marina Militare abbia fatto tutto questo? Allora vogliamo rinnegare la storia d'Italia?".

Ecco, io davanti ad un argomento di questo genere mi arrendo, non ho repliche.

Io peraltro ho fatto il militare a Taranto, eh! L'ho fatto a Taranto, io conosco Taranto dal 1988, quando Taranto era molto diversa, a noi era vietato superare il Ponte Girevole, perché i militari se andavano nella città vecchia era sicuro rischio di risse ed altro, per cui chi violava questa consegna veniva severamente punito. Noi venimmo portati al Ponte Girevole quando partirono le navi nella Prima Guerra del Golfo ed io avevo alle spalle

dell'Arsenale Militare l'allora Ministero della Difesa, che si chiamava Zanone, era un liberare, sembra che stiamo parlando di due milioni di anni fa, invece l'ho vissuta e quindi io conoscevo Taranto sin da quell'epoca, però l'ho fatto nell'Aeronautica, non l'ho fatto nella Marina Militare, quindi questa censura io la posso fare.

Cominciamo a fare il percorso di ricostruzione della causa. La domanda è: chi ha contaminato i mitili del Primo Seno e quando lo ha fatto? Questa è la domanda. Il punto da cui partire, come farebbe qualunque investigatore, secondo me, è l'esame del corpo del delitto. Cioè, nel nostro caso il bersaglio finale della contaminazione. È un percorso diverso da quello che fa il Pubblico Ministero. Io parto, perché secondo me è giusto così, dalla fine. Cioè, andiamo a vedere innanzitutto le cozze.

Il Pubblico Ministero afferma che vi sarebbe una perfetta corrispondenza tra i contaminanti nella cozza e quelli del siderurgico. Non è affatto vero, è un'affermazione totalmente sbagliata, infondata scientificamente e contraddetta dalle risultanze processuali. Andiamo a vedere.

Noi abbiamo una serie di campionamenti svolti fino alla primavera del 2012, quindi prima del sequestro. Risultano alcune situazioni di non conformità. In effetti, vengono svolti dei campionamenti nel 2010, nel 2011 e nel 2012. Allora, questa tabella è rinvenibile nella consulenza tecnica della Professoressa Roncada, è la tabella 3, la slide 105 della Roncada, ma si è limitata a riepilogare tutti i dati che trovate in atti, per cui è una tabella di riepilogo di tutte le analisi esistenti. Allora, nel 2010 – voi vedete – fanno pochi campioni, ne fanno 5 nel Primo Seno e 4 nel Secondo Seno e sono tutti conformi. Nel 2011 ne fanno 65, trovano 26 non conformità nel Primo Seno e nessuna non conformità nel Secondo Seno e nessuna non conformità neanche nel Mar Grande, perché vengono sempre esaminati tutti e tre i bacini. Nel 2012 fanno 13 prelievi, nel Mar Piccolo c'è una non conformità e nel Secondo Seno del Mar Grande nessuna non conformità. In totale quindi noi abbiamo sul Mar Piccolo - gli altri non li prendo neanche in considerazione perché sono tutti a posto - 83 prelievi, di questi 27 hanno superato il limite di conformità. Siamo, quindi, all'incirca a un terzo. Ma la cosa che mi preme individuare... 27 di cui 26 nel 2011 e uno nel 2012. La cosa che mi preme indicarvi con chiarezza è che di questi 26 campioni, 27 campioni, ce n'è uno solo che è non conforme per diossine. Tutti gli altri, cioè su 27, 26 sono non conformi per PCB, a riprova del fatto che quello che ci interessa per le cozze non sono le diossine, ma sono i PCB.

L'altra cosa che ci tengo a farvi presente è che sul totale esaminato, un terzo soltanto è contaminato. Perché ve lo dico? Perché poi, quando faremo le quantificazioni della dieta uomo per uomo, secondo il tipo di consumatore che fa il Professor Moretto, sarà importante ricordarsi che rispetto al totale di cozze che vai a mangiare, una sola su tre

all'incirca è contaminata. Vai a mangiare per modo di dire, perché noi sappiamo che non le mangia nessuno perché è vietato.

Allora, la domanda è questa: riusciamo, dall'esame dei profili di questa contaminazione da PCB, a ricavare una matrice comune con il siderurgico? Vediamo in dettaglio i risultati dell'analisi dei mitili contaminati da PCB. Anche questa è una parte che voi trovate nella relazione della Dottoressa Roncada e questa figura è tratta proprio da quella relazione, precisamente alla pagina Capitolo 2, Figura 9. Ecco qua, voi vedete Figura 9. Allora, che cosa vediamo da questo grafico? Questo grafico - voi vedete nella legenda in basso - ha tanti colori quanti sono i punti di prelievo e gli anni relativi, cioè i mari sono sempre i soliti tre, Primo Seno, Secondo Seno e Mar Grande e cambiano i colori per ciascun anno a seconda che sia 2010, 2011 o 2012. Quindi, noi abbiamo un colore a posta per il Mar Piccolo del 2010, un colore a posta per il Mar Piccolo 2011 e via dicendo con tutti gli altri mari. Qual è messaggio grande come una casa che esce da questo grafico? Che l'impronta di contaminazione è uguale sia che la cozza sia nel Primo Seno, sia che sia nel Secondo Seno, sia che sia nel Mar Grande, perché sono prevalenti i congeneri 118 e 105, poi naturalmente cambia la dose. Ma adesso io sto parlando dell'impronta digitale, l'impronta digitale non cambia a seconda che tu ti trovi in un mare, nell'altro o nell'altro ancora! E che cosa vuol dire questo? Che le cozze a Taranto, sia che siano buone, sia che non lo siano, si contaminano tutte allo stesso modo. Quindi, non è affatto vero che io riconosco in quelli del Primo Seno del Mar Piccolo l'impronta del siderurgico, è la stessa che trovo nel Secondo Seno e nel Mar Grande. Posso, ripeto, naturalmente cambiano le concentrazioni, tant'è che quelle del Mar Grande e quelle del Secondo Seno sono commestibilissime, ma l'impronta, il carattere è identico.

Adesso facciamo un passo oltre, perché voi potreste dirmi, in realtà sarebbe una affermazione comunque sbagliata rispetto a tutto quello che vi dirò dopo, però voi potreste legittimamente domandarvi: "Va bene, allora sarà il siderurgico che contamina tutto, contamina il Mar Grande, contamina il Mar Piccolo, Primo Seno e Secondo Seno". Questa potrebbe essere l'obiezione. Va bene, caro Avvocato, mi hai dimostrato che non è affatto vero che quelli del Primo Seno sono diversi dagli altri, però non mi hai ancora dimostrato che non possa essere il siderurgico che tutto avvolge, tutto compenetra. E invece no, è una contaminazione tipica dei mari di Taranto? No. I profili della contaminazione delle cozze tarantine sono uguali a quelle di tutte le cozze contaminate del mondo.

Questo è un aspetto che l'Accusa non ha minimamente valutato, non si è proprio preoccupata di andare a fare questa verifica. Di dire: "Ma nel momento in cui io dico che queste cozze

sono contaminate dal siderurgico, vado a vedere che cosa succede nel resto del mondo?”. E nel resto del mondo quello che succede ce lo ha descritto la Roncada, citando della letteratura. La letteratura citata dalla Roncada, sono una serie di studi, cito lo studio di Okay del 2009, cito lo studio francese di Bodin del 2007, tra l'altro lo studio di Bodin affrontava contaminanti presi in vari punti, che erano – per esempio – foci di fiumi, dove confluivano contaminazioni di aree urbane, di aree industriali, c'è di tutto. Cioè, non sono siderurgici eh, sono mari contaminati, sono corsi di acqua contaminati. Qual è il risultato? Lo vedete in quelle due parentesi graffe, anche qui distinzione per colori tra quella che è l'impronta dei mari di Taranto e quella che è l'impronta degli studi di letteratura. Anche qui sono esattamente uguali, prevalgono sempre il 118 e il 105.

Vi faccio una piccola aggiunta, ma è proprio una postilla, se diamo uno sguardo di dieci secondi all'impronta 77 e all'impronta 105, che nel corso del dibattito si è detto essere tipiche sintomatiche dell'attività siderurgiche, voi vedete che in realtà in quel grafico, se dobbiamo guardare il 105 e anche sul 77, ma lì è difficilissimo perché è così bassa la concentrazione che è difficilissimo vederlo, ma il 105, noi abbiamo meno 105 nelle acque di Taranto che non nelle acque dove i siderurgici non c'entrano niente.

Qual è la conclusione di tutto questo? Che è una conclusione fondata su dati concreti. Primo, i mitili accumulano i PCB nello stesso modo in aree diverse e diversamente inquinate, cambiano le fonti, cambiano i luoghi, ma l'accumulo è identico. Secondo, la presenza di certi congeneri di PCB, in particolare il 118 e molto meno il 105, è indipendente dalle cause fonti di contaminazione e non può quindi essere considerata sintomatica dell'inquinamento da attività siderurgica.

Adesso vi porto alle diossine, perché anche sulle diossine a me pare che l'approccio accusatorio sia molto generico. La slide 72/1 è quella che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO C. SASSI – Grazie, Presidente. Allora, voi avete sottomano la slide 72/1. Che cos'è quel rapporto lì? Quel rapporto è il rapporto di prova 14028 del 2011, dal quale emerge l'unico campione che era eccedente per diossine. Vi ricordate che vi avevo detto? Dei 27 non conformi, 26 lo sono per PCB, uno solo per diossine. Questo campione, come voi potrete facilmente notare, presenta le due eccedenze che vi ho segnato in giallo: una è per octa diossine e l'altro è per tetra furani. Vedete, il T4, CDF. Quindi, i due contaminanti che eccedono sono l'octa diossina e il tetra furano.

Voi sapete che l'Accusa ha ribadito più di una volta che la presenza del tetra furano sarebbe proprio indicativa della contaminazione del siderurgico. E questo non è vero, non è vero, ce l'hanno detto tutti i nostri consulenti, ma al Pubblico Ministero non stanno

simpatici. Allora prendiamo il Dottore Esposito di ARPA, questo è quello che dice Esposito all'udienza del 31 maggio. Il Pubblico Ministero gli chiede: "Con riferimento alle diossine, avete trovato il tetra furano?". Esposito: "Il mitile". "Ecco, spieghi bene". Esposito: "Come si accumula il mitile è un po' particolare proprio per la fisiologia dell'animale, in grado di selettivamente bioaccumulare un congenere dei 17 specifici, che è un tetra furano. Cioè, con questo voglio dire che qualunque mitile ben contaminato da diossina, che sia preso a Genova o a Taranto, probabilmente avrà quel profilo, che è molto evidente. Abbiamo un solo congenere che domina dieci volte su tutti gli altri ed è veramente tipico del mitile, è una conseguenza della fisiologia dell'animale stesso. Quindi, sì, c'era una prevalenza di questo congenere, un tetra furano". Lo dice lo stesso teste qualificato del Pubblico Ministero, è tipico del mitile accumulare il tetra furano, altro che tetra furano e allora deriva dal siderurgico! Pagina 194 del verbale dell'udienza 31 maggio 2017.

Adesso, veniamo all'altro congenere che risulta in eccesso in quel campione, le octa diossine. Allora, sulle octa diossine c'è questo studio, questo confronto, questa comparazione che ha fatto Sesana, producendo quei diagrammi, per farvi vedere che cosa? Che anche le octa diossine non sono affatto una caratteristica specifica di un siderurgico, ma sono una volta di più una caratteristica specifica di un mitile contaminato. E, infatti, vedete il D8, l'octa diossina è rappresentata dal D8, il D8 è nell'impronta tarantina, nei sedimenti tarantini prevalente, è prevalente nei processi in genere di combustione, sono andati a fare l'esame sui sedimenti di Venezia, dove siderurgici non ce ne sono, ci sono tante cose a Venezia, il petrolchimico, ma non ci sono siderurgici e c'è sempre il D8. Questo dato è confermato anche da uno studio del CNR del 2017, fatto dal Dottor Cardellicchio, che in Puglia è, ma non solo in Puglia, in Italia è un'autorità.

Cardellicchio scrive: "Dal confronto tra i profili di PCB diossine e furani è stato possibile verificare la predominante presenza di diossine octa clorurate, cioè le nostre octa diossine. Tale profilo è comune a quello riscontrato in sedimenti marino-costieri, fortemente impattati da fonti di emissione derivanti da combustione".

Infine, faccio un ultimo passaggio e mi chiedo: ma le cozze tarantine, queste del Primo Seno, sono più contaminate di quelle di altre aree industriali? La risposta è no. In questa slide, la 75, ho riassunto, anzi lo ha fatto la Professoressa Roncada, quelle che sono le concentrazioni minime e massime di diossine e furani in mitili in varie zone costiere d'Europa. L'ho appreso da un lavoro di Munsch. Il lavoro di Munsch è un lavoro importantissimo, sempre se vogliamo affrontare scientificamente questi argomenti, perché in parte sono dati acquisiti da Munsch direttamente, in parte è una metanalisi, cioè è una raccolta di dati di altri studi e quindi una specie di summa della letteratura

preesistente, cui lui aggiunge dei dati tratti da propri studi personali e, infatti, va ad analizzare e raccoglie comunque i dati relativi a mitili di varie località del mondo, dal canale della Manica, alla Costa Atlantica, al Mediterraneo. Voi guardate questa tabella, vedete che ci sono indicate in picogrammi TEQ le varie concentrazioni dei vari luoghi, della Francia, la Spagna, l'Italia, eccetera, eccetera, anche la Norvegia, i Fiordi Norvegesi, tra l'altro è incredibile, i Fiordi Norvegesi hanno le cozze in assoluto più contaminate, ma così è, questo richiamo peraltro un reference, uno studio di (*parola incomprensibile*) del 2003 e il risultato è che la contaminazione delle cozze tarantino è pienamente all'interno delle misure di tutti gli altri siti.

Conclusioni: le cozze a Taranto si contaminano esattamente come in tutte le altre parti del mondo. Ve l'ho messo nelle mie slides, perché questo è il punto d'approdo dell'indagine che io ho iniziato venti minuti fa, quando vi ho detto "iniziamo dal corpo del delitto, cioè dal bersaglio, cioè dal corpo recettore". Le cozze a Taranto si contaminano esattamente come in tutte le altre parti del mondo, il contaminante prevalente è di gran lunga il PCB, dall'esame dei contaminanti trovati nei mitili del Primo Seno non è affatto possibile ricollegare la sorgente nel siderurgico. Quindi, se il nostro immaginario investigatore pensasse attraverso l'esame del mitile del Primo Seno di trovare l'impronta digitale dell'assassino, la risposta è no.

Adesso facciamo un passaggio successivo, voi vedrete che io farò tutto il mio percorso partendo... è un percorso geografico, parto dalle cozze, poi guardo che cosa c'è attorno alle cozze, poi risalgo verso il famoso canale di scarico nel Mar Ionio. Quindi, vediamo qual è la contaminazione da PCB nel Primo Seno del Mar Piccolo, cioè proprio nell'ambiente dove queste cozze per anni sono state allevate. Innanzitutto, penso sia necessario rammentare che... E questo non per distrarre l'attenzione, per carità, perché non mi sottraggo minimamente al tema specifico, però noi non possiamo fare finta di ignorare qual è l'esatta conformazione del Mar Piccolo. Allora, nella relazione del Commissario Straordinario per la bonifica, si dà atto che esistono nel Mar Piccolo una molteplicità di scarichi, sia autorizzati, che abusivi, che riguardano l'intero bacino. Il commissario straordinario per la bonifica dà atto di ben 131 punti di immissione diretta, metà di questi scarichi è ancora attiva, l'altra metà non lo è più, ma di questa metà che non lo è più non sappiamo nulla rispetto alla storia, quantità e qualità di ciò che era stato immesso. Il quadro di sintesi lo trovate... Prendo sempre documenti pubblici, qualche volta faccio riferimento ad elaborazioni dei consulenti. Però, guardate, proprio per uscire da qualunque tipo di rischio di contestazione, io quando parlo dei nostri consulenti le parti valutative sono ridotte proprio all'osso, cerco sempre di prendere quelle tabelle dove mi danno dei dati oggettivi, anche se dopo però una parola sui nostri

consulenti la diciamo, perché io francamente, anche se io difendo una posizione totalmente marginale rispetto a questo, io non rinuncio a dirla, per una questione di difesa di queste persone.

Allora, la slide 76 è una slide tratta da ARPA, meglio da ISPRA, scusatemi, questo è un rapporto di ISPRA, un documento del gennaio del 2015 e che cosa ci scrive? Quindi 2015, stiamo parlando - perché questo è anche importante, perché poi io vi farò un pezzettino sulla rappresentazione per quanto riguarda l'elemento psicologico - stiamo parlando di un rapporto che interviene ben oltre il tempo dell'imputazione, stiamo parlando di un rapporto di soli cinque anni e mezzo fa e dice: "Per i due bacini del Mar Piccolo, Primo e Secondo Seno, sono state condotte due attività istituzionali di caratterizzazione dei sedimenti. E quali sono i risultati? Nell'area 170 ettari, all'interno del Primo Seno è la zona antistante l'Arsenale della Marina Militare. Nel Mar Piccolo, diverso dai 170 ettari, area coperta dalla perimetrazione del SIN. Le attività di caratterizzazione dei sedimenti hanno evidenziato per l'area 170 ettari, cioè quella dell'Arsenale, una estesa e irrilevante contaminazione da contaminanti organici, PCB e metalli pesanti; per il Mar Piccolo, cioè tutto quello che non è l'area dell'Arsenale Militare, una generalizzata contaminazione da metalli, meno evidente da composti organici, PCB e IPA prevalentemente riferiti al Primo Seno". E sotto di nuovo una specificazione sulla contaminazione da PCB.

Nel 2005 e 2010 - e qua veniamo alla slide 77 - abbiamo due studi: uno è di Sviluppo Italia... Guardate che questo è importante, perché questo significa che Sviluppo Italia già nel 2005 aveva accertato la situazione dei luoghi, poi ce n'è un altro di ISPRA del 2010, che pure davano atto di una contaminazione fortissima da PCB nel Primo Seno. Sviluppo Italia l'accerta per l'area prospiciente l'Arsenale Militare e ISPRA per l'area Ex Genio. Allora, voi vedete da questa immagine della slide 77 qual è il posizionamento di questi punti di massima concentrazione. Quando vedete sopra i limiti di intervento, noi abbiamo i limiti, ovviamente quelli più seri sono quelli del Testo Unico Ambiente, quindi del 152 del 2006 e sono le aree colorate in rosso e voi vedete, questo ce lo scrive tutto, sono tutti documenti pubblici, questa è una immagine tratta dalla relazione del Commissario Straordinario alla bonifica, che mette insieme proprio i dati di Sviluppo Italia 2005 e di ISPRA 2010 e li mette in una immagine. E che cosa viene fuori? Quello che già sapevamo, perché è quello che ci dicono tutti i documenti pubblici: le due aree più contaminate del Primo Seno sono quelle che vedete, entrambe riferibili ad attività militari protratte per decenni e decenni e decenni. Voi sapete benissimo, lo sapete meglio di me che la Marina Militare è presente a Taranto storicamente, è uno degli insediamenti storici, insieme a La Spezia, più grande d'Italia.

Se questa era la situazione già nota nel 2005, già questo dato temporale, cioè di una pesantissima contaminazione preesistente rende evidente come sia difficilissimo andare ad individuare una compromissione successiva. Cioè, bisogna dare la prova positiva che c'è un quid pluris che si aggiunge a quello che era già esistente e devo dire, non c'è mezza carta nel processo che giustifichi una affermazione di questo genere. Tra l'altro, mi preme di nuovo segnalarvi che la caratterizzazione eseguita da sviluppo Italia nel 2005 evidenzia - ed è la slide 78 - che la contaminazione è da PCB. In questo caso di diossine non ne sono state trovate. Voi vedete PCB, c'è il pezzo dove vi dice di tutto; quando parla di amianto, diossine e furani, sono stati esaminati, ma in nessuno dei campioni è stata verificata la presenza di tracce di tali analiti. È perfettamente coerente con quello che abbiamo visto con riferimento a prima. I rapporti dove c'è un'eccedenza di diossine, erano a quell'epoca le octa diossine, sono pochissimi.

Adesso vediamo uno studio, sempre di Cardelicchio, del CNR, del 2008 e quindi di nuovo risaliamo a ben dodici anni fa, tredici anni fa e vediamo come anche qui il CNR nel 2008, attraverso questa immagine che è molto significativa, molto significativa, faccia vedere dove si annidano le principali concentrazioni di PCB nei mari di Taranto e voi vedete come il Primo Seno del Mar Piccolo sia decisamente la parte più colorata di blu scuro. Anzi, se guardiamo bene, qui forse vi aiuta di più guardare il video che non la carta, perché la differenza di colori si nota meglio di tutti, il punto dove c'è quel blu che arriva quasi al nero è collocato proprio in corrispondenza dell'Arsenale Militare. Però voi vedete, se andate a guardare a nord di quel blu quasi nero, che tutto il contorno del Mar Piccolo dal lato opposto ha lo stesso colore? Quindi, quelli sono – secondo il CNR – in assoluto i punti più contaminati da PCB. Se voi guardate, vi faccio un passaggio ulteriore. Se voi notate, i punti in cui c'è la maggior concentrazione, qui non sto più parlando del blu quasi nero, non sto più parlando del blu quasi nero, sto parlando del blu in generale, corrispondono a dove ci sono darsene, banchine, zone adibite all'attracco. Questo è evidente sia nel Mar Piccolo, che nel Mar Grande.

Adesso prendiamo la slide 80. La slide 80 è relativa ad un documento del 2011, della Regione Puglia, che ha indagato ulteriormente sulla contaminazione da PCB nel Mar Piccolo, per cercare di individuarne le fonti e va ad individuare fonti primarie, cioè sorgenti attive che incrementano tutt'ora il flusso massiccio di PCB nel Mar Piccolo e poi fonti secondarie, per tali dovendosi intendere per esempio i sedimenti, cioè i sedimenti trattengono e poi rilasciano. È chiara la differenza tra fonti primarie... Non vuol dire la quantità, eh! Tu potresti avere una fonte secondaria che rilascia molto di più di una fonte primaria, è differente semplicemente la modalità. La fonte primaria getta e il sedimento progressivamente trattiene e rilascia anche in tempi successivi.

Bene, le fonti che vengono accertate sono quelle che voi vedete: fonte primaria, area a terra gestita dalla Marina Militare, stiamo parlando di quelle che noi individuiamo come fonti che hanno un costante rilascio; fonti secondarie, sedimenti del Mar Piccolo, dove sono state individuate due zone interessate, una si trova in corrispondenza anche qui dell'Arsenale Militare, che è caratterizzata come 170 ettari, l'altra posta a nord del Primo Seno, a circa 200 metri a ovest della penisola di Punta Penna. In entrambi i casi, la diffusione dell'inquinante avviene verosimilmente attraverso la ripetuta sospensione di sedimenti contaminati presenti sul fondo.

Questa frase, che io - che faccio la Difesa - incornicerei, incornicerei, viene fuori da un rapporto della Regione Puglia del 2011, è un documento tecnico e secondo me basterebbe questa per chiudere il processo sul capo i). Diffusione che avviene verosimilmente attraverso la ripetuta sospensione di sedimenti contaminanti presenti sul fondo. Diffusione? Diffusione vuol dire che da lì si alza e va dappertutto. Le conclusioni sono quelle che voi vedete alle slide 80 e 81, non sto a ripetervele, scusate non 80 e 81, 80/1, dove ancora a pagina 19 di questo documento della Regione Puglia si parla degli intervalli di concentrazione e di una contaminazione diffusa da PCB.

Perché vi ho messo anche l'ultimo pezzetto? Perché l'ultimo pezzetto introduce un possibile colpevole, che è la San Marco Metalmeccanica. Vedete dove dice: "Possibili fonti primarie. Area degli insediamenti produttivi nel Comune di Statte. Nei pressi del KM 5 della Provinciale Taranto/Statte, in un'area occupata dall'azienda San Marco Metalmeccanica, è stata accertata la presenza di una cava colmata, tra l'altro, da materiale contenente PCB. La diffusione verso il Mar Piccolo non è stata accertata, ma l'ipotesi di un rischio non nullo appare verosimile, in considerazione del fatto che il moto delle acque di falda carsica profonda avviene verso il Mar Piccolo". Voi sapete che la situazione di San Marco Metalmeccanica è drammatica, è stato accertato che esiste un metro di battente di PCB libero in falda. Cioè, praticamente, il sito di San Marco per una porzione galleggia sul PCB. Infatti, in questa nota di ARPA del 2012, che poi è quella che tra poco vedremo, la 5193, che è proprio quella sul rapporto sintetico, specifica questo aspetto, che già era emerso nel documento dell'anno prima della Regione Puglia. "La presenza di PCB è stata riscontrata, con riferimento a San Marco Metalmeccanica, nelle acque di falda di alcuni piezometri che intercettano la falda carsica profonda. Di nuovo non abbiamo prove dell'ingresso nel Mar Piccolo, ma il rischio c'è".

Conclusione: "Gli allevamenti di cozze sono letteralmente circondati da alte concentrazioni di PCB, concentrazioni storiche presenti in sedimenti verosimilmente contaminati da decenni, soggetti a quotidiana risospensione per i moti circolatori interni, naturali o

dovuti al passaggio di navi”.

Adesso facciamo un passaggio in più, che origine hanno i sedimenti del Primo Seno? C'entrano qualche cosa con il siderurgico? La risposta è no. Ve lo dico perché su tutto, naturalmente, possono sorgere dei dubbi, legittimi.

Torniamo indietro alla slide di Cardellicchio, dove ci sono i blu, quella che ho proiettato due o tre punti fa. Uno guarda e dice: “Eh, già, caro Avvocato, certo, tu vedi il blu quasi nero dove c'è il Mar Piccolo, però io un po' di blu ce lo vedo là anche sopra Punta Rondinella. E allora, chi mi dice che non siano quei sedimenti lì che girano?”. Ho capito, però tu per arrivare a quell'affermazione lì devi dare una prova che deve essere sicura al 101%, perché tu sei circondato. Tu sei la vittima, sei circondato da assassini, c'è gente con pugnali così, ma non sono quelli lì che ti ho ucciso, è un signore che se ne stava 20 chilometri lontano, che anziché usare il pugnale che aveva lì, ha usato una fionda di precisione che è arrivata a colpire proprio lì. Questo, questo mi devi provare”. Guardate che comunque, ve lo dico per evitare improvvise generalizzazioni, quella macchia lì è una macchia che davanti... Allora, che ci sia il PCB nel Mar Ionio è pacifico. Guardate che quella macchia lì sta essenzialmente davanti alla Belleli, quindi stiamo parlando di un punto che non è neanche precisamente corrispondente al canale di scarico. Adesso io faccio un percorso che è di prova negativa, cioè mi assumo io l'onere della prova a discarico, senza che il Pubblico Ministero abbia portato la prova a carico.

Mi date un secondo solo, che prendo un foglio che ho qua dentro? Me l'ero tenuto a posta da esibirvelo. Ecco qua.

Adesso, questi riscontri che vi ho dato fino ad adesso sono tutti di enti pubblici, dal 2005 al 2015, ce n'è di tutti i generi, da Sviluppo Italia, all'ISPRA, al CNR, Cardellicchio, tutti. Adesso, però, passiamo a commentare questo rapporto dell'ARPA, che è proprio il rapporto a cui fa riferimento soprattutto il Pubblico Ministero. Si intitola “rapporto sintetico sullo stato di inquinamento dei mari di Taranto”, è datato 31 gennaio 2012 ed è contraddistinto dal numero 5193. Per intenderci, è questo rapporto qua, che ha questa conformazione che voi troverete, ovviamente vi darò tutti i riferimenti, però voi questo lo conoscete, è un rapporto che il Pubblico Ministero ha eletto come sua fonte di prova.

Io devo dire, ve l'ho già anticipato, penso che sia interessante questa lettura, innanzitutto perché è un rapporto tecnico, ma è un rapporto che si capisce. Cioè, leggendolo, non si stenta a comprendere il senso di questo lavoro, è un lavoro piuttosto approfondito. Quindi, il mio suggerimento è di non fidarvi di me, non vi fidate naturalmente neanche del Pubblico Ministero e ve lo andate a leggere. Perché il senso di questo rapporto, in realtà, è che la situazione di contaminazione dei mari di Taranto è grave, estesa e risalente negli anni, conseguenza di decenni di attività industriali e militari sulle aree a mare.

Allora, qui c'è una distinzione che fa il rapporto tra le aree a mare e le aree a terra, ovviamente le aree a terra per il collegamento che possono avere con le aree a mare, perché l'oggetto dell'approfondimento è un rapporto sintetico sulle acque.

Allora, la slide 81 esprime un passaggio di questo documento, che direi non ha bisogno secondo me di molti commenti. "Lo stato di contaminazione dei mari di Taranto è plausibilmente correlato alla complessa situazione dell'intero territorio, caratterizzato da una storica e massiva presenza e concentrazione di attività industriali, nonché militari. Allo stesso modo, la presenza e distribuzione dei contaminanti e il loro accumulo nei sedimenti e nel biota dei mari di Taranto è potenzialmente legato a processi di trasporto, nonché all'idrodinamica dei bacini e all'influenza delle attività antropiche, movimentazione dei mezzi navali all'interno dei bacini, eccetera". Quindi un quadro complesso, un quadro storico, un quadro difficilissimo da indagare.

Se noi prendiamo l'area a ovest di Punta Rondinella, ed è la slide 82 di questo rapporto, quando noi diciamo "area a ovest di Punta Rondinella", intendiamo sopra a Punta Rondinella, cioè siamo già in Mar Ionio. Ci dice che la contaminazione dei sedimenti riguarda IPA, idrocarburi pesanti, metalli e PCB nelle aree adiacenti alla costa e anche in profondità dei sedimenti, con eterogenei risultati di tossicità. Quanto all'area del Mar Grande, primo lotto, contaminazione per composti organici, all'interno o in prossimità delle darsene e poi ci sono le aree del Mar Piccolo e quindi di nuovo l'area Ex Genio, dove troviamo diossine, furani e PCB dioxin-like e poi composti organo clorurati, DDT ed altri, PCB negli strati profondi.

Vedete l'ultimo segnale? Guardate che è importante, perché PCB negli strati profondi, fermo restando il rimescolamento, indica una contaminazione che è lì da una vita.

Come conclude ARPA nel 2012 sulla contaminazione dei sedimenti? Lo vedete a pagina 15 di questa nota e dice: "Le attività di monitoraggio di diossine e PCB condotte a partire dal 2008 hanno evidenziato livelli significativi di tossicità dovuta a PCB". Quindi vi dice: "Ho monitorato diossine e PCB, livelli significativi di PCB". Ovunque misurata, la tossicità ha spesso un contributo maggiore rispetto a quella prodotta dalle diossine, evidenziando una netta prevalenza della contaminazione da policlorobifenili nell'aria, almeno per quanto riguarda le matrici acque sotterranee, suolo, sedimenti e biota.

Adesso veniamo a parlare delle aree a terra. Guardate che quello che verrà fuori nei prossimi dieci minuti sulle aree a terra è molto interessante. Allora, il rapporto del 2012, questa nota 5193, ci dà una serie di dati che riguardano una numerosa serie di siti indagati e di possibili sorgenti. Sono dieci aree industriali oltre all'Ilva. C'è di tutto, la San Marco, la Ex MATRA, la ex Belleli, Area a terra Marina, eccetera, eccetera. Poi si occupa anche delle aree a terra relative ad Ilva e lo fa sia per la matrice terreno, dove raccoglie

moltissimi campioni, che per la matrice acqua, dove fa 250 piezometri superficiali e 145 piezometri profondi. Allora, da quello che risulta da questi campioni, che ripeto sono moltissimi, sulle aree a terra del sito del siderurgico, non risultano contaminazioni da diossine, furani e PCB nelle acque di falda superficiale, né nell'acquifero profondo al di sotto dello stabilimento. Vi invito ad andare a leggere voi personalmente questo rapporto.

Devo dirvi che c'è un piccolo contributo che viene dato a questo, cioè alla idrogeologia del sito, dallo studio di impatto ambientale di Sogesid, dell'ottobre del 2012, che è uno studio che era stato commissionato per il progetto delle colmate al Quinto Sporgente del Porto di Taranto. Fra gli obiettivi di questo studio, c'è anche quello di chiarire le relazioni esistenti tra le falde che corrono al di sotto del sito e la Sogesid dice che il sottosuolo del sito è connotato da un banco di argille impermeabili che scherma la falda profonda. Vedete, il pezzo che vi ho messo in questa slide, la 84: "La falda circola in pressione ad oltre 50 metri di profondità dal livello al disotto di un potente bacino di argille grigio/azzurre decisamente impermeabili". A parte il fatto che – ed è un'annotazione che aggiungo, per quello che può rilevare - quando si dice che la falda circola in pressione, la falda in pressione vuol dire che spinge dal basso verso l'alto. Quando voi vi trovate davanti a falde profonde in pressione, potete stare tranquilli che di contaminanti dall'alto non ne possono scendere, proprio perché c'è l'effetto tappo di bottiglia, spinge da giù verso su e quindi qualunque cosa arrivasse dall'alto viene automaticamente respinta. Ma qui non è neanche il caso, perché questo banco di limi argillosi garantisce una barriera rispetto alla falda profonda.

C'è invece una contaminazione sui terreni, sul top soil per diossine e furani, però da questi campioni non viene rilevata alcuna contaminazione da PCB.

Quindi, qual è la conclusione che noi possiamo trarre rispetto a questo rapporto che il Pubblico Ministero ha ripetutamente citato? Le conclusioni di ARPA sono esposte alle pagine 20 e seguenti del rapporto ed io ve le ho condensate in queste due slides: la 85 e 85/1.

Presenza di un inquinamento storico di difficile attribuzione. Queste sono frasi mie, naturalmente, ho cercato di riassumervi il concetto, voi ve lo potrete verificare direttamente. Presenza di numerose aree di proprietà di terzi contaminate – per quanto interessa – da PCB dioxin-like e diossine. Qui invece c'è un pezzo che ho ripetuto: "I grandi quantitativi di PCB utilizzati nell'area industriale, come riportato nel Registro Catasto PCB, hanno determinato una peculiare contaminazione del territorio, tanto nella fase di utilizzazione quanto nella fase di smaltimento. Grandi quantitativi di PCB sono stati conferiti a terzi e smaltiti senza garanzia e trasparenza". Seconda cosa, anche qui ho copiato, è quella che vi dicevo all'inizio: "La deposizione atmosferica è

sostanzialmente estranea alla contaminazione da diossine nei sedimenti marini”. Infatti, si dice: “Sulla base dei dati rilevati dal 2008 a Tamburi, si può ritenere altamente improbabile che la deposizione atmosferica, pur fornendo un contributo diverso da zero, sia responsabile dei valori riscontrati nei sedimenti”.

Vi faccio adesso... No, poi andiamo alle conclusioni ancora, che è la slide successiva. Esiste una relazione causa/effetto per PCB connessa alla sua grande diffusione, alla presenza di battente libero di PCB presso San Marco, alla presenza di un'ulteriore sorgente come Ex MATRA, alla presenza di PCB nelle diverse aree dell'Arsenale Militare. La concentrazione di diossina relativa nei fondali dei mari di Taranto deve quindi essere attribuita a più fonti, stante l'utilizzo antropico intenso del Mar Piccolo da quasi un secolo, tra cui in particolare l'utilizzo dell'apirolio esausto contenente sia PCB DL che diossine.

Adesso vi faccio una piccola parentesi, che però serve per riportarci all'inquadramento generale di che cos'è un'imputazione nel processo penale. È evidente che nel momento in cui ARPA mi scrive: “I grandi quantitativi di PCB utilizzati nell'area industriale”, come riportato nel Registro Regionale Catasto PCB, sicuramente, ce n'è una parte enorme dello stabilimento siderurgico. Sicuramente! E come potremmo mai negarlo, è del tutto evidente. Ma attenzione, quando tu mi dici che gli imputati Tizio, Caio e Sempronio hanno avvelenato, tu non mi puoi dire “l'Ilva ha sversato, l'Ilva si è sbarazzata malamente di quei serbatoi, l'Ilva ha svuotato di olio diatermico chissà dove la roba”. Non è questo il processo penale! Nel processo penale tu mi devi dire che il signor Cavallo, o il signor Di Maggio, il giorno tale sono andati e hanno sversato quel serbatoio lì. Questa è la personalità della responsabilità penale! Sennò facciamo dei discorsi suggestivi e non ci aiutano, perché stiamo parlando dannatamente di un reato che ti schiaccia in galera per tutta la vita!

Adesso vi voglio aggiungere un altro tassello, sempre relativo ad accertamenti svolti dagli enti pubblici sui terreni e falde sotterranee dell'Ilva. Perché, anche dopo il 2012, sono stati fatti degli accertamenti. Io mi riferisco ora in particolare alla relazione ERM, che è una nota società di consulenze ambientali che nel 2017 ha misurato dati in matrice acqua e suolo presso il siderurgico. Allora, io vi ho riassunto gli esiti della relazione ERM, che è stata depositata ed è il documento 9.4 allegato alla relazione di Sesana ed è una relazione che dà dei risultati che mi sembrano del tutto confermativi di quello che abbiamo detto prima. Ci sono una serie di contaminanti, ma siamo lontanissimi rispetto a valori preoccupanti. Anzi, la maggior parte di questi valori non eccede le CSC per suoli industriali. Voi sapete che le CSC non sono sempre le stesse, ci sono le CSC per i suoli industriali, per i suoli residenziali, eccetera, eccetera. Bene, nella gran parte dei

casi, per diossine e furani e per PCB le CSC sono rispettate. Non sempre naturalmente, ma anche se andiamo a vedere – per esempio – l’acquifero superficiale, ci sono diossine nel 10% dei campioni; nel 90% evidentemente, invece, abbiamo concentrazioni al di sotto dei limiti e in molti casi concentrazioni addirittura bassissime, addirittura di 0,12 picogrammi litro. Le stesse cose possiamo dire con riferimento all’acquifero profondo.

Ovviamente, ci sono dei superamenti, figuriamoci se in un’area come quella, dove si fa industria da cinquant’anni non ci sono superamenti, ma se voi guardate, rispetto a quella che è una impostazione complessiva, mi sembra che siano valori nettamente inferiori a quelli che ci si potrebbe attendere. Sono comunque fenomeni limitati, come vi ho scritto, non comparabili con la ricostruzione che fa il Pubblico Ministero.

Ed ecco quindi le conclusioni cui io pervengo nella slide 87. Sulle diossine non vi è alcuna evidenza che la contaminazione sia pervenuta in Mar Piccolo nella falda dell’area industriale. La stessa ARPA esclude che la causa della contaminazione da diossine dei sedimenti marini del Mar Piccolo sia invece la diffusione per via aerea. Quanto ai PCB, abbiamo le note sedi relativi a siti specifici, la ex Belleli sopra là, l’Arsenale Militare e l’Ex Genio nel Primo Seno e queste sono tutte fonti evidentemente diverse da quelle di Ilva. Poi abbiamo, sempre a monte idrogeologico qui in zona terrigena, la San Marco Metalmeccanica e la ex MATRA. Non vi sono evidenze di contaminazione per la falda profonda significative al di sotto del sito dello stabilimento Ilva, né ve ne sono per la falda superficiale. I sedimenti presentano quantitativi di PCB superiori rispetto a quelli rilevanti da diossine e furani. Questo è un dato indicativo di una contaminazione prevalente da PCB.

Allora ci domandiamo, il PCB da apirolio da dove viene? Vi dico subito che... Cioè, penso che pensare di trovare una causa in questo contesto così compromesso è impossibile, però sicuramente noi abbiamo degli indicatori forti, perché questo il processo ce li ha dati. Allora, vi richiamo di nuovo una testimonianza di Esposito, che ha parlato proprio – è nella slide 88 – della San Marco Metalmeccanica. Dice, dunque: “Sono analisi non fatte da ARPA, ma fatte dal soggetto obbligato, cioè la San Marco, che è tenuta alla bonifica e che ha trovato concentrazioni di apirolio e di diossine elevatissime”. È un esame che in quel momento conduce il collega Lanucara e usa Esposito una espressione icastica: “Fanno un piezometro - perché poi lo va a fare la stessa ARPA e dice – e da questo piezometro veniva fuori olio, olio puro sotto la San Marco”. E dice Esposito e siamo alle pagine 32 e seguenti, del verbale dell’udienza 6 giugno 2017, dice che c’è un chiaro strato libero fra sette e otto metri di apirolio. Cioè, quel metro di battente che dicevamo è collocato tra meno sette e meno otto, c’è una striscia di olio e dice lui: “Nel senso che direttamente scarica nel Mar Piccolo”. Poi dice: “Questo sito è posto a monte

idrogeologico rispetto al Mar Piccolo e a nord idrogeologico della falda, cioè sulla direzione della falda in effetti questa discarica è certamente in grado di percolare. Questo è dovuto anche alla geologia di Taranto...”, eccetera, eccetera.

Poi c'è un altro grave indiziato per quanto riguarda le sorgenti di terra, che è il sito della Ex MATRA. Anche qui abbiamo informazioni che sono risalenti, perché stiamo parlando in realtà di uno studio del CNR del 2007, che riguardava la bonifica, o meglio, forse bisognerebbe dire la mancata bonifica del sito Ex MATRA e anche il CNR nel 2007 indica un possibile collegamento idrogeologico tra il sito ipercontaminato da PCB di MATRA e il Mar Piccolo. Infatti, vedete questo pezzo che vi ho selezionato: “Il contaminante, seguendo il profilo geometra della barriera, può espandersi orizzontalmente nella direzione di maggior deflusso delle acque e dar luogo ad una contaminazione diffusa all'esterno del sito”. E dice: “Quello che ci preoccupa è la possibile migrazione dell'inquinamento a grande distanza, tenuto conto di questo tipo di trasporto, verso sud/est, in direzione del flusso della falda, anche la Riva settentrionale del Primo Seno del Mar Piccolo”.

Vi ricordate quando vi ho fatto vedere il blu di Cardellicchio, che vi avevo detto: “Guardate bene quella fascia costiera che sta proprio in corrispondenza a nord, cioè il lato opposto dell'Arsenale Militare? Ecco qua la spiegazione che ci dà il CNR, non i consulenti della Difesa. E dice: “L'andamento della superficie piezometrica della falda, in direzione sud/est della posizione del sito di MATRA, ovvero in direzione del Primo Seno del Mar Piccolo di Taranto”.

Adesso faccio un passaggio in più e mi propongo di dimostrarvi che cosa? Che il PCB che troviamo nei sedimenti ha un'impronta che è perfettamente compatibile con quella degli olii diatermici. Allora, gli oli diatermici – voi lo sapete – sono stati usati tantissimo nell'industria, hanno una quantità - avevano, per fortuna non ce l'hanno più – di produttori mondiali, la Monsanto per esempio è stato un grande produttore di oli diatermici, in Italia li faceva anche la Caffaro e assumono un nome commerciale diverso a seconda dell'industria che li produce. Apirolio, per esempio, anche se tutti lo chiamano apirolio, in realtà è un nome commerciale italiano, ci sono poi dei nomi commerciali stranieri, tipo, per esempio quelli della Monsanto si chiamano Aroclor e un altro si chiama anche Kaneclor, questi sono nomi che contraddistinguono tutti queste miscele infernali, che sono PCB allo stato puro.

Purtroppo, l'industrializzazione si è portata dietro e si porterà dietro ancora delle conseguenze terribili, che ci porteremo avanti per decine di anni e questo non riguarda soltanto gli olii diatermici e il PCB, per esempio uno delle tante cose è l'amianto. Voi sapete benissimo che ora che avremo finito in Italia di smaltire l'amianto preesistente,

probabilmente passeranno alcuni decenni. Sono tutte cose avvenute in un'epoca nella quale non c'erano le conoscenze tali per poter... Non voglio entrare adesso sulle tematiche dei processi d'amianto, ma sicuramente, per quanto riguarda i PCB, quando si è capito qual era il livello di tossicità, sono state portate via, ma il problema è che poi devi andare a vedere dove il PCB stava nelle matrici. Perché un conto è dire: ti vieto la commercializzazione. Un altro conto è andare a vedere dov'è il PCB purtroppo già diffuso nell'ambiente e che deve essere invece rimosso, perché altrimenti continua a generare le sue disastrose conseguenze.

Allora, noi qui abbiamo una rielaborazione fatta da Sesana, anche se poi ho un documento che invece è di fonte pubblica. Adesso qui, invece, mi limito a farvi vedere queste slides, la 90 ci fa vedere che cosa? Innanzitutto ci fa vedere dove abbiamo trovato il PCB, sono dei campioni di PCB fatti sia nel Primo Seno che nel Secondo Seno. Nel Primo Seno sono sostanzialmente fatti presso le banchine dell'ex Genio; nel Secondo Seno, invece, dove ci sono i cantieri Buffoluto, che sapete essere abbastanza vicini al Ponte di Punta Penna. Allora, vedete qual è la composizione di questi? E poi ce n'è anche un campione fatto – sostanzialmente – dove c'è l'Arsenale, cioè la famosa Area 170 ettari.

Allora, di nuovo abbiamo un'impronta che è perfettamente sovrapponibile, cioè i PCB diossina simili, dioxin-like sono nettamente prevalenti, poi c'è una quota di furani e poi una quota minima di diossine. Se noi prendiamo i profili di vari oli di trasformatori, cioè gli oli diatermici, noi vediamo che c'è una perfetta corrispondenza, cioè il grosso è sempre rappresentato da PCB diossina simili; i furani sono minimi, quasi inesistenti e le diossine non le troviamo proprio. Vedete che gli oli, qui naturalmente sono tutti dati tratti dalla letteratura, sono oli diversi, il Kaneclor, l'Aroclor, Askarel, eccetera. Se andate su internet, oppure i trasformatori cinesi, ci sono varie fonti, se andate su internet vedrete che sono tutti nomi di oli diatermici.

Non mi basta, non mi basta, cioè vi ho fatto fin qui il confronto tra la misura dei componenti, tra quello che troviamo nei sedimenti del Mar Piccolo e quello che troviamo negli oli. Adesso, però, facciamo nel dettaglio più specifico, cioè andiamo a vedere il confronto tra i diversi congeneri, sempre comparando sedimenti e oli diatermici. Bene, vediamo. E questa è la slide 91. La slide 91 ci dà il confronto tra quello che è stato verificato in vari campionamenti, posti sia all'interno del Primo Seno che del Secondo Seno e quello che risulta dai dati di letteratura.

Allora, noi vediamo due cose: che in entrambi i casi quello che è prevalente è sempre il PCB 118. Non solo, un'altra cosa che è prevalente all'interno dei campioni effettuati è la presenza di pentacloro derivati. Bene, questo lo trovate tutto nel primo grafico. Vedete dove ci sono i disegni del Mar Piccolo? Se lo confrontate con le classi di clorurazione

del Kaneclor, cioè di questo olio diatermico, voi vi rendete conto che i pentacloro derivati sono anche qui nettamente in prevalenza e che, quindi, abbiamo in questi sei campioni di olio diatermico sempre una composizione prevalente di pentacloro derivati che è del tutto uguale a quella che troviamo nei campioni di sedimento del Mar Piccolo, dove – vedete – il pentacloro è contraddistinto da quello arancione. Salvo un campione che è prelevato nel Secondo Seno, dove c'è una prevalenza di esacloro, tutti gli altri hanno una chiarissima prevalenza di pentacloro, che è esattamente la stessa che troviamo nell'olio diatermico.

Adesso andiamo alla slide 92, perché nella slide 92 vi faccio vedere non più le famiglie, ma vi faccio vedere l'impronta e torniamo al famoso PCB 118 che vi ricordate, ve lo ricordate perché l'abbiamo visto nella cozza, il corpo del reato. Allora, se noi facciamo il confronto tra quello che troviamo nei sedimenti di Taranto e quella che è la composizione del Kaneclor, vedete che c'è una perfetta corrispondenza, i picchi, cioè le canne d'organo più elevate sono sul PCB 118 e sul PCB 105. Quindi, se noi dobbiamo dire rispetto ai dati oggettivi qual è il collegamento, noi abbiamo una perfetta corrispondenza tra quello che troviamo nei mitili e la composizione degli oli diatermici. Questi sono tutti lavori fatti da Sesana.

Non so perché il Pubblico Ministero abbia voluto denigrare così tanto i nostri consulenti, mi è sembrato un attacco francamente gratuito e ingiusto. Poi non riesco a capire, Nano è stato consulente di Casson nel processo del Petrolchimico a Venezia. Allora, quando sono consulenti del Pubblico Ministero sono attendibili e quando diventano consulenti delle Difese non lo sono più. Sesana è stato per anni e anni Direttore dell'ARPA di Brescia e quindi pubblico ufficiale, quindi quello che andava a perseguire queste cose, se adesso fa un lavoro su incarico della Difesa allora viene bollato come imbrogliatore e altre cose che non voglio neanche ripetere. Io francamente trovo questo modo di fare un segno di debolezza, perché con i consulenti avversari ci si misura, non li si bolla con questo tipo di epiteti, non si fa così, se si hanno degli argomenti naturalmente, se non si hanno si può dire di tutto. Quello che io vi ho portato è un lavoro serio credo, fatto da Sesana, che vi fa vedere quali sono le comparazioni delle impronte digitali. Se non si è d'accordo, si porta una prova avversa a questa, non si dice "un imbrogliatore".

Allora, comunque, per restare al nostro processo, torniamo ad un atto pubblico e prendo lo studio del CNR del 2017, sempre di Cardelicchio, che è una persona che io ritengo molto autorevole e Cardelicchio... Ma perché me lo ricordo, Cardelicchio è una vita che lo conosciamo. Cardelicchio lo avevo incontrato per la prima volta quando mi occupai del Petrolchimico di Brindisi, stiamo parlando credo del 2003, quindi stiamo parlando di uno studioso di grandissima levatura. Nella slide 93 io vi cito questo studio, che è uno

studio del CNR, quindi di una fonte pubblica. Vi ricordate che cosa vi avevo detto prima a proposito delle octa diossine, che sono uguali a Taranto come a Venezia? Ecco, nella slide 93 noi abbiamo questo studio di Cardellicchio che dice: “Per quanto riguarda i profili dei congeneri di PCB, i congeneri predominanti sono stati rispettivamente il PCB 118 e il PCB 153”. E aggiunge: “Studi precedenti hanno mostrato nei sedimenti una contaminazione da PCB caratteristica di miscele Aroclor, nello specifico la miscela Aroclor 1260 è stata quella riscontrata maggiormente affine al profilo dei sedimenti. Quanto è stato detto, è confermato anche nella presente indagine, mediante la correlazione dei profili di PCB indicatori, con le rispettive concentrazioni nelle miscele Aroclor”.

Quindi, in questa slide, la 94, noi abbiamo la raffigurazione di quello che vi ho detto: il CNR conferma gli studi di Sesana e dice che effettivamente c'è una perfetta corrispondenza tra quello che trovi nei sedimenti del Primo Seno e l'olio diatermico Aroclor, lo dice Cardellicchio.

Se voi prendete questi istogrammi, ne avete la prova provata. Guardate, le canne blu sono quelle relative al Primo Seno, le altre sono quelle relative a due tipologie di Aroclor. Guardate non tanto il 1254, ma il 1260, che è esattamente quello di cui parla Cardellicchio, infatti questo istogramma è tratto dallo studio del CNR del 2017, c'è una - praticamente - sovrapposibilità tra l'Aroclor 1260 e il sedimento del Primo Seno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo, Avvocato, da dove è tratto, sempre da questo studio CNR?

AVVOCATO C. SASSI – Questo studio del CNR del 2017.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Del Professor Cardellicchio.

AVVOCATO C. SASSI - Che è stato prodotto in allegato, è l'allegato 951, allegato 22 alla relazione di Sesana. Quindi, è un documento pubblico che voi trovate allegato alla relazione di Sesana. Sesana, naturalmente, non è che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vedo però che c'è qualcosa che... Va be', lo vedremo poi dalla relazione. Perché vedo che a questo parallelo c'è qualcosa che non torna, perché nell'Aroclor 1260 c'è un parametro, 28, che invece non risulta nessuna canna d'organo. Questa è una rielaborazione o è tratto proprio dallo studio?

RISPOSTA – No, no, questo è esattamente com'è nello studio Cardellicchio. Però, francamente, mi permetto Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quello dove c'è scritto 28, che nell'Aroclor 1260...

AVVOCATO C. SASSI – Non ce n'è.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non c'è proprio.

AVVOCATO C. SASSI – Invece nel Primo Seno ce n'è pochissimo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, c'è sempre 28.

AVVOCATO C. SASSI – Sì, ma praticamente è inesistente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì.

AVVOCATO C. SASSI – Guardi tutte le altre.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, sì.

AVVOCATO C. SASSI - Vede che 52 ce n'è un po' di più, sia all'Aroclor che nel sedimento del Mar Piccolo; 101 ancora di più; 138 ancora di più. È perfettamente speculare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì.

AVVOCATO C. SASSI – Cioè, se c'è un caso di scuola di sovrapposibilità di due profili è questo. Il 153 è nettamente prevalente, poi c'è il 180.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sì, è chiaro.

AVVOCATO C. SASSI – Infatti, la conclusione non è che la traggo io, non la trae neanche Sesana, la trae proprio Cardellicchio: “Contaminazione da PCB caratteristica di miscela di Aroclor, nello specifico miscela Aroclor 1260”. Questo è quello che dice il CNR.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO C. SASSI – Adesso facciamo un passo ulteriore, il passo ulteriore relativo ai tetra furani. Allora, sui tetra furani abbiamo già detto che il Pubblico Ministero li ritiene emblematici della contaminazione da siderurgico e che invece noi abbiamo visto essere tipici di tutti i mitili contaminati. Quindi, il tetra furano c'è in tutti i mitili. Adesso, però, voglio provare a vedere da dove derivano i tetra furani, per cercare di capire se si tratta di un'immissione in ambiente di tetra furano, oppure se il tetra furano non arriva in via originaria, ma arriva – e ve lo dico subito, è la conclusione a cui arriverò – dalla degradazione del PCB. Quindi non deriva da una sorgente di tetra furano, ma deriva dal fatto che il PCB in situ nel tempo rilascia tetra furani.

Vi abbiamo già detto - e qui non mi soffermo oltre - a slide 95, che la presenza, come sapete, è essenzialmente di PCB e questo è uno stralcio del rapporto di ISPRA 2010, dove abbiamo una ripetizione di tutto quanto abbiamo già detto.

Allora, andiamo a vedere adesso, a proposito dei furani diciamo questo: che effettivamente i furani, rispetto alle diossine... Allora, premesso che sono una quota minima, perché sappiamo benissimo che quello che interessa è il PCB, delle diossine presenti in realtà la quota principale sono i furani, più che diossine vere e proprie. Anche qui questo dato lo ricaviamo da una fonte pubblica, sono le risultanze analitiche di ISPRA e anche di ARPA, così come riportate sempre da Sesana nella figura 958. Allora, qui vengono compendiate tutta una serie di dati, di campioni fatti da ISPRA e ARPA che trovate tutti negli atti della causa e Sesana, ovviamente, cita le fonti, i rapporti di prova, quindi è tutto verificabile e noi vediamo, vedete che le colonne relative ai furani sono nettamente

superiori a quelle relative alle diossine. Vi ho circolettato in rosso le prevalenze e voi vedete che le aree sono sempre le solite, cioè stiamo parlando sempre di Mar Piccolo o Mar Grande.

Qui di nuovo io trovo un alleato straordinario, che è il Dottore Esposito. Nella slide 97 vi ho riepilogato il pezzo della sua testimonianza. Ce lo dice lui da dove vengono quei furani. Come spiegavo già l'altra volta, il sedimento va considerato veramente come il ricettacolo finale di tutto l'inquinamento. Lui dice atmosferico, terrestre, acquatico, in realtà noi sappiamo che l'ARPA stessa poi la fonte emissiva atmosferica l'ha esclusa. Ma andiamo avanti. "Quindi raccoglie in sé una serie di sorgenti, quindi è anche difficile. Di sicuro si poteva dire che era una contaminazione tipica da apirolio". L'Avvocato Ippedico gli chiede delle precisazioni ed Esposito risponde: "Non sono in grado di dire... Allora, sui congeneri, la prevalenza di uno rispetto ad un altro è difficile, però anche in quel caso c'è una prevalenza di furani rispetto alle diossine. Credo di aver spiegato l'altra volta – eccola qua - che anche questo è tipico di una contaminazione da PCB, da apirolio. Cioè l'apirolio si degrada termicamente e forma delle diossine che già in partenza esce dalla fabbrica con un suo carico di diossine, lo stress termico provoca una formazione tipicamente che è più di furani, che di diossine".

Questo dato è confermato da ISPRA in un parere espresso il 4 novembre del 2011. La presenza di composti organici risulta molto meno evidente rispetto ai contaminanti inorganici, sia in termini di estensione delle aree interessate e sia in termini di concentrazioni ed è correlata la presenza - quando parliamo di composti organici, sono le diossine e furani - di idrocarburi totali e di PCB. La conclusione è che questi furani sono un effetto della degradazione del PCB, non un prodotto del siderurgico. Se mi si dice: ma guarda che Esposito ti dice che già nella fase termica c'è una fuoriuscita di furani. Sì, certamente ci sarà anche lì, ma sarà una fase che evidentemente era legata all'epoca nella quale veniva usato l'olio diatermico e comunque, certamente, vorrei sapere a chi dei signori oggi imputati può essere addebitata una condotta di questo genere! Non stiamo parlando dell'Ilva!

Adesso faccio l'ultimo passaggio, che è il confronto tra i sedimenti del Mar Piccolo e quelli del Canale di Scarico 1, o meglio quelli che stanno davanti al Canale di Scarico 1, così ci togliamo anche quest'ultimo dubbio. Credo non ce ne sia bisogno, perché dal punto di vista oltretutto fattuale, logico, mi pare che abbiamo già tutta una serie di prove che ci dicono che dobbiamo andare a guardare lì dove le cozze stanno, cioè nel Mar Piccolo, in Primo Seno. Ma, comunque, facciamo quest'ultimo passaggio, che trovo anche questo molto interessante.

Allora, il Canale di Scarico 1 ve l'abbiamo già detto, lo sapete meglio di me, sta a molti

chilometri di distanza. Le analisi che sono state fatte nel tempo su quei sedimenti, in realtà, ci restituiscono dei dati che sono del tutto difformi rispetto a quelli dei sedimenti del Mar Piccolo. Allora, io vi invito innanzitutto a prendere la slide 99. Nella slide 99 noi abbiamo individuato una serie di prelievi fatti sui sedimenti del canale di scarico e vediamo quello che è il risultato, ovviamente sono tutti dati di ISPRA e di ARPA e questi sedimenti risultano avere una composizione percentuale diversa e presentano in particolare un livello percentuale di diossine inferiore. Voi vedete, le diossine e furani, ecco lì la combinazione, se poi prendiamo le classi di clorurazione e questa è la slide 100, tra i sedimenti del Mar Piccolo, che sono quelli in giallo e in viola e i sedimenti del canale, che sono le colonne verdi, vedete che ci sono dei campioni, dei rapporti che sono completamente invertiti, nei sedimenti del canale prevalgono i furani sulle diossine, nei sedimenti del Mar Piccolo sono prevalenti le diossine.

Quindi, quando noi andiamo a vedere con la prima slide, cioè la 99, se anche nel sedimento antistante il Canale 1 troviamo lo stesso rapporto per cui i furani sono molto di più delle diossine, come abbiamo visto fino ad adesso essere nel Mar Piccolo, la risposta è no, perché nei sedimenti del canale di scarico il rapporto è precisamente invertito. Se poi andiamo a vedere le classi di clorurazione, ripeto sempre dati ISPRA e ARPA, noi vediamo che la media nei sedimenti del canale è completamente diversa rispetto a quella dei sedimenti del Mar Piccolo. Nel canale prevalgono – vedete – le canne gialla e grigia, dati ISPRA e dati ARPA..., scusatemi, nel Mar Piccolo, mentre i sedimenti del canale sono in verde. I rapporti non tornano proprio.

Mi resta da ultimo lo studio del Politecnico di Bari. Non possiamo non parlarne, ne ha parlato il Pubblico Ministero e ne ha parlato anche l'Ingegnere Valenzano. Allora, questo studio è uno studio del 2013, ma non è uno studio innovativo, o meglio, aggiorna degli studi preesistenti, che erano già sempre di Mossa e di Malcangio di qualche anno prima. Il grande vantaggio di questo qui è che è in italiano, perché gli altri due erano in inglese e quindi era un po' più complicato per me. Quindi, questo studio prodotto in italiano del 2013 è la cosa – credo - alla quale possiamo fare riferimento meglio. Devo dire che adesso mettermi a parlare dello studio Malcangio dopo tutto quello che vi ho detto potrebbe essere un di più, però lo stesso mi ci voglio soffermare.

Allora, lo studio è questo qua. Eccolo qua. No, non ve l'ho proiettato questo. Visivamente è questo, comunque. Politecnico di Bari, modellazione della circolazione Marina e del clima meteo marino del Mar Piccolo, simulazione della circolazione con i principali afflussi della diffusione di eventuali inquinanti e del trasporto di eventuali sedimenti. Naturalmente vi darò poi i riferimenti di questo studio e, comunque, è allegato alla CT di Sesana.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha questa stampa?

AVVOCATO C. SASSI – No.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sarà allegato alla CT di Sesana.

AVVOCATO C. SASSI – È allegato alla CT di Sesana, sì, sì. Ho le slides. Però glielie posso dare io, comunque sono le stesse che stiamo proiettando. Se non segue...

P.M. M. BUCCOLIERO – No, ma seguo dal quadro.

AVVOCATO C. SASSI – Sennò le do le mie, ma si vede. Per chi è qui si vede benissimo, perché abbiamo dei maxischermi. Comunque io posso dare...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...

AVVOCATO C. SASSI – Ma no, do il mio, Presidente. Io non ho bisogno, perché poi le ho trasferite tutte nel mio testo, per cui io comunque seguo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO C. SASSI - Allora, questo studio, che – ripeto – trovate prodotto e allegato alla CT di Sesana, io credo – a costo di essere un po' spiccio – che non lo abbia letto nessuno e verosimilmente non lo ha letto l'Accusa. Perché vi dico questo? Perché, se lo avesse letto, non avrebbe fatto dire a questo modello tutte quelle cose che ho sentito dire in requisitoria e che invece nel modello non esistono. Di sicuro, ve lo garantisco, perché io invece l'ho letto, è di difficilissima comprensione, per il 90% è cinese puro. Ci sono una quantità di calcoli, di simulazioni, di ipotesi numeriche che può capire soltanto uno specialista. Va anche detto che questo modello è stato fatto con una finalità specifica, perché è stato commissionato per capire quali sarebbero state le conseguenze dei dragaggi dei sedimenti del Mar Piccolo. Quindi, quello era lo scopo che, evidentemente, è uno scopo che già con l'obiettivo del Pubblico Ministero che vorrebbe portare la nostra attenzione a chilometri e chilometri di distanza dal Mar Piccolo non c'entra nulla. Infatti questo modello, di che cosa c'è nel Mar Ionio, delle vie di collegamento tra il canale di scarico e il Primo Seno, dei sedimenti al di fuori del Mar Piccolo e delle loro vie di trasporto non si occupa proprio per nulla, per nulla! Perché vi dicevo: non l'ho letto! Perché se lo leggi ci capisci quasi niente, m quelle tre cose a incrocio che capisci, capisci che non c'entra niente con quell'ipotesi ricostruttiva.

Ci sono, tanto per darvi l'idea, delle figure. Come i bambini, io mi sono posto nella stessa ottica, ho capito più le figure che non il testo e se prendete la figura 12, voi vedete dove è posta la stazione misura, lo vedete nella figura alla quale rimando. Oppure le figure 14 e 15 fanno l'analisi dei flussi all'interno del Mar Piccolo e al massimo all'ingresso del canale navigabile. Niente di più.

Adesso arriviamo nelle slides dalla 101 in poi e vediamo queste figure, però io vi ho dato questi riferimenti, non li ho messi nelle slides solo per dirvi: se vi annotate 12, 14 e 15 vedete

che sono figure che parlano solo del Mar Piccolo. Questa è la ragione per la quale io credo che anche l'Ingegnere Valenzano, che pure ha parlato di questa cosa nell'udienza del 22 ottobre 2018, abbia in realtà formulato una serie di sue deduzioni, di inferenze, che però non hanno nessun addentellato rispetto al documento tecnico. La custode, infatti, si è - a un certo momento - diffusa sui moti dal Mar Ionio verso il Mar Piccolo, passando attraverso il Mar Grande, addirittura ha fatto un calcolo dei tempi di percorrenza calcolati in quindici giorni dal Mar Ionio fino al Mar Piccolo.

Ma tutto questo qua dentro non c'è, sono sue deduzioni. Questo modello, che tra l'altro è un modello, quindi non stabilisce, ipotizza come tutti i modelli matematici, poi naturalmente ci sono dei modelli più attrezzati, più appropriati, che dalle verifiche sperimentali si vede essere quelli che calzano meglio, quello che vi dicevo ieri, fittano meglio ed altri che fittano peggio, però sono sempre dei modelli matematici. E che cosa stima, ricostruisce quanta acqua entra dal canale navigale nel Mar Piccolo e quanta ne esce. Ma non solo quello, parla dello scambio dei flussi da Secondo Seno a Primo Seno per esempio e viceversa. Quindi, è stato fatto un trascinamento di questo studio all'interno del processo per finalità che sono state in qualche maniera orientate verso la finalità accusatoria, ma che non hanno nessuna base contenutistica nel documento, che - ripeto - è nato con tutt'altra finalità ed era proprio quello di stare lì inchiodato dentro al Primo Seno, perché quello era lo scopo.

Io poi faccio due osservazioni di chiosa. In effetti mi rendo conto che avrei potuto metterlo nelle slides, perché questo era molto chiaro. Quelle figure a cui vi facevo riferimento sono queste qua, le troverete. Ho fatto cento e rotte slides e queste sono anche interessantissime. Comunque le potete vedere già da soli, sono sempre e solo Primo e Secondo Seno, non si parla mai di altro e ci sono i punti delle stazioni, eccetera. Ci sono tutti i flussi, perché c'è la circolazione delle acque da un seno all'altro, ma sempre e solo quello è, non c'è niente che riguardi il Mar Ionio, ma proprio niente.

Non è mai stata fatta - e questa è un'osservazione che faccio io - una prova che per esempio si fa non di rado attraverso i traccianti. È una cosa diversa, ovviamente, perché attraverso i traccianti io che cosa faccio? Butto delle sostanze luminescenti, per esempio al canale di scarico e vado a vedere dove il flusso me lo porta. Sarebbe una prova che qui comunque avrebbe i suoi limiti, perché un conto è se mi contesti - e ripeto, non l'ho ancora capito se stiamo parlando delle acque che vengono ogni giorno immesse - ma se mi parli dei sedimenti, già la circolazione dei sedimenti cambia tutta, perché poi devi andare a vedere qual è il peso del sedimento, questo condiziona le velocità di trasporto. È un calcolo molto complicato, che naturalmente non è stato fatto.

Ma poi c'è - e sto sempre alle acque, che sono l'unica cosa di cui posso parlare - invece una

prova che è stata fatta da un ente pubblico, questa è stata fatta credo nell'ambito di una simulazione. L'ente pubblico è la slide 101, è uno studio di Ritmare per l'ipotesi che si verifichi un incidente in Mar Grande, per capire la macchia d'olio dove andrebbe. Se voi guardate le linee di diffusione della macchia, la macchia non va verso il Mar Piccolo, la macchia va ad espandersi verso il mare aperto. Questo è lo scenario ricostruito da Ritmare. Per quel che può valere, quindi, si tratta di acque, non si sedimenti, ma vedete che la direzione è precisamente opposta.

Conclusione: le logiche e le prove non vengono superate da questo modello idrodinamico. Una spiegazione convincente del perché i mitili non debbano essere contaminati dai sedimenti nei quali sono immersi, ma da altri, che provengono da oltre 10 chilometri di distanza, attraversando Mar Ionio, Mar Grande e strettoia di ingresso del canale navigabile verso il Primo Seno resta una chimera.

Adesso vi faccio vedere un ultimo grafico, che è quello relativo alla concentrazione dei contaminanti in tutti gli anni dal 2011 in poi. Ve l'avevo già proposta in quell'altra chiave, quello che vi devo dire e che secondo me dice di più, non è neanche qui in questo momento, ve lo dico fra cinque minuti, però adesso ve lo faccio vedere perché questo grafico ancora? Adesso vi sottolineo un altro aspetto. Vedete come anche in tutti gli altri anni successivi noi abbiamo un andamento che è sempre lo stesso? Questo ci conferma su una conclusione che si tratta di un andamento del tutto regolare e costante, tipico di un ambiente a condizioni stabili e persistenti. Cioè, se noi avessimo un ambiente che è influenzato da andamenti industriali. Facciamo l'esempio: allora, nel 2009 c'è poca produzione, lo sappiamo, quindi scendono le emissioni. Li avete visti i grafici che conoscete benissimo, poi risalgono e poi nel 2012 picco in giù dopo il sequestro. Ipotizzate la stessa cosa applicata agli scarichi, che comunque fanno parte in generale del complesso dell'attività del siderurgico. Dovremmo avere dei picchi. Allora, nel 2019 e nel 2012 la contaminazione delle cozze è bassa. Invece no, è sempre la stessa, perché? Perché le cozze sono sempre immerse all'interno dello stesso ambiente, pesantemente intriso da PCB da decenni. Una contaminazione stabile a fronte di un ambiente stabilmente contaminato, che stabilmente rilascia.

L'ultima cosa la voglio dire con riferimento alle prese a mare di Ilva, perché anche su questo il Pubblico Ministero ha detto delle cose secondo me non condivisibili, molto anche forzando gli argomenti. Qui torniamo al Politecnico di Bari, perché nel 2015 il Politecnico di Bari, insieme al CNR di Taranto e al CNR di Venezia, ha emesso uno studio per la valutazione dell'impatto delle imprese a mare Ilva sul Mar Piccolo. Anche in questo caso, nonostante quello che afferma il Pubblico Ministero, che addirittura ha sostenuto all'udienza del 9 febbraio che le prese a mare sono addirittura peggio delle

pompe idrovore, i dati che emergono da questo studio del Politecnico con il CNR dimostrano che al contrario le prese a mare di Ilva non hanno sostanzialmente alcun impatto sulle dinamiche di erosione. Vi cito la pagina 160, anche questo è un documento presente in allegato alla relazione di CT Sesana, anche questo dice molto. Guardate che moltissimi di questi documenti pubblici li ha portati Sesana. Ecco, allora, Sesana non è che ha fatto... Ha fatto una ricerca sulla rete, eccetera. Erano tutte cose che potevano essere verificate dall'inquirente, ma vi sembra normale che sia il consulente della Difesa arricchisce il processo non di valutazioni proprie, ma di documenti pubblici! E che cosa dice questo studio? È quello che voi vedete raffigurato alla slide 103. Questa azione di erosione, ve la faccio breve, risulta circoscritta alla sola area prossima alla presa, senza influenzare in modo significativo la restante parte del bacino. Di fatti, se voi vedete, tutto quello che viene descritto nelle varie simulazioni è tutto... Ovviamente questa tabella è totalmente fonte pubblica, totalmente tratta da questo studio, le prese a mare di Ilva non hanno nessun effetto rilevante sulla circolazione profonda, né sull'erosione del fondale.

Quindi, le prese a mare di Ilva, secondo il Politecnico di Bari, non incidono sulla movimentazione dei sedimenti contaminanti dal fondale.

Le mie conclusioni, su tutta questa parte, sono quelle che trovate alle slides 104, 1, 2 e 3. I contaminanti, cioè i tetra furani rinvenuti nei mitili del Primo Seno sono uguali a quelli dei mitili contaminati in ciascun altro sito europeo, quindi nessuna riconducibilità al siderurgico. L'area interessata è un'area complessa, con molteplici impatti antropici, le cui sorgenti sono attive fonti di rilascio da lungo tempo. I plurimi dati rinvenuti dagli studi scientifici concordano nell'affermare che la contaminazione dei sedimenti del Mar Piccolo è dovuta essenzialmente a PCB, mentre la contaminazione da diossine è secondaria e di tipo spot. Nel Primo Seno vi sono noti e risalenti depositi di PCB derivanti da olio dei trasformatori e da lavorazioni navali, la via di contaminazione dei sedimenti marini dal fondale del Mar Piccolo non è l'emissione attraverso l'aria, non è neppure attraverso la falda per le insufficienti conoscenze che abbiamo sul punto e quello che sappiamo – anzi - semmai depone per una rilevanza di vie di deflusso diverse da quelle di Ilva, i dati presentati circa la falda profonda relativa di Ilva indicano l'assenza di PCB e di diossine, anche i dati disponibili successivi al 2012 - e vi rammento lo studio ERM 2017 - non rilevano particolare criticità per terreni acquiferi, che molto spesso sono all'interno delle CSC, la presenza prevalente di furani rispetto alle diossine nell'ordine del 78,95% di furani è sintomo tipico della degradazione termica di PCB, come ci ha detto Esposito, l'impronta dei PCB dioxin-like nei sedimenti che vede in percentuale la prevalenza di PCB 118, meno del 77 e 105, è

coerente con la prevalenza di questi congeneri in tutte le miscele di oli per trasformatori, i sedimenti del Mar Piccolo presentano una preponderante presenza di octacloro diossine, esattamente come le proviamo a Venezia, che è un ambiente invece privo di siderurgici, l'impronta dei sedimenti del Primo Seno è diversa rispetto a quella dei sedimenti antistante il Canale di Scarico 1. Vi ricordate il confronto dei profili. Gli scarichi Ilva recapitano in Mar Ionio e non in Mar Grande e in Mar Piccolo, sono autorizzati e sono sempre risultati conformi ai valori tabellari. La causa della contaminazione va individuata, quindi, nella risospensione dei sedimenti del Primo Seno, in ogni caso la pretesa di ricondurre la contaminazione dei sedimenti a condotte degli anni recenti o recentissimi in capo a questi imputati si scontra con le notissime difficoltà di datazione della contaminazione dei sedimenti e, in generale, con tutte le prove che fin qui vi ho offerto.

Ultimo passaggio, quello del pericolo per la salute. Che cosa significa occuparsi ora del pericolo per la salute? Significa fare un caso, il peggiore possibile, cioè che quelle cozze contaminate vengano assunte da un essere umano per sapere se effettivamente quell'essere umano che assume quelle cozze rischia di avere una malattia. Questo è un aspetto che il Pubblico Ministero... Naturalmente nessuno di noi le mangerebbe, questo mi sembra evidente, il nostro intuito e la nostra salvaguardia ci dice: "Comunque non le mangio". Però noi dobbiamo fare un discorso che è completamente diverso. Vi ricordate che cosa vi dissi all'inizio? L'offesa del bene giuridico protetto. Cioè, devo avere la prova che mangiando queste cozze realmente metto in pericolo la salute dell'uomo. Allora, questo è un aspetto che il Pubblico Ministero non ha minimamente istruito. Devo dire che io vidi in Appello, nel processo del petrolchimico di Venezia, vent'anni fa, ero più giovane dell'Avvocato Baccaredda, che l'altra volta vi ha detto che era molto giovane, io non feci il Primo Grado, entrai per l'Appello e quindi vidi, ovviamente in maniera mediata, quello che era stato l'approfondimento che era stato fatto in quella circostanza sulle vongole del canale della Laguna veneziana. È stato fatto un tipo di accertamento completamente diverso rispetto a quello attuale, che invece è mancato del tutto. Vi dico subito, ma ve ne ha già parlato l'Avvocato Centonze, che se il ragionamento è che c'è il vincolo sanitario e che quindi basterebbe superare i limiti previsti dalla normativa alimentare per configurare il pericolo, non c'entra niente, siamo su due piani completamente diversi. Tra un limite precauzionale e l'effettivo pericolo per la salute del consumatore, c'è una distanza siderale.

Noi su questo aspetto abbiamo portato il Professor Moletto, che è ordinario di tossicologia dell'Università di Padova, ma che è anche membro di moltissimi organismi europei. E qui torna il tema della prova scientifica, cioè: io ho un'accusa e porto un consulente, per

dimostrare che non c'è pericolo per la salute. Il Pubblico Ministero costruisce un'accusa di avvelenamento sulle persone e però non porta una prova scientifica sull'effettiva realizzazione di un pericolo per la salute dell'uomo. Questo fa un po' parte di una impostazione complessiva dell'Accusa che è andata col vento in poppa, pensando che tante cose si dessero per scontate. Per esempio, è già stato detto: il Dottor Graziano ha citato quella sentenza di Cassazione sul fatto che i consulenti dell'Accusa Pubblica valgono più di quella della Difesa. Ovviamente è una sentenza che già conoscevamo ed io, se fossi un Pubblico Ministero, non la citerei mai una sentenza così, perché è una sentenza che casomai dà la prova di debolezza dell'Accusa. Quando sei costretto a ricorrere ad una sentenza di questo genere, è perché non hai altri argomenti. Però, se noi portassimo quella sentenza lì negli Stati Uniti, perché noi abbiamo voluto importare da loro il rito accusatorio, dopodiché però riemergono carsicamente queste pulsioni. Se andiamo negli Stati Uniti e gli diciamo che il consulente pubblico vale più di quello privato, ci ridono dietro. Farebbero esattamente come facciamo noi quando vediamo il Parmesan. È un tarocco, un tarocco puro. Quella sentenza lì è un Parmesan. Il risultato di questo modo di impostare i problemi dal punto di vista accusatorio è che quando parliamo dell'infortunio Zaccaria, il Pubblico Ministero sulla parte metereologica, che evidentemente è decisiva in punto di causalità, oltre che poi di colpa, si affida a chi? All'Ingegnere Orlando, che è un ingegnere appunto, che poi confonde l'uragano con il tornado e va a cercare le informazioni su internet. Perché questo ha dichiarato Orlando, che è esattamente la stessa cosa che potrei fare io, andare a cercare informazioni su internet ed in effetti di meteorologia io e Orlando ne capiamo allo stesso modo, abbiamo esattamente lo stesso tipo di preparazione, cioè inadeguata.

C'è invece una sentenza che il Pubblico Ministero e credo tutti noi conosciamo bene, che è molto più vicina alle nostre vicende, che io ho letto, non ero assolutamente parte di quel processo, però l'ho letta con interesse, anche perché poi è una sentenza che mi sono trovato a dover commentare in un altro processo a Verbania per amianto, che è quella sulla vicenda Riva/Capogrosso dell'amianto. Perché lì che cosa è successo? Che la Corte d'Appello aveva nominato come perito il Professor Magnani. Il Professor Magnani è notoriamente, da anni e anni, un consulente della Procura della Repubblica, soprattutto in Piemonte, lui è stato associato ed è associato in statistica a Torino, ha sempre fatto il consulente del Pubblico Ministero. Qui lo nominano perito, fa una perizia, dove riesce a costruire – secondo il suo punto di vista – il nesso causale, si arriva in Cassazione e la Quarta gliel'annulla quella sentenza lì. Perché? Perché dice: “Cara Corte d'Appello non ti sei fatta minimamente carico di dire perché le tesi dei consulenti della Difesa, che sono autorevolissimi, non valgono niente. Hai preso per

buono quello che ti ha detto il perito, non l'hai sottoposto a verifica critica, tra l'altro il perito aveva tirato fuori delle tesi originali e quindi quella sentenza è stata cassata". Ma perché ve lo cito? Non certo per venire a dare insegnamenti alla Corte d'Assise e mi perdonerete questo riferimento, ma perché quella sentenza lì ribadisce ancora una volta che cos'è in chiave probatoria il processo accusatorio. Se tu mi imputi una cosa, mi devi portare una prova scientifica, io ribatto a quella cosa con un'altra prova scientifica, la Corte poi si trova nei guai perché è costretta a fare una verifica tra due tesi scientifiche e quindi deve spiegare perché una è più logica dell'altra, perché una si adatta meglio al fenomeno che abbiamo sotto esame, eccetera. Così funziona, noi non possiamo dare per scontate le cose, perché se prendessimo per buone... L'ha detto Orlando. Quindi, Orlando è un consulente della Procura, quindi avrà ragione. Io porto Miglietta, che è uno del CNR che conosce tutti questi fenomeni, che mi dà una serie di spiegazioni che l'Avvocato Ippedico di qui a poco vi darà e quello dove lo mettiamo? Non ci interessa, è un imbroglione! Non si può fare così, non funziona così!

Adesso veniamo in concreto a parlare del pericolo per la salute. Noi abbiamo già detto, vi è stato illustrato ampiamente sia dal Professor Moretto che dalla Professoressa Roncada che i limiti fissati dalla normativa sono intrinsecamente cautelativi per la salute umana. Ve ne avevo parlato anche ieri, quando vi avevo fatto l'esempio dei valori obiettivo, eccetera. Sono tutti limiti che rappresentano la conseguenza di applicazione di fattori di sicurezza e di incertezza, per cui vengono demoltiplicati, cioè abbassati per dieci o per cento i valori sperimentali sugli animali. Questo spiega perché i superamenti di questi limiti di tossicità non sono di per sé e perciò solo fonte di rischio.

Volete un esempio di quello che vi sto dicendo? Ecco finalmente che mi torna perfettamente adatto quel grafico che vi ho già fatto vedere prima due volte per altri profili. Possiamo tornare indietro, così lo vedete, è la slide 102. Perché questa slide è fondamentale? Vi dicevo prima la differenza tra quella linea viola che vedete più in alto nel 2011 e quella linea rossa – credo, perché non ho più le slides – del 2012. Vedete la linea spezzata là in alto?

AVVOCATO V. IPPEDICO – Le linee orizzontali.

AVVOCATO C. SASSI – Le linee orizzontali sto dicendo. Vi sto dicendo le linee orizzontali.

Perché la linea si spezza? Perché cambia nel tempo il limite. Quindi, nel 2012 si abbassa il limite per la presenza di valori di PCD e PCB all'interno delle cozze. Cioè, l'autorità sanitaria ritiene che il limite cautelativo vada ulteriormente abbassato.

Questo che cosa vuol dire? Che prima del 2012, quando io avevo un limite che stava là sopra, stavo mangiando cozze avvelenate? No di sicuro! Se noi dovessimo pensare che il limite rappresenta il livello di tossicità, noi dovremmo pensare che l'Autorità Sanitaria

ha riconosciuto che tutte le cozze mangiate prima del 2012 erano cozze velenose. Non vi sto parlando di quelle del Mar Piccolo, vi sto parlando di quelle del Mar Grande, del Primo Seno o di quelle che troviamo a Brindisi o in qualunque altro posto, o a Lecce, dove vi pare. Se c'è l'abbassamento del limite, non vuol dire che tutto quello che hai mangiato prima era velenoso, sennò saremmo già tutti malati o morti, no!

Dopodiché Moretto che cosa fa? Va ad identificare la dieta, cioè va a prendere i valori del consumatore e fa quello che fanno i tossicologi in questi casi. Innanzitutto, che cosa fa? Va a vedere qual è in generale il consumo di cozze nella popolazione italiana e per fare questo attinge ad uno studio pubblico, che si intitola "indagine nazionale sui consumi alimentari in Italia". È una ricerca che ovviamente fornisce dei valori medi. Tenete conto che all'interno di questa ricerca i molluschi, cioè c'è la famiglia dei molluschi, quindi i mitili sono ricompresi nella stessa famiglia di capesante, vongole, ostriche, eccetera, eccetera. Dopodiché che cosa fa? Prende i limiti di sicurezza stabiliti dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sono di 14 picogrammi come dose settimanale. Cioè, il limite di sicurezza dell'OMS, tu non devi superare i 14 picogrammi alla settimana. C'è anche un limite giornaliero che è sostanzialmente di 2, ma io vado su quello settimanale, perché poi Moretto spiega perché prende il limite giornaliero pur non avendo senso. Dopodiché che cosa si fa? Che cosa fa Moretto? Va a verificare le concentrazioni nei mitili del Primo Seno rispetto a questo limite dato dall'OMS e fissa quattro categorie: la categoria media, mediana, estremo e molto estremo. Io ve la faccio breve perché sono tutte cose che trovate in Moretto. Voi sapete benissimo che quando si fanno questo tipo di valutazioni, la media è abbastanza fuorviante, perché ti mette dentro anche dei picchi che stanno agli estremi, magari trovi un picco solo rispetto a cinquanta dati che invece sono omogenei, quello ti sballa tutta la media. La cosa che vale di più è la mediana, cioè l'insieme dei valori che si collocano nel centro della oscillazione. Però qui non basterebbe, perché noi non prenderemmo il caso peggiore. Il caso peggiore viene valutato su che è l'estremo, oppure, addirittura, il molto estremo percentile. Cioè, andiamo a prendere su cento consumatori l'1%. Guardate che sono cose abbastanza teoriche, perché – praticamente - questa è la stessa storia che era già venuta fuori a Venezia. Quando tu vai a prendere il molto estremo, tu devi ipotizzare un signore che mangia soltanto cozze. Dopodiché, gli vengono sì una serie di malattie, ma per altre ragioni, perché evidentemente è impensabile che ci sia una dieta, ma neppure il pescatore di cozze mangia solo cozze, mangerà anche della pasta, mangerà qualche cosa d'altro, ma è impensabile, è una simulazione e ciò non di meno, se noi prendiamo anche il caso del molto estremo, le concentrazioni che abbiamo nei mitili del Primo Seno, la concentrazione arriverebbe al massimo al 17% della soglia di

pericolo fissata dall'OMS.

Quindi, vi ricordate quando vi avevo detto prima, su quei campioni, un terzo soltanto supera i valori di non conformità? Quindi, noi dobbiamo ipotizzare che ci sia un signore che va con il lanternino a cercare di tirare su soltanto quell'una su tre che supera le non conformità, perché se lui prende invece un qualunque gruppo di cozze del Mar Piccolo, due su tre sono buone. Cioè, sto parlando di quelle sottoposte a vincolo sanitario, quindi quelle ritenute immangiabili, non destinate all'alimentazione. Due su tre sono mangiabili, uno su tre non lo è, noi dobbiamo ipotizzare un consumatore che va a prendere soltanto quell'una su tre non mangiabile, che ne mangia della mattina alla sera, quando ha fatto questo è arrivato al 17% del limite dell'OMS.

La mia conclusione, dunque, su tutto questo, è che il fatto non sussiste. Voglio però modulare questa ultima mezz'ora, quaranta minuti della mia discussione, devo dirvi due o tre cose ancora, sono quasi alla fine, se voi preferite fare una pausa adesso la facciamo adesso.

Io non ho problemi ad arrivare fino alle due.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi l'Avvocato Ippedico quanto parlerà?

AVVOCATO V. IPPEDICO – Credo, Presidente, almeno un paio d'ore.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per lei è un problema se vuole completare?

AVVOCATO C. SASSI – No, no, io finisco tranquillamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Altrimenti, facciamo una pausa.

AVVOCATO C. SASSI – No, no, io non ho problemi, mi manca una mezz'ora, quaranta minuti, anzi preferirei tutto sommato finire.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO C. SASSI - Sicuramente vi promettiamo che per le cinque ce ne dobbiamo andare via, perché c'è l'aereo. Se riprendiamo alle due e mezza, alle quattro e mezza l'Avvocato Ippedico ha finito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO C. SASSI – Poi, ovviamente, lascio a voi la valutazione di tutto il resto.

Allora, qui vi voglio inserire un pezzetto sul dolo. Ho fatto una cosa che normalmente non si fa, però mi serve, perché qua secondo me mi torna perfettamente rispetto al discorso che ho appena finito di fare. Quindi vi spezzo il dolo rappresentazione, che tratto subito, rispetto allo dolo volizione che tratto tra un quarto d'ora. Perché lo voglio fare subito il dolo rappresentazione? Perché voi avete visto che in realtà noi siamo in grado di formulare delle ipotesi abbastanza serie su quale sia la contaminazione delle cozze del Mar Piccolo, ma se anche aderissimo per pura ipotesi alla prospettazione indimostrata del Pubblico Ministero, io mi limito a mettervi in fila questi dati. Voi avete visto che ci sono tutta una serie di rapporti di ARPA che indicano delle fonti di de flusso, rapporti

che risalgono agli anni precedenti a quelli delle contestazioni, attraverso MATRA, San Marco, le vie di deflusso, eccetera. Nel 2013/2014, quindi già dopo il periodo della contestazione, ancora ARPA segnalava la necessità di elaborare un modello concettuale. Infatti, nel maggio del 2013, scrive che mancano relazioni certe, provate fra le sorgenti individuate e l'inquinamento non Mar Piccolo. Se noi prendiamo, per esempio, la slide 106, eccola qui, maggio 2013, questa è una nota di ARPA: "Per le lavorazioni di un modello concettuale sull'interazione tra il sistema ambientale del Mar Piccolo e i flussi contaminati da fonti primarie e secondarie". E dice: "Si è fatta promotrice questa agenzia di sviluppare un modello concettuale". Siamo nel maggio 2013. Poi c'è una relazione di ARPA dell'aprile 2014, intitolata elaborazione di un modello concettuale sito specifico, dove c'è un primo tentativo di sviluppare questo modello concettuale e si parla di un quadro ambientale così articolato e complesso, frutto di numerose variabili di ordine naturale o antropico, che ha fatto ipotizzare che un unico modello concettuale rappresentativo del Mar Piccolo non sia la soluzione migliore, perché anzi si pensa che potrebbero essere una serie di modelli, ciascuno con un proprio scenario di riferimento e tra loro strettamente interconnessi. Conseguentemente, l'ipotesi iniziale di poter programmare un'unica strategia di intervento ha ceduto il passo alla necessità di prevedere preliminarmente un'attenta fase di discussione e condivisione tra tutti gli attori coinvolti.

Le stesse cose ce le ripete ARPA nel 2014 ed è la slide 108. Parla ancora del carattere cronico della contaminazione, dice che nel Primo Seno le indagini hanno rivelato per i sedimenti un ruolo non trascurabile, eccetera, eccetera e poi ancora alla fine dice: "Un accumulo pregresso nei sedimenti, probabilmente dovuto a immissioni di più intensa magnitudine avvenuti in tempi passati attraverso gli stessi vettori, corsi d'acqua, citri e canalizzazioni e con sversamenti diretti nel bacino". Sugli sversamenti diretti nel bacino riporto la testimonianza di Severini, ma non mi voglio soffermare più di tanto su Severini. Però Severini vi dice anche un'altra cosa, che avevano trovato delle canalizzazioni abusive – addirittura - che entravano dritte e filate nel Mar Piccolo. Allora, quando uno parla di rappresentazioni, il dolo che cos'è? Conosco perfettamente la situazione, sono quindi in grado di prevedere perfettamente le conseguenze del mio agire e valutato tutto, mi determino a fare perché voglio raggiungere quel risultato. La seconda parte che vi ho detto – parlo ovviamente ai Giudici Popolari, perdonatemi – è quella della volizione, volizione è un termine che usiamo noi per dire il volere, l'atto volitivo, quello viene dopo, la prima parte è la rappresentazione. Cioè, devo avere una conoscenza perfetta della situazione in essere e della conseguenza del mio agire. Mi spiegate se ancora oggi non abbiamo un modello concettuale e abbiamo, anzi,

un'indicazione di plurime possibilità, come potrà mai la gente di questo gravissimo reato di avvelenamento immaginare quali sono le conseguenze della propria condotta, quando di questo iter della condotta non conosciamo nulla?

Le conclusioni mie sull'insussistenza del reato dal punto di vista materiale sono quelle che oramai derivano pienamente dal discorso che ho fatto. Innanzitutto, questo reato è insussistente perché non c'è la prova né della condotta, né di una relazione causale tra la presenza condotta e l'evento. Poi non c'è l'evento. Non c'è l'evento perché manca la destinazione e manca il pericolo per la salute. Non è quindi rispettato alcuno degli elementi costitutivi materiali del reato. Quando noi abbiamo affrontato questo tema in precedenti occasioni, noi abbiamo per esempio una Cassazione che è quella di Porto Marghera, che ha detto: "L'avvelenamento deve riferirsi a condotte che per la qualità e quantità dell'inquinante siano pericolose per la salute pubblica. Vale a dire, potenzialmente idonea a produrre effetti tossico-nocivi per la salute, pericolosità che va scientificamente accertata. Pericolosa per il bene giuridico tutelato e, in altre parole, quella dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute". Non sto a ripetervi tutto quello che vi ho già detto, qua di accertamenti scientifici sulla dose non ne sono stati fatti per nulla, quelli che sono stati fatti li abbiamo portati noi e il risultato è quello che vi ho riferito in sintesi rispetto alle conclusioni del Professor Moretto.

Adesso passo al secondo troncone del dolo, cioè la volizione. Anche qui me la cavo velocemente, perché alcune cose sono già state dette ieri, naturalmente mi è piaciuto l'esempio delle signore che portano sempre la stessa veste, non so se sia del tutto adattabile a questo caso, però, certamente, nel corso di questo processo sono intervenute le Sezioni Unite di Thyssen. Allora, anche qui, le Sezioni Unite di Thyssen. Allora, premesso che ogni Giudice è naturalmente liberissimo di dire in una sentenza quello che vuole, il limite unico è quello di dover motivare, quindi è perfettamente ipotizzabile che un Giudice, qualunque Giudice, dica una cosa in contrasto con le Sezioni Unite. Però, le Sezioni Unite di Thyssen si sono fatte carico di un grande problema, per la verità di più problemi, perché è una sentenza che - come sapete benissimo - affronta moltissimi aspetti del diritto penale e cosiddetto della modernità. Sul dolo fa una parte fondamentale sul dolo eventuale. Voi sapete benissimo che in quella vicenda, per la prima volta, venne contestato dal Dottor Guariniello il reato di omicidio doloso. E le Sezioni Unite di Thyssen che cos'è che fanno? Fanno una rassegna di tutta la giurisprudenza che c'era applicata ai leading cases, cioè tutte quelle storie nelle quali si era posto il problema del dolo eventuale, perché affronta la tematica del contagio da HIV, affronta la tematica della ricettazione, le affronta per gruppi, anche dell'incidente

stradale credo affronti.

Perché vi parlo di questo? Perché ci sono diversi tipi di dolo. Ieri si è già detto che il dolo intenzionale e anche il dolo diretto li ha esclusi lo stesso Pubblico Ministero, che vi ha detto: “Certamente non volevano avvelenare, non volevano procurare il disastro nella forma di questo macro-evento di danno, solo dei pazzi avrebbero potuto volerlo”. Infatti, tutta questa parte è esclusa. Allora, voi dite: “Ma allora perché ci fa la contestazione a titolo di reato doloso?”. Perché tira fuori l’ultima categoria del dolo, la più sfumata, la più tenue, che si chiama dolo eventuale. Allora, il dolo eventuale è per anni e anni stato fatto passare nelle sentenze con questa formuletta dell’accettazione del rischio, che non si capiva bene che cosa fosse l’accettazione del rischio, perché se stiamo parlando di un reato che io non volevo, tu mi devi dire in che misura io ho accettato quel rischio, perché se io ho accettato un rischio, in realtà l’ho voluto, ma se l’ho voluto, tu mi devi dare la prova concreta che io l’ho voluto. Infatti, la Thyssen che cosa dice? Dice: “Adesso basta con queste frasi fatte, basta perché ballano una marea di anni di galera di differenza”. Pensate che differenza c’è nel caso della Thyssen tra un omicidio volontario e un omicidio colposo. Quindi, non è una cosa che possiamo nelle discussioni, come facevano spesso i Pubblici Ministero, adesso molto meno, però purtroppo qui ho visto che è stato fatto ancora, relegare la questione del dolo nelle ultime battute della requisitoria e quello va un po’ di trasporto, va di buon peso, ci attacchiamo all’accettazione del rischio. No, fine! Tutto questo non si può più fare!

E che cosa fa la Cassazione a Sezioni Unite? Tira fuori dei manuali, la formula di Frank. Formula di Frank. Adesso vi dico che cos’è. Cioè, perdonatemi, adesso racconterò un po’ meglio che cos’è questa formula di Frank. Però io credo che ci sia un passaggio, che adesso vi leggerò, che la rappresenta meglio di tutto. Cioè, la formula di Frank è sostanzialmente questa: io mi rappresento, non voglio direttamente questo evento secondario, che nel caso sarebbe – appunto – l’avvelenamento, il disastro, l’omicidio, la morte del mio lavoratore, non la voglio direttamente, perché voglio un’altra cosa. So che nel perseguire l’altra cosa, cioè il mio obiettivo primario, io potrei causare la morte del lavoratore, l’avvelenamento, eccetera, eccetera. A quel punto che cosa faccio? Faccio dentro di me, nella mia mente, un confronto e dico: a che prezzo sono disposto a raggiungere il mio obiettivo primario, se nel prezzo io dico anche a costo di far morire quel lavoratore, anche a costo di far avvelenare quelle cozze, allora io ho provato il dolo eventuale. Quindi io devo avere, ma devo avere la prova eh, non posso venire qua a fare delle illazioni, perché sapete benissimo qual è la conseguenza, tantissimi anni di prigione, di differenza, io devo dare la prova che nella mia volontà di perseguire il mio obiettivo primario ero pronto a sacrificare l’obiettivo secondario, fosse anche la vita di

un uomo o di tanti uomini. Infatti, il pezzo che lo esemplifica meglio è proprio quello che ha letto ieri l'Avvocato Ragno. Per carità, so benissimo che questa sentenza non è proprio amatissima da tutti, può essere non condivisa, per carità, però questo scrive: "Occorrerà comprendere se la gente si sia lucidamente raffigurata alla realistica prospettiva della possibile verifica dell'evento concreto, costituente effetto collaterale della sua condotta, si sia – per così dire - confrontato con esso nel suo intimo e infine, dopo aver tutto superato, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia consapevolmente determinata ad agire comunque, ad accettare l'eventualità nella causazione dell'offesa. Sì, lo voglio, a costo di ammazzare qualcuno". Questo è oggi il dolo eventuale.

Se noi lo chiamiamo nella nostra realtà e parlo ovviamente dell'Ingegnere Buffo, che andava lì per lavorare, per prendere uno stipendio. Come tutti voi, anche lui respirava la stessa aria, mangiava quelle cozze. Quale fine di profitto lui, un dipendente, avrebbe mai potuto giustificare una adesione consapevole ad un evento che avrebbe colpito prima di tutto lui e la sua famiglia! Guardate che quando il Pubblico Ministero vi parla del fine di fare un profitto, che - ripeto - è già del tutto estraneo rispetto a uno come Buffo, non fa che evidenziare che l'obiettivo non erano l'avvelenamento e il disastro, ma che si perseguiva altro e cioè la volontà di proseguire l'esercizio del siderurgico, al di fuori dei limiti imposti dalla norma. Questo volevano. Che non ha niente a che vedere con il dolo di disastro e di avvelenamento. Se mi si dice: "Volevano risparmiare, quindi massimizzano i profitti attraverso il risparmio nei costi di...", questa è esattamente la stessa situazione della Thyssen. Infatti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si occupa proprio, nel momento in cui deve parlare di Espenhanh, che era l'amministratore delegato, dice: "Certamente aveva la finalità di risparmiare sui costi di manutenzione, perché voleva che quell'impianto lì fosse trasferito da Torino a Terni". Quindi, certamente, ma era una roba conclamata, macroscopica la violazione da parte di quest'uomo di queste regole di comportamento e, a fronte di queste clamorose violazioni, dice la Corte, a questi obiettivi di Espenhanh illegittimi, illeciti, vanno giustamente apposti gli eventi di reato che Espenhanh prevede. Essi sono tecnicamente disastrosi, nel senso di indicare un incendio diffusivo e di difficile spegnimento, che mette a concreto repentaglio la vita di un numero indefinito di persone nella struttura stessa dell'impianto. Nel comparare l'obiettivo di risparmio perseguito, con i danni previsti in caso di verifica dei due eventi, comparazione del tutto possibile, perché hanno tutti e due un contenuto anche economico dice la Corte, noi possiamo tranquillamente concludere che accendendo il verificarsi degli eventi, Espenhanh non solo avrebbe fatto prevalere l'obiettivo perseguito, ma avrebbe anche provocato un danno di tali

dimensioni da annullarlo e soverchiarlo totalmente, cioè se tu ti eri fatto nella Formula di Frank l'accettazione di quella tragedia che è successa, tu saresti stato un pazzo perché quella tragedia lì annullava di per sé tutto l'esercizio della tua impresa e ho finito. Quindi, questo è un reato per il quale di nuovo mancano, oltre che tutti gli elementi materiali, anche quelli psicologici.

L'ultimo passaggio – e sono veramente pochi minuti – è relativo alla delega, la delega di funzioni. Allora, la delega di funzioni rappresenta il passaggio di testimone ideale con la parte dell'Avvocato Ippedico sugli infortuni sul lavoro, devo dire che anche l'istituto della delega esce rispetto alla requisitoria del Pubblico Ministero massacrata, massacrata perché voi sapete benissimo che il Pubblico Ministero ha detto che le deleghe non valgono niente, io allora voglio provare a riavvolgere il nastro e cercare di riproporvi brevemente i capisaldi di questo istituto della delega, cioè le ragioni per cui è stata istituita: inizialmente è una figura di matrice giurisprudenziale, poi è stata recepita e normata nel Testo Unico Sicurezza nel 2008 dall'Articolo 16 ed è un istituto – questo qua della delega – che riveste un ruolo fondamentale all'interno della sistematica del governo del rischio. Io credo che i Giudici riconosceranno che, come la delega, vale in tutta Italia, deve valere anche a Taranto, naturalmente se sono rispettate certe condizioni che qui vedremo essere state pienamente rispettate. Innanzitutto devo dire c'è anche qui un problema di coerenza nell'impostazione accusatoria, perché il Pubblico Ministero dice che la delega di Buffo non valeva niente perché aveva potere di spesa pari a 20.000.000 a fronte di interventi che occorrevo pari a 2.000.000.000, mi pare che sia un argomento una volta di più suggestivo e che confonda un pochino qual è il punto. Buffo, evidentemente, non ha ricevuto una delega di funzioni dal Consiglio di Amministrazione per fare 2.000.000.000 di interventi, ha ricevuto una delega che era pari all'esercizio dei poteri che effettivamente gli erano stati conferiti, sennò se non facciamo questa distinzione, come diceva la mia maestra delle elementari, mescoliamo le mele con le pere. È evidente che tutto quello che è stato segnalato dai custodi e che richiedeva degli interventi profondi – quelli sono i 2.000.000.000 – non era evidentemente una competenza di Buffo, quella era una trasformazione sostanziale dell'impianto, una trasformazione strutturale che non poteva che essere decisa dal Consiglio di Amministrazione.

Poi la cosa che io stento a comprendere è questa, che ancora una volta sostenere l'invalidità della tesi data a Buffo mi pare che sia sconveniente per le stesse tesi dell'Accusa perché se quella delega non è buona, ma allora Buffo non ha neanche la qualifica soggettiva per rispondere di quei reati, perché non è che possiamo scinderle le due cose, i poteri gli sono stati conferiti in unione ai poteri di spesa, vanno di pari passo, tu non mi puoi

venire a dire “I poteri che ti ho dato sono buoni, per cui tu assumi la qualifica di direttore di stabilimento, però non sono buoni perché ti hanno dato troppi pochi soldi”. Anzi, guardi, le dico subito, signor Pubblico Ministero, se mi dice che quella delega non è buona e che quindi la qualifica soggettiva di Buffo cessa facciamo un bel 129 ed abbiamo già bello che finito la causa. Mentre, però, cosa succede? Che dall’altra parte la delega che conferisce Buffo a Colucci a sua volta viene attaccata, neanche quella va bene, quindi si dice “Non va bene il trasferimento di potere in capo a Colucci, se li deve tenere in capo il datore di lavoro”, quindi da una parte non diventi datore di lavoro perché se non era buono il trasferimento che ho ab origine non posso evidentemente darlo, dall’altra invece vengo ancora buono come datore di lavoro. Ora, la logica della delega è una logica che è molto semplice, anche molto comprensibile, che risponde perfettamente ai canoni di responsabilità personale del diritto penale, la logica è quella di allocare la responsabilità in capo a chi ha l’effettivo dominio del rischio, questo risponde a due esigenze fondamentali, una tutela innanzitutto nei confronti dell’esposto al rischio che può contare sul fatto che chi governa quel rischio è anche allertato dalla deterrenza della sanzione penale e poi, ovviamente, una tutela anche nei confronti di chi invece magari riveste anche una posizione apicale, ma non è il soggetto preposto al governo di quel rischio, nei suoi confronti la deterrenza sanzionatoria non avrebbe nessun effetto, anzi si rivelerebbe un’ingiustizia. Se questo è il principio, noi dovremmo sempre salvaguardare le deleghe, se ovviamente rispettano le condizioni di legge, perché la tutela della delega innanzitutto da parte dell’organo dell’Accusa è una tutela del sistema di sicurezza e serve a far funzionare meglio quel sistema. Anche su questo le Sezioni Unite di Thyssen si sono occupate a lungo del problema delle deleghe e hanno scritto anche qui – dal mio punto di vista – delle pagine che meritano di essere riproposte brevissimamente e parlano della selettiva individuazione dei garanti nell’ambito delle organizzazioni complesse e dice: “Tale complessità suggerisce che l’individuazione della responsabilità penale passa non di rado attraverso una accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all’interno di ciascuna istituzione, si tratta – sentite queste parole che sono perfette – di una ricognizione essenziale per una imputazione che voglia essere personalizzata, in conformità ai sommi principi che governano l’ordinamento penale per evitare l’indiscriminata quasi automatica attribuzione dell’illecito a diversi soggetti”. E continua: “Garante del rischio è il soggetto che gestisce il rischio, questa esigenza di delimitazione delle sfere di responsabilità è tanto intensamente connessa all’essere stessa del diritto penale quale scienza del giudizio di responsabilità; nell’individuazione del garante occorre partire dalla identificazione del rischio che si è concretizzato, del

settore in orizzontale del livello in verticale in cui si colloca il soggetto che era deputato al governo del rischio stesso in relazione al ruolo che rivestiva – e conclude – la delega determina la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità”. Se c’è un caso nel quale a me, nella mia prospettiva di difensore eh, per carità, tutto è opinabile, però naturalmente poi bisogna andarle a vedere in concreto le cose e a me sembra che quello che vi sto per dire sia davvero difficilmente smentibile, se c’è un caso nel quale è macroscopica la possibilità di individuare chi poteva gestire il rischio e chi invece non poteva è proprio questa. Noi stiamo parlando – intanto per cominciare – di uno stabilimento di dimensioni colossali, dove ci sono una infinità di sorgenti di rischio, voi sapete perfettamente che all’interno dello stabilimento corrono 200 chilometri di binari ferroviari, è grande non so quante volte la città di Taranto, allora quando noi parliamo di allocazione del rischio noi dobbiamo innanzitutto domandarci se pensiamo che risponda a quei principi della legge sulla responsabilità personale individuare un signore che faccia da parafulmine rispetto a tutti i possibili rischi che ci sono in quell’area. Ma mi si può dire “No, caro, Avvocato, però questo non può essere una way out, una via d’uscita che garantisce un liberi tutti a chiunque faccia il direttore di stabilimento” ed io sono d’accordo con voi, però poi se vogliamo fare la valutazione in concreto dobbiamo andare a vedere sempre quel signore lì. Quando si verificano gli infortuni Marsella e Zaccaria, delle disgrazie per le famiglie, per le persone e per le famiglie, Buffo era lì da tre mesi, in quei tre mesi lui che cosa ha fatto? Lo avete visto, ve l’ho fatto vedere ieri, aveva i custodi in stabilimento in continuazione, ha dovuto avviare tutta quella serie di modifiche, gli ordini, le verifiche, era impegnato nella revisione dell’AIA che venne emanata alla fine di ottobre, era un uomo stravolto dagli impegni e della responsabilità; quando si è dimesso il Presidente ha chiesto ad un certo momento a Buffo: “Perché lei si è dimesso?” e lui ve l’ha detto: “Io non ce la facevo più, perché mi rendevo conto che non riuscivo a gestire questa roba qua, 52 riporti funzionali avevo, 52”. Ma è un direttore inerte? No, affatto. Non è un direttore rispetto al quale io faccio la difesa dicendo: “Non ha fatto nulla, però è giustificato perché aveva tanto altro da fare”, no, no, ha fatto esattamente quello che la legge gli chiedeva, cioè è andato ad individuare delle persone stracompetenti, le ha dotate di tutti i poteri di spesa, ma di che cosa? Su che cosa dobbiamo guardare i poteri di spesa? Rispetto a quel singolo evento che è occorso, non i poteri di spesa in generale, certamente Colucci non aveva i poteri per sostituire tutti gli scaricatori dell’IMA, quel potere lì non ce l’aveva, non aveva né i poteri di spesa, ma non aveva neanche i poteri giuridici per farlo. Allora la questione è: aveva i poteri per ordinare immediatamente uno studio per la revisione di tutti gli IMA? Quelli ce li aveva e costava tanto da poter essere ricompreso nel suo budget ed infatti

Buffo dà a Colucci questo potere e Colucci lo fa, perché Colucci chiede a Buffo di approvare la RDA e Buffo approva la RDA prima dell'infortunio a Zaccaria. Ma che cosa chiediamo a queste persone? Che cosa possiamo pretendere da questi due? Cosa potevano fare?

Quest'uomo poteva rifiutare quell'incarico, lo assunse, decise di assumerlo in un momento storico difficilissimo, sapeva che sarebbe andato incontro a delle responsabilità, certamente non immaginava che si sarebbe rovinato la vita, cinque mesi di gestione e cinque processi penali, questo è uno dei cinque, gli altri quattro per fortuna sono finiti tutti bene perché o ci sono state le archiviazioni o ci sono state le assoluzioni. A proposito, ieri l'Avvocato Ragno vi ha parlato del processo delle vasche, dovete sapere che in Appello in quel processo è stato dichiarato "il fatto non sussiste", quindi tutti gli imputati sono stati assolti, quindi ad oggi Buffo è incensurato. Certamente non vi nascondo che questo processo da solo vale dieci di tutti gli altri messi assieme, anche perché unisce sia Ambiente Svenduto, sia i due infortuni, quindi di fatto è come se fossero tre. Però quando voi vi ritirerete nella vostra Camera di Consiglio riflettete su tutto quello che vi ho detto, ripensate a questa figura e mettendovi voi per un attimo al suo posto domandatevi e domandate alla vostra coscienza "Ma io avrei potuto fare di più di quello che ha fatto lui?", io me la sono fatta questa domanda e la mia risposta è "No" e a questa riflessione io vi lascio prima che voi vi ritirate metaforicamente, lasciando il testimone all'Avvocato Ippedico che scenderà più nel dettaglio dei profili tecnici di questi infortuni e vi anticipo però la mia richiesta, la mia richiesta è che per l'Ingegnere Buffo venga dichiarato che il fatto non sussiste per tutti i reati a lui contestati. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei, Avvocato. Allora, facciamo la pausa, ci vediamo alle 14:30.

Il processo viene sospeso alle ore 13:55 e riprende alle ore 14:53.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, prima di dare la parola all'Avvocato Ippedico, pubblichiamo l'ordinanza sul calendario, la calendarizzazione delle discussioni per il prosieguo, preso atto anche della proclamazione dell'astensione di categoria per le date del 29, 30 e 31 marzo 2021 della dichiarazione di adesione che è già stata avanzata da alcuni difensori, vista la necessità di rimodulare il calendario delle discussioni, dispone la seguente calendarizzazione: 29 marzo 2021 terremo udienza solo per verificare ulteriori adesioni all'astensione, quindi diciamo al mero fine di prendere atto, però chiaramente qualche difensore dovrà venire, dovrà comparire; il 06 aprile 2021 abbiamo

gli Avvocati Feno e Melucci per Casartelli Giuseppe, avvocato Melucci per Ceriani Alfredo e Bessone Enrico; il 07 aprile – era già fissata questa udienza – Avvocati Rossetti e Palomba per Conserva Michele, Avvocati Mariucci e Sirotti per Legnani Lanfranco, Avvocato Sirotti e Rada per Romeo Caterina Vittoria; l'08 aprile è diciamo un giovedì, è stato inserito per recuperare le udienze che insomma si perderanno, Avvocati Melucci ed Urso per Pastorino Agostino, Avvocato Lojacono e Convertino per Rebaioli Giovanni e Lojacono per Ceriani Alfredo; il 12 aprile avvocato Vozza per Bessone Enrico, Corti Cesare e Capogrosso Luigi; il 13 aprile l'avvocato Caiazza per Archinà Girolamo e l'Avvocato Carlo Raffo per Liberti Lorenzo; il 14 aprile Avvocato Perrone per Riva Fabio Arturo; il 15 aprile avvocato Garzone per Partecipazioni Industriali S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, Avvocati Loreto e Di Nacci per Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria; poi 19 aprile Avvocato Annicchiarico per Riva Nicola e Riva Forni Elettrici S.p.A., sia come ente incolpato ex 231 che come responsabile civile; poi abbiamo 20, 21 per repliche, eventualmente 26 per eventuali recuperi di discussioni, per prolungamento, pertanto il rinvio è al 29 marzo, ore 09.30.

AVVOCATO V. IPPEDICO – C'è l'Avvocato Lanucara che non ho sentito, che dovrebbe...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'Avvocato Lanucara oggi comincerà, quindi è già diciamo... poi eventualmente continuerà nella prossima udienza, vedremo, lo consideravamo già acquisito. Allora, prego, Avvocato Ippedico.

DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO V. IPPEDICO

AVVOCATO V. IPPEDICO – Grazie, Presidente. Signora Presidente, Giudice a Latere, signore della Corte, mi accingo ad assolvere il compito e sostenere la Difesa dell'Ingegnere Adolfo Buffo in relazione alle restanti imputazioni per cui il Pubblico Ministero ha chiesto una condanna così severa, una condanna che non doveva essere chiesta perché le prove che ora passeremo insieme in rassegna ci dicono che quei fatti – e mi riferisco in particolare agli infortuni – non sussistono e che Buffo non ha alcuna responsabilità e non merita alcun rimprovero. Il Pubblico Ministero rende più gravoso questo compito – e di conseguenza anche il vostro ascolto – perché impone a me come difensore di ripercorrere una serie di passaggi dibattimentali che sono stati completamente dimenticati nella requisitoria dell'Accusa, che sembrava effettivamente una requisitoria da udienza preliminare, cioè fondata unicamente sugli atti di indagine senza che ci sia stato il minimo confronto con le prove testimoniali e tecnico-scientifiche portate dai consulenti della Difesa. In compenso, però, mi intratterrò essenzialmente sull'infortunio

occorso in Area IMA, quindi l'infortunio che ha visto purtroppo morire il povero Zaccaria e che ha riguardato i signori Sasso e Piergianni; per quanto riguarda invece l'infortunio al MOF, quindi che ha riguardato il povero Marsella, sulla ricostruzione del fatto mi riporto sostanzialmente a quello che hanno già detto gli Avvocati che mi hanno preceduto, Albanese e Marrazza.

Prendendo così il testimone dall'Avvocato Sassi, vi ha già anticipato ampiamente il contesto eccezionale e senza precedenti in cui l'Ingegnere Buffo si è trovato catapultato dopo il sequestro del luglio 2012 e questo contesto di difficoltà, complessità ed eccezionalità riguarda anche ed impatta anche con riguardo agli infortuni contestati perché occorre un tempo minimo per potersi rappresentare la realtà in cui uno viene a trovarsi, viene ad essere investito di responsabilità, come viene a trovarsi Buffo in quel contesto difficilissimo e che serve del tempo, un tempo minimo necessario per capire quale ruolo assumo, quali compiti mi vengono affidati ed in particolare per l'Area IMA di cui ci occuperemo, della sua complessità tecnica, che ci voglia del tempo per prendere in mano la situazione ce lo dice candidamente lo stesso Orlando che su domanda del Pubblico Ministero ha detto a più riprese, poi anche su domanda dei difensori ha detto a più riprese che occorre circa un anno per una sola gru, lui stava parlando della DM5 che è quella oggetto dell'imputazione, "Su una gru del genere per fare una stima dettagliata ci sarebbe voluto forse un altro anno" dice all'udienza in cui è stato sentito il 18 ottobre 2017, pagina 64; noi sappiamo che il grado di dettaglio degli oggetti materiali che vengono indicati nell'imputazione è tale che è coerente con la stima dettagliata, perché noi stiamo parlando – lo vedremo poi tra un momento – del perno di ancoraggio e di bloccaggio cabina e dei respingenti di fine corsa del braccio mobile della gru DM5 ed incalza precisando proprio questa necessità di tempo, dice: "Ma io forse parlo di tempo minimo perché poi ogni gru è diversa da un'altra, quindi anche quando vai come tecnico, per quanto bravo o presumibilmente bravo, hai bisogno sugli impianti di quel tipo di un bel po' di tempo per capire come funzionano, figuriamoci per capire cosa devi andare a fare", quindi noi stiamo parlando di un anno solo per avere una fotografia e capire come una macchina di quel tipo funzioni. Gli si chiede: "Ma anche per andare a consultare i manuali, le check-list della macchina?", "Ma scherza – è la risposta – assolutamente sì". Ora, se questo valeva per l'Ingegnere Colucci che era capoparea nominato e quindi gravato delle responsabilità per quell'area produttiva IMA, ancorché da pochissimo tempo, immaginatevi per l'Ingegnere Buffo che è direttore di stabilimento, che è anche fisicamente lontanissima dall'area IMA, se non valga questo stesso tempo minimo indicato dall'Ingegnere Orlando e già qui, allora, ci potremmo fermare, ci potremmo fermare perché già in base a questi tempi brevissimi in cui

l'Ingegnere Buffo è rimasto in carica cinque mesi e mezzo non si potrebbe sostenere alcun rimprovero a Buffo. Si pretende, a fronte di un consulente che dice: "Io ho bisogno di dieci-dodici mesi per capire come funziona una macchina", si pretende per converso da parte dell'Accusa di condannare Buffo per essere rimasto in carica cinque mesi e non aver capito come funzionava e se c'era il perno di bloccaggio cabina e come erano fatti i respingenti di fine corsa del braccio mobile della gru. E, vedete, il tempo non è un elemento irrilevante ai fini della valutazione di una condotta umana, direi che sta proprio prima di ogni valutazione, prima, perché prendere contezza prima e consapevolezza poi di un'organizzazione complessa come quella dello stabilimento di Taranto e di tutte le questioni sottese, complesse, complessissime che avete sentito ancora oggi, ma già da ieri, specialmente dopo la vicenda del sequestro, richiede un tempo congruo quale certamente non è un periodo di cinque mesi.

Per rappresentarmi compiutamente non solo il fatto tipico di reato che mi viene contestato, ma la realtà materiale in cui entro, in relazione alla quale devo assumere e svolgere delle mansioni e di conseguenza delle responsabilità, questa compiuta rappresentazione è un presupposto cognitivo indefettibile ai fini di una scelta di azione antiggiuridica, io devo prima capire e potermi rappresentare una determinata realtà e quindi conoscerla prima di poter riconoscere se e quali potenziali criticità vi siano, prima di poter riconoscere come funziona e cosa c'è che non va, se c'è qualcosa che non va. Sono sufficienti cinque mesi per capire, rappresentarsi, conoscere e riconoscere che il fermo di fine corsa del braccio mobile della gru DM5 posto a 40 metri di altezza sul livello del mare non era a norma, ammesso che non fosse a norma? Bastano cinque mesi, se Orlando ci dice che gli serve un anno? Bastano cinque mesi e si possono pretendere, si può pretendere dall'Ingegnere Buffo che siano sufficienti cinque mesi per focalizzarsi su quegli iper dettagli, i respingenti di fine corsa, il perno di bloccaggio cabina? No, la risposta è evidentemente no, ma non solo per buonsenso perché credo che a nessuno di noi sarebbe esigibile un grado di conoscenza di quel tipo in quel tempo, ma perché è il tempo della permanenza in carica in sé – a prescindere da quelle che sono le funzioni assegnate a quella carica – che deve essere valorizzato ai fini di un giudizio di colpevolezza, specialmente quando si tratta di organizzazioni complesse.

Questo ormai è un approdo definito della giurisprudenza di Cassazione, è necessario che il soggetto abbia esercitato il suo ruolo apicale per un periodo di tempo congruo, cioè sufficiente per poter prendere in mano la situazione e questo non può essere il tempo di cinque mesi. Vediamo la giurisprudenza che fa degli esempi concreti rispetto al periodo minimo di permanenza nella carica: ad esempio la Cassazione numero 55005 del 2017, nella vicenda Franco Tosi, anche qui per omicidio colposo – sono malattie

professionali, ma diciamo ci interessa poco in questo momento – dove nell'apparentemente accogliere una censura della Parte Civile che diceva: “Non è vero che la sentenza Cozzini da cui nasce questa linea interpretativa, non è vero che abbia fissato un tetto di due anni...” che di fatto è come se fosse una zona di impunità, dice fino a quando non raggiungi i due anni tu non ti puoi rappresentare la realtà in cui entri”, nel richiamare questo punto la Cassazione precisa però: “In tale lasso temporale – è testuale la citazione – gli apicali avevano il dovere di mettersi in condizione di conoscere ogni eventuale problema connesso all'attività lavorativa – li faceva riferimento ai legali rappresentanti, quindi un tema diciamo leggermente diverso, ma è sul tempo che dobbiamo focalizzarci – avevano il dovere di operare gli approfondimenti tecnici per acquisire le conoscenze scientifiche dell'epoca anche attraverso deleghe a persone esperte”. Appare in tal senso logicamente motivato, anche per il caso che ci occupa, che il tempo concretamente necessario per prendere in mano la situazione non possa essere certo, congruo per un soggetto che ad esempio sia rimasto in carica, in posizione apicale per solo cinque mesi, ma neanche per soggetti che sono rimasti un anno o un anno e dieci mesi. Quindi, questa precisazione della Corte di Cassazione fonda il presupposto di ogni rappresentazione in capo al soggetto attivo di un reato sull'oggettivo trascorrere del tempo necessario a quella rappresentazione. Non è sufficiente, non basta il dovere di mettersi in condizione di conoscere, io devo avere il tempo concretamente necessario per poter prendere in mano la situazione, è una necessità e questo è un approccio ineludibile della Suprema Corte ed è un punto insuperabile con cui bisogna fare i conti.

Anche la giurisprudenza di merito è dello stesso avviso, nella vicenda Teksid la Corte d'Appello di Torino – sempre in ambito di malattie professionali – rimarca questo dato per un apicale che era stato in carica un anno e nove mesi, “Si sottolinea il periodo limitato in cui l'appellante è stato amministratore delegato, anni uno e mesi nove, e come lo stesso si trovi a gestire uno stabilimento gestito da altri per almeno quarant'anni, quindi non era possibile prendere coscienza della realtà da lui amministrata ed anche solo ipotizzare cambiamenti impiantistici e tecnologici”. Ma anche l'Accusa va in questo senso ed apprezza il decorso oggettivo del tempo, non questa Accusa evidentemente, ma in altra vicenda, sempre un caso arrivato fino in Cassazione, la vicenda Pirelli a Milano, anche lì addirittura il Procuratore Generale nel ricorrere per Cassazione ha precisato di escludere quegli imputati che erano stati per breve tempo nella carica, scrive che periodi di tempo ridotti – lì erano addirittura dieci mesi – non hanno consentito ragionevolmente di valutare a pieno la situazione degli ambienti di lavoro degli stabilimenti di Viale Sarca – erano quelli di Pirelli – e quindi di poter adottare iniziative

di sorta. Ed allora, solo quando si prende compiuta coscienza della realtà e si è presa in mano la situazione si può ritenere integrato il presupposto della rappresentazione e poi iniziarsi a percorrerla la via della colpa che è fondata – lo dicevamo prima – sul dovere di riconoscere se c'è qualcosa che non va e se questo approdo vale in riferimento a questa giurisprudenza e vi dicevo prima per malattie... relativa a vicende di malattie professionali e per patologie asbesto correlate, se questo approdo vale per casi di omicidio e lesioni colpose per malattie da amianto che era ubiquitario e che in ogni caso era una criticità nota, come può non valere per due aspetti di iper dettaglio sulla cabina, ma a maggior ragione vale per le staffe fermacarro – poi farò un riferimento dopo – su aspetti operativi o legati a contenuti o gestioni di procedure in aree dello stabilimento lontane dalla direzione e diversissime dall'area o – meglio – dalla funzione di qualità del prodotto finito di cui l'Ingegnere Buffo si è sempre e solo occupato fino alla parentesi di quei cinque mesi e mezzo di direzione. Ed allora, in un contesto di questo tipo, Buffo cosa fa? Fa quello che credo farebbe chiunque di noi si trovasse catapultato in situazioni di responsabilità indubbiamente onerose, vuole rendersi conto della situazione. Come mi rendo conto? Innanzitutto delego, delego per la naturale complessità della struttura, vi diceva lui stesso nel corso del suo esame, ma ve l'ha ricordato poco fa l'Avvocato Sassi, c'erano 52 riporti funzionali diretti, quindi voi immaginate se in direzione ogni giorno io devo sentire o voglio informarmi su 52 linee dirette, devo dedicare cinque minuti o dieci minuti a persona, se ne va la giornata di lavoro solo ad ascoltare 52 persone ed è per questo che delega, delega anche perché nelle circostanze concrete doveva occuparsi essenzialmente della gestione dell'area a caldo e la delega che lui emana nei confronti dei capiarea è totale, sia per i profili operativi che per quelli gestionali. Lui ve lo ha detto in esame, all'udienza del 09 febbraio 2019: “Avevo delegato sia la responsabilità della gestione degli impianti, sia gli aspetti della sicurezza, quindi delle verifiche, al responsabile della sicurezza – l'RSPP – quindi io avevo dato queste deleghe proprio perché loro si concentrassero su queste attività, ma come direttore non ho avuto informazioni specifiche” in merito a quello che il Pubblico Ministero gli aveva chiesto e ribadisce “Io avevo delegato questa responsabilità sia al Colucci per la parte operativa sia all'Ingegnere Palmisano per la parte che riguarda la sicurezza”, Palmisano è l'RSPP.

Fatte queste precisazioni sulla rilevanza fondamentale del tempo e di come io mi trovo a reagire quando vengo immerso in una realtà così difficile, adesso vorrei tracciare alcune linee, alcune precisazioni preliminari sulle imputazioni e sulle condotte contestate a Buffo, vediamo brevemente il capo d), cioè l'infortunio al movimento ferroviario e qui c'è un problema capitale direi perché non c'è alcuna specifica contestazione in merito alle

azioni asseritamente omesse da Buffo, perché si tratta – il discorso delle staffe fermacarro, lo ha ripetuto il Pubblico Ministero ancora in requisitoria – di aspetti prossimi e talmente vicini all'area operativa, diciamo alla possibile fonte di rischio e talmente lontani da Buffo che aveva delegato e confermato la delega all'Ingegnere Colucci che era in quella posizione di responsabile di area MOF da quindici anni, quindi oltre ad essere iper esperto in generale, era iper esperto di quella area specifica, bene, rispetto a questo, al capo d) che infatti viene contestato solo come omicidio colposo, non c'è alcun riferimento al contributo concorsuale che Buffo avrebbe dato rispetto al fatto tipico di reato, ancorché – per carità – formalmente l'imputazione reciti come direttore di stabilimento e poi ciascuno per la parte di sua competenza, quindi diciamo sconfiniamo nella genericità, ma non c'è alcuna contestazione diretta. Diverso è per l'infortunio invece che ha riguardato Zaccaria e gli altri due gruisti, che invece è strutturato diversamente perché c'è un 437, una omissione dolosa di cautele antinfortunistiche con l'omicidio colposo e qui la contestazione è incentrata sull'aver consentito l'uso di apparecchi non idonei, avere omesso il ripristino dell'efficienza delle apparecchiature di sollevamento che risultavano in esercizio da oltre trent'anni ed erano in pessimo stato di manutenzione. Ci torneremo più avanti in dettaglio sul 437, adesso mi preme darvi alcuni flash: uno, la contestazione non parla di omesso ripristino del perno di bloccaggio cabina – come poi il Pubblico Ministero ha fatto in discussione, diciamo correggendo il tiro – ma di omesso ripristino dell'efficienza delle gru, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, perché il perno di bloccaggio cabina è una componente minima – poi vedremo, ma ve lo ricorderete – che non è segnalata neanche nel manuale di uso e manutenzione della gru e che in ogni caso non ha nulla a che vedere con l'efficienza della macchina nel suo complesso, non è un dispositivo di esercizio, non è un dispositivo di emergenza; secondo punto, il perno non è neanche un dispositivo rilevante ai fini della dinamica del fatto, perché non ha una funzione prevenzionistica, quella richiesta dal 437 e quindi è estranea quella componente dalla macchina dallo spettro del fatto tipico del 437 ed in qualche modo questo – forse in maniera involontaria – lo riconosce lo stesso Pubblico Ministero perché dice, ha detto in requisitoria che quando c'è un tornado o un evento meteo avverso la regola cautelare è “non devi salire sulla gru”, quindi se questa è la regola cautelare il fermo di bloccaggio cabina è irrilevante; terzo, l'omesso ripristino non è un'omissione dolosa di cautele, perché si ha una omissione dolosa – dolosa – quando rimuovo una cautela o non la inserisco od ometto di collocarla se so che quella cautela manca. Per conoscere quella circostanza devo avere il tempo di potermela rappresentare, la contestazione è a titolo di dolo, quindi a maggior ragione la rappresentazione è un momento fondamentale nella

disamina del fatto tipico e nella proiezione che io ho del fatto, io soggetto agente ho del fatto e devo quindi conoscere e voler rimuovere od omettere quel ripristino. Buffo non conosceva e non poteva conoscere la circostanza del perno bloccaggio cabina, un dettaglio talmente irrilevante che non era neanche indicato nel manuale di uso e manutenzione, che comunque non spetta al direttore vedere, sarebbe come pretendere che il direttore guardasse i manuali di istruzione, ma non solo di tutte le macchine, di tutti gli apparecchi, elettrici, meccanici, tutti, un onnisciente, manuale di uso e manutenzione che è redatto da chi la macchina la produce e ha la migliore conoscenza di quel dispositivo e quindi si pretende di fatto dal direttore e da Buffo un grado di dettaglio che ha soltanto il costruttore.

Occorre poi sgombrare il campo da due note di colore che il Pubblico Ministero richiama in contestazione, ma che sono del tutto irrilevanti, in riferimento all'esercizio della gru da oltre trent'anni non rientra in alcun modo nella fattispecie al 437 perché è come se il Pubblico Ministero dicesse: "Tu hai guidato una macchina, una automobile del 1975, hai investito un pedone perché il sistema frenante non funzionava". Noi cosa riterremmo rilevante? L'efficacia del sistema frenante. Non ci interessa se la macchina ha la vernice scrostata, la tappezzeria rotta, se non ha lo specchietto retrovisore, se non ha la cintura di sicurezza perché non l'hanno adattata, non ci interessa, se è arrugginita – vedremo poi la suggestione di Orlando sulla ruggine, eccetera, sulla macchina – è irrilevante, quindi che fosse in esercizio da oltre trent'anni la macchina è perfettamente irrilevante.

L'altra nota di colore che va eliminata è l'assenza di valutazione degli studi di vita tecnica residua sulla macchina, ora a parte la circostanza che questa valutazione è stata attivata prontamente è dir poco, direi immediatamente, perché la richiesta di acquisto dello studio di vita tecnica residua di tutte le macchine del Quarto Sporgente è la RDA 44180 del 26 ottobre 2012, richiesta di acquisto, richiesta di acquisto firmata da Colucci richiedente, vistata ed approvata da Buffo e trasformata in ordine 35694 il 26 novembre 2012, due giorni prima di quel giorno sciagurato. Ora, posto che non era neanche obbligatorio lo studio di vita tecnica residua secondo quello che ci ha riferito, che vi ha riferito l'Ingegnere Donati in dibattimento, il problema è comunque superato perché l'Ingegnere Colucci ha detto: "A me non interessa un dubbio sull'interpretazione del DM11, aprile 2011, se la gru è fissa, è mobile, non mi interessa, io non conosco l'area, ho necessità di capire se c'è qualcosa che non va, perché non conosco, ma a prescindere dal fatto che ci siano o meno criticità, io devo conoscere, vengo dal MOF, entro in IMA, devo capire quali sono le coordinate entro cui mi devo muovere". La prima cosa che si verifica qual è? La revisione delle gru e le gru erano state revisionate dallo SPESAL –

non da una società privata – nel luglio del 2012, quindi in ogni caso questo tema è superato perché Colucci lo ha attivato, Buffo lo ha approvato ed è stato tradotto in ordine prima dei fatti, ma ancora di più è superato e quindi è irrilevante, quindi è una nota di colore il fatto che il Pubblico Ministero dica: “Ah, mancava lo studio di vita tecnica residua” perché l’esito di quello studio ha trasformato in ordine e quindi diciamo così ha appaltato prima, ma ha eseguito dopo, perché nel frattempo la gru è crollata, ha dato esito positivo, favorevole, cioè nello specifico la gru DM5 aveva ancora una notevole vita residua; il braccio aveva 1.300.000 cicli, la struttura quasi 380.000 cicli di lavorazione, cioè ci hanno detto più o meno tre anni.

Da ultimo, occorre sgombrare preliminarmente il campo anche da un’altra suggestione del Pubblico Ministero, cioè il fatto che il DM5 è stato coinvolto e – diciamo così – travolto, caduto a mare nel luglio del 2019 per un altro fenomeno e qui è suggestione pura, da un punto di vista formale perché è fuori dall’imputazione, quindi è perfettamente inutile, se non per suggestionare, poi perché è una classica suggestione con il senno di poi, che a voi non serve e poi perché tende a banalizzare e semplificare mescolando e giusto apponendo i due fatti, i due episodi quando invece sono diversissimi perché è diverso lo scenario, è diverso il fenomeno meteo – e l’ha spiegato Miglietta – sono diversi i carichi di vento, è diversa la dinamica complessiva, sono diversi gli effetti. Nel 2019 la gru, il DM5 è andato a finire in mare.

Quanto invece ai capi f) e g), stando alla contestazione invece Buffo avrebbe omesso due tipologie di condotte: la prima, non avrebbe individuato fonti di pericolo e valutato utilmente rischi specifici; la seconda, insieme agli altri imputati non avrebbe dotato i lavoratori di apparecchiature idonee e qui la gru è inidonea – dice la contestazione – perché il respingente di fine corsa è difforme, non aveva ricevuto la manutenzione idonea, ma abbiamo visto che la manutenzione ci interessa poco, almeno ai fini del 437, e a questo il Pubblico Ministero aggiunge una contestazione sulla violazione degli obblighi informativi e formativi per i lavoratori sul fermo antiuragano e sulle ganasce antibufera. E qui piccola postilla sulle ganasce antibufera, anche questo è un aspetto del tutto irrilevante rispetto alla verifica dell’evento di infortunio, tant’è vero che la stessa parte descrittiva della dinamica dell’infortunio ai capi f) e g) non cita le ganasce antibufera e non può citarle perché noi stiamo parlando della cabina che correva sulla via di corsa, sul braccio mobile, quindi le ganasce antibufera invece sono al livello del piano dove ci sono i binari su cui scorre la struttura della gru.

Questa tipologia di condotte che da ultimo vi ho rappresentato, cioè non dotare i lavoratori di apparecchiature idonee, profili formativi, informativi, eccetera, sono tutti ambiti oggettivamente coperti dalla delega che l’Ingegnere Buffo rilascia in favore del capoarea

IMA Ingegnere Colucci e dell'Ingegnere Palmisano. Se voi vedete alle slide 122 e 123 che avete davanti, la delega viene rilasciata all'Ingegnere Colucci e sono evidenziati i passaggi tra cui ad esempio attuare tutte le misure di sicurezza ed igiene del lavoro previste dalle normative sopra citate, rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti – che poi a sua volta attendeva a compiti del capo reparto, eccetera – i sopraccitati nominati procuratori speciali assumono la qualifica di delegato per la sicurezza e per la tutela dell'ambiente e a questo seguono pieni poteri decisionali e gestionali ed ampia autonomia di spesa, sappiamo che l'Ingegnere Colucci aveva un'autonomia di spesa di 1.000.000 di euro. Infine, ai predetti procuratori speciali sono conferiti poteri di iniziativa, organizzazione, gestione e controllo.

Il milione di euro di spesa che è il budget assegnato a Colucci, conferito a Colucci, è stato ampiamente utilizzato, è stato anche sforato con richieste di acquisti, interventi che sono stati sempre avallati dalla direzione, per cui anche sotto questo profilo non c'è alcun rimprovero che si possa fare a Buffo. Quanto alla delega a Palmisano, con la stessa delega di funzioni l'Ingegnere Palmisano che era già responsabile nell'ambito del sistema gestione e sicurezza, viene nominato responsabile di una serie di compiti operativi relativi alla redazione di documenti e procedure, trasmissione di rapporti periodici sulle prestazioni del sistema gestione sicurezza alla direzione di stabilimento ed era una figura importante perché Palmisano era anche RSPP, cioè il principale collaboratore del datore di lavoro per la valutazione dei rischi. I compiti dell'RSPP sono normativamente disposti, c'è l'Articolo 33 del Testo Unico 81/08, è lui che provvede ad individuare i fattori di rischio, a valutare i rischi e ad individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, quindi è il coadiutore principale.

Peraltro, lo stesso Palmisano era anche espressamente delegato a tutte le procedure rilevanti ai fini della sicurezza e del sistema di gestione sicurezza e quindi anche ai piani di emergenza, piani di emergenza che rientrano nelle misure generali di tutela previste dall'Articolo 15 del Testo Unico e che quindi erano anche esse delegate. Non risultano quindi documenti da cui emerga che il direttore Buffo abbia ricevuto informazioni in merito al tema della rilevanza di eventi meteo avversi rispetto al sistema di sicurezza ed alle procedure in essere, la cui revisione ed aggiornamento spettava ad altre funzioni e ha quindi ritenuto legittimamente che si trattasse di una funzione presidiata e di una fonte di rischio considerata e gestita.

Ora, andando più nello specifico sui capi di imputazione f) e g) che sono a titolo di colpa, sono contestati a titolo di colpa, dobbiamo porci il problema e procedere con attenzione a capire come sia possibile gestire fenomeni naturali che fino a qualche tempo fa erano

considerate delle forze assolutamente incontrollabili ed ingovernabili ed invece oggi vengono considerate di fatto una conseguenza di decisioni umane, quantomeno per gli effetti. Allora, per esprimere e – come dire? – compensare, mettiamo così, il senso di inadeguatezza che si ha quando ci si vede rivolgere contestazioni di questo tipo io credo che ci sia una sola possibilità, come faccio io a valutare degli eventi meteo avversi? Chi me lo dice? Il mio buonsenso? Non credo, ce lo dice la scienza e di qui siccome nel caso concreto si pretende dal singolo individuo di prevedere la degenerazione di venti forti in tornado e quindi di arrivare dove la scienza e le previsioni non sono arrivate, di qui il Pubblico Ministero fonda la contestazione di colpa per negligenza ed imperizia. E torniamo, quindi, a quella che vi avevo accennato prima essere la regola cautelare con la quale dovremmo misurarci, cioè la regola giusta secondo il Pubblico Ministero, se l'operatore è in cabina ed il tornado si sta abbattendo improvvisamente, deve abbandonare la macchina – questo direi che è anche abbastanza di buonsenso – però non deve dimenticare di apporre il fermo, il perno di bloccaggio cabina prima di scendere e ricordate che tutti i testimoni più o meno hanno detto che per scendere da quelle gru servono circa venti minuti, questa regola è una regola che impone lo SPESAL; l'altra, la regola sempre cautelare per un altro scenario, cioè se hanno previsto che ci sia il tornado non devi farlo neanche salire l'operatore, è – diciamo così – la regola alternativa. Ma torniamo un attimo alla prima, l'operatore va su in cabina, ci sono venti entro il limite di esercizio della macchina, però se vanno oltre devo attuare queste regole comportamentali, quindi se il vento forte degenera in tornado io non devo abbandonare la cabina e scappare via – come ha fatto Morrone per intenderci – no, devo aspettare, devo fermare, devo inserire il fermo – vedremo poi dopo le tolleranze, eccetera, eccetera – e solo dopo che ho bloccato la cabina scendere, regola che – ripeto – impone lo SPESAL perché ce lo dice Di Summa, Di Summa è stato appositamente esaminato dal Pubblico Ministero all'udienza del 25 ottobre, lo trovate a pagina 35 e lui dice: “Ma loro ci avevano mandato una procedura, ma noi non ritrovavamo l'elemento che dovesse essere invece necessariamente inserito il perno bloccaggio cabina e gliel'abbiamo fatto modificare”, quindi attualmente questa è la regola cautelare. Ora il punto è proprio questo, che nessuno sapeva di quel tornado, il bollettino meteo nulla prevedeva a riguardo, quel tornado si è formato – e lo vedremo – improvvisamente e si è immediatamente abbattuto sul Quarto Sporgente colpendo la cabina DM5 che era la prima in fila al Quarto Sporgente. Tutto il resto poi, la mancata gestione dell'emergenza che il Pubblico Ministero pure ha riferito, si tratta anche qui di note di colore che non c'entrano niente rispetto all'evento e non sono neanche contestate.

Tornando però alla regola cautelare, non basta che la regola sia violata perché possa essere mosso un rimprovero a titolo di colpa, non basta, non è automatico, “hai violato la regola, quindi sei in colpa”, non coincide la cosa e perché non coincide? Perché il fatto che l’evento si verifichi non costituisce la prova che la regola cautelare è stata violata, bisogna valutare una serie di elementi, tra cui – ad esempio – valutare le condizioni del soggetto agente e su questo è fondamentale avere in mente l’insegnamento della cassazione che da ultimo si va pronunciando in materia di colpa, perché scrive – e mi riferisco a Cassazione 12175 del 2017 – “Il tentativo di rendere personalizzato il rimprovero all’agente attraverso... cioè è necessario rendere personalizzato il rimprovero all’agente attraverso l’introduzione di una doppia misura del dovere di diligenza che tenga conto non solo dell’oggettiva violazione di norme cautelari, ma anche della concreta capacità dell’agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali”. Quando si apre alla verifica della colpa in senso soggettivo e si discute della prevedibilità non si fa più riferimento ad un agente modello ideale, ma proprio all’imputato, all’agente concreto, cioè all’Ingegnere Buffo, è della prevedibilità da parte di questi che si tratta, è dell’agente concreto che vanno valutate le reali condizioni di operatività.

C’è un’altra sentenza che vorrei citarvi che è sempre di Cassazione, 32507 del 2019, che credo sia illuminante rispetto al fatto concreto ed al grado di conoscenza esigibile, il caso riguardava la morte di un netturbino, operatore ecologico, che anziché... faceva il suo giro con i suoi colleghi per raccogliere, per svuotare i bidoni, anziché salire – una volta fatto lo svuotamento diciamo porta a porta – nella cabina del mezzo, si attaccava, si appendeva ad una staffa che era posta sulla parte posteriore del camion. Questa era l’imputazione, per di più c’era una indicazione che vietava questa operazione nel libretto di uso del veicolo, quindi già siamo su un piano diverso dal nostro, ma più cautelativo perché noi invece con l’indicazione sul fermo nel nostro manuale dalla DM5 neanche ce l’abbiamo, ma è importante perché la Cassazione scrive “E’ vero che il Giudice a quo ha evidenziato che quella di aggrapparsi al mezzo, pur in assenza delle pedane, e perfino di lanciarsi verso lo stesso aggrappandosi alla staffa era secondo quanto è emerso con chiarezza dall’istruttoria una deprecabile prassi, ma da ciò non può inferirsi che la Romano era la datrice di lavoro, fosse a conoscenza di tale prassi o l’avesse consapevolmente ignorata, infatti dalla circostanza che i capisquadra in quanto presenti sui mezzi non potessero non essere a conoscenza di tale prassi o addirittura l’avallassero, non può desumersi che essi ne avessero resa edotta la datrice di lavoro. In giurisprudenza si è infatti posto in evidenza che il rapporto di dipendenza del personale di vigilanza dal datore di lavoro non costituisce di per sé prova né della conoscenza, né

della conoscibilità da parte di quest'ultimo di prassi aziendali più o meno ricorrenti contrarie alle disposizioni in materia antinfortunistica e quindi la condotta omissiva non può essere ascritta laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza della prassi elusiva o che l'avesse colposamente ignorata".

Allora, dico questo, faccio riferimento a questa sentenza anche perché nella requisitoria del Pubblico Ministero ci sono stati alcuni riferimenti a prassi in essere che evidentemente erano state seguite anche successivamente al sequestro, ma di quelle prassi eventualmente poteva essere a conoscenza il precedente responsabile dell'area, non certamente il nuovo capoparea, non certamente il nuovo direttore. Ma siccome voi dovete fare la vostra valutazione sulla base di quella che è la realtà che poteva essere percepita da Buffo al momento della condotta che gli viene contestata, dobbiamo interrogarci se ci siano o meno dei segnali di allarme che potessero in qualche modo allertare in questo senso perché, se così non fosse, l'agente modello concreto – Buffo – non sarebbe tenuto esclusivamente ad individuare una rischiosità conosciuta e quindi che doveva riconoscere, ma verrebbe chiamato a cercare dei rischi che sono ignoti e questo non viene richiesto al soggetto agente.

Partiamo allora dal punto in cui il Pubblico Ministero ha concluso, il Pubblico Ministero in requisitoria all'udienza del 17 febbraio dice: "Gli imputati Buffo e Colucci, sebbene subentrati nella posizione di garanzia nell'estate del 2012, avevano comunque avuto la materiale possibilità di verificare la sicurezza delle gru, di valutare i rischi e di rimuoverne le fonti di pericolo ed avrebbero dovuto pertanto immediatamente attivarsi in questo senso", peraltro parliamo di persone che da decenni rivestivano ruoli apicali all'interno dell'azienda di cui, quindi, quindi conoscevano perfettamente le problematiche e gli intendimenti. Quindi, secondo il Pubblico Ministero, costoro e Buffo in particolare tutto sapeva, tutto poteva riconoscere, tutto doveva fare, anche in relazione a quella gru, a quel perno, a quei respingenti di fine corsa, non è così, non basta questo a fondare una responsabilità, uno deve interrogarsi, deve porsi delle domande giuste per avere le risposte altrettanto giuste, occorre provare cosa sapeva Buffo, analizzare cosa poteva riconoscere se c'erano dei segnali d'allarme e – se sì – se c'era qualcosa da fare, se c'era da assumere azioni correttive, sennò no, in assenza di segnali di allarme non scatta la violazione della regola cautelare.

Perché si parla di indicatori di rischio? Perché – l'abbiamo detto prima – il rimprovero al soggetto attivo che viene imputato a titolo di colpa è basato sulla valutazione del suo bagaglio conoscitivo, di quello che uno sa rispetto a quella realtà e questi segnali di allarme devono basarsi evidentemente su delle evidenze empiriche, dei dati materiali perché devono manifestarsi o prima o durante il periodo in cui io assumo il mio ruolo,

in assenza di questi segnali di allarme io non ho possibilità di selezionare il rischio – o meglio – di selezionare tra i rischi e dovrei quindi valutarli tutti, tutti, indistintamente, dovrei valutare l'onda alta, il tornado, il ciclone, l'uragano, la caduta di asteroidi. Perché ci sono dei rischi che noi valutiamo ed altri che invece ci fanno sorridere? Perché immagino che se uno venisse da voi a dire: “No, qui dobbiamo valutare la caduta di asteroidi” credo che tutti quanti rideremmo, tranne che, tranne nel caso in cui fosse caduto un asteroide, allora forse un qualche problema ce lo dovremmo porre.

Ed allora se noi vediamo la realtà di quel fatto, di quell'evento del 28 novembre del 2012, noi ci rendiamo conto che quel tornado lì fino a quel momento era un rischio silente, inespresso, non si era verificato prima, fino a quella tragica giornata del 28 novembre. Allora se è vero che io devo valutare i rischi possibili in concreto, devo pormi un limite in qualche modo per ritenere accettabile e valutabile un rischio, ma il limite – vedete – non è quello che ci dà il Pubblico Ministero, perché il Pubblico Ministero cita una relazione dei custodi, del 21 giugno 2013, relativa all'analisi di rischio nell'ambito del sistema gestione e sicurezza, l'ha citata in requisitoria e ricorderete che ha fatto un riferimento a rischi che si attestano a valori intorno a dieci alla meno sei occorrenze/anno, dieci alla meno sei occorrenze/anno significa che il Pubblico Ministero considera straordinari eventi che si verificano una volta ogni milione di anni, quello è l'evento straordinario. Questo però non è un evento straordinario, cioè è un evento unico perché nell'ultimo milione di anni effettivamente si sono verificate una serie di circostanze, ci sono state quattro o cinque glaciazioni, eppure noi non abbiamo nello scenario di rischio il rischio glaciazione, dovremmo considerarlo forse, se quello fosse il criterio, quindi nessun evento sarebbe straordinario nella prospettiva del Pubblico Ministero. Forse potrei pormi il problema del rischio ghiaccio, ma me lo porrei se avessi una gru in Norvegia, dove il ghiaccio c'è, dove c'è un clima diverso, a Taranto invece il problema del ghiaccio non c'è ed in verità non c'è neanche il problema dei tornado, non c'è uno scenario di rischio, non è una terra di tornado. Ed allora quello che si richiede al datore di lavoro non è un dovere illimitato di conoscenza perché sennò andremmo a finire in una colpa per assunzione, in una colpa da posizione che evidentemente è inammissibile, ma un dovere di conoscenza in base ai segnali d'allarme oppure un dovere di conoscenza che è fondato sul coinvolgimento di necessarie professionalità per la conoscenza di rischi palesi o di rischi silenti che è il senso per cui io datore conferisco la delega, proprio perché non posso sapere tutto mi avvalgo dei collaboratori o di professionisti esterni o delle RSPP. Allora se io tengo in debito conto questo complesso di elementi posso valutare un rimprovero a titolo di colpa in base a segnali d'allarme e mi ricordo – perché ricordo bene questa vicenda avendola seguita

all'inizio – che proprio nel caso ThyssenKrupp c'erano dei segnali di allarme che le coorti hanno valorizzato come sintomatici ed indicativi, chiaramente indicativi di un rischio che era stato portato a conoscenza del datore di lavoro e che il datore di lavoro aveva scelto di non considerare. Vedete quante cose ci mancano? La conoscenza da parte di chi è più vicino alla fonte di rischio, la comunicazione al datore, la scelta da parte del datore. Lì, nel caso di Torino, c'erano state precise indicazioni su fattori di incendio che potevano innescarsi da parte di funzioni interne, sollecitazioni ad installare impianti di spegnimento, di estinzione su quelle linee ed in particolare c'erano state valutazioni del Working Group Stainless della casa madre, c'era stata la valutazione critica rispetto ai profili di antincendio da parte degli assicuratori di Axa ed allora sì, tu hai dei segnali, questi segnali sono noti, in quel caso il datore era l'amministratore delegato Espenhahn, tu fai una valutazione e scegli di rinviare, barrando sul piano budgetario l'installazione di quella linea a quando la macchina, a quando la linea produttiva fosse stata trasferita da Torino a Terni. Allora lì, lì hai tutto, hai la conoscenza del problema, della criticità quantomeno, la comunicazione al datore, la presa di consapevolezza del datore, la scelta del datore, quelli sono segnali d'allarme che qui a Taranto non ci sono.

Rispetto a questo, c'è... oltre ovviamente alle Sezioni Unite ThyssenKrupp vorrei citarvi od indicarvi quantomeno quest'altra sentenza di Cassazione, 39283 del 2018, dove la Corte scrive: "Pur attribuendo al ricorrente una responsabilità omissiva che si è estrinsecata nella mancata attivazione dei suoi poteri di vigilanza e di intervento rispetto alla preoccupante situazione locale dell'impianto – e qui già siamo fuori dal nostro caso, ma non è questo il punto che ci interessa perché Buffo non sapeva da un lato e per quello che era nei suoi poteri di vigilanza ha vigilato, lo vedremo dopo – ha nel contempo dato atto in sentenza di un assoluto difetto di flussi informativi provenienti dalle unità operative esistenti nello stabilimento nei confronti dei vertici, quindi pur avendo rimarcato che non erano state effettuate adeguate verifiche – nel nostro caso invece sappiamo che le verifiche c'erano perché erano state revisionate le gru a luglio ed era stato comunque avviato l'iter per lo studio di vita tecnica residua – erano del tutto mancate le necessarie comunicazioni da parte delle unità operative riguardanti gli inconvenienti registrati" ed in quel caso la Cassazione ha annullato la sentenza dicendo: "La Corte non ha spiegato come si concilia l'addebito individuato a carico del datore, cui è attribuita la colpa di non aver avviato verifiche sulla sicurezza dell'impianto – e noi abbiamo anche quello – con l'assenza di comunicazioni riguardanti gli inconvenienti registrati dall'impianto", se non me lo dice il capoturno, il caporeparto, il

capoarea, l'RSPP, io datore come faccio a sapere se su quell'impianto che sta a cinque chilometri di distanza dalla palazzina di direzione c'è qualcosa che non va?

Quindi l'agente deve avere come punto di riferimento il percepito, non il percepibile, perché sennò non... viene svuotato il senso della sua possibilità di attivarsi, se non ricevo quindi segnali d'allarme il mio dovere di conoscenza non scatta, non può scattare, o io lo so e lo so di mio, ma me lo devi provare, o se non lo so qualcuno deve dirmelo, perché sennò io non posso attivarmi. Allora vediamo se e quali segnali di allarme abbiamo nel caso concreto, in realtà mancano dei segnali di allarme ex ante, quindi prima del novembre 2012 c'era qualcuno che mi aveva detto, come a Torino, "Stai attento a quell'impianto perché c'è il rischio che si inceppi qualche meccanismo e parta la scintilla che fa partire l'incendio"? No, non abbiamo niente. Prima del novembre 2012 non si è mai verificato alcun infortunio agli impianti marittimi legato alle operazioni sulle gru, prima del novembre 2012 non si è mai verificato un evento meteo simile a quello che si è verificato il 28 novembre del 2012, prima di quell'evento non risulta alcuna segnalazione di inadeguatezza o insufficienza del documento di valutazione rischio delle procedure operative, non mi arrivano informazioni dalle figure competenti, non mi arrivano neanche da soggetti terzi perché anche la A.S.L. e Di Summa ha detto rispondendo su questo punto che conosceva l'ambiente di lavoro e che vi accedeva da lungo tempo, neanche alla A.S.L. sono mai venuti dubbi, allora perché dovevano venire a me se nessuno me lo dice? Quali sono i campanelli d'allarme che io ho? Quindi non ci sono fattori di rischio espressi, ma questa assenza di informazioni non consentiva neanche di percepire eventuali segnali presenti, ma inespressi, perché non c'erano a conoscenza di Buffo.

Vediamo allora che cosa percepisce l'Ingegnere Buffo. Innanzitutto non ha alcuna percezione diretta delle criticità, l'abbiamo visto, l'abbiamo detto, per di più le macchine portuali risultavano revisionate a luglio ed aveva delegato in toto all'Ingegnere Colucci lo svolgimento poi delle verifiche poi concretizzate anche con lo studio di vita tecnica residua, sapeva però che c'era stato un notevole incremento dei costi di manutenzione, ve l'ha detto lui stesso nel corso dell'esame ed anche dei controlli sulle macchine e questa cosa era stata valutata ovviamente con favore. Ma questo dimostra che Buffo come delegante ha adempiuto in maniera compiuta all'obbligo di vigilanza ed in particolare di alta vigilanza che spetta al delegante. Vi ha detto Buffo in sede di esame: "L'Ingegnere Colucci mi riferiva periodicamente delle attività ed io mi rendevo conto perché vedevo questi costi che lievitavano, io ero informato periodicamente, gli avevo dato una delega piena che lui aveva accettato, ero informato periodicamente di quello che lui faceva, dividevo le attività che lui faceva ed avevo anche una dimostrazione

di quello che faceva, perché io poi firmavo e vedevo queste spese”, quindi l’obbligo da parte di Buffo di esercitare il controllo di alta vigilanza è stato assolto e su questo va precisato anche che la giurisprudenza ha concretizzato l’esercizio dell’obbligo di alta vigilanza dicendo che non è necessario ingerirsi momento per momento, in ogni singolo segmento, delle attività poste in essere dal delegato, quindi io devo accertarmi che il delegato lavori secondo quelle che sono le funzioni che gli ho attribuito. Se il delegato svolge richieste di acquisto, ordini sullo studio delle macchine, eccetera, eccetera, eccetera, quello che abbiamo detto, io controllo che questo processo venga eseguito, non devo pormi il problema io delegante di verificare se il perno c’è o non c’è. Questo ovviamente lo dice la Cassazione che non è richiesto il controllo momento per momento, segmento per segmento, troverete ovviamente la giurisprudenza indicata poi in memoria, perché questo è logico anche, perché sennò che senso ha delegare se io delegante devo verificare che tu hai sostituito i bulloni? Io ti delegherò a dire “Controlla che la macchina sia in regola”, poi cosa fai e cosa non fai rientra nel tuo campo della delega e così poi a scalare anche i livelli successivi evidentemente ed in più Buffo non aveva ricevuto alcuna segnalazione dai delegati o da altri. Rispetto a questo nella vostra slide 124 trovate i passaggi che proprio evidenziano nella delega la necessità che il delegante riceva – se ve ne sono – delle segnalazioni, quindi il discorso dei segnali d’allarme da questo punto di vista non è solo una richiesta – o meglio – ormai richiesta necessitata da parte della giurisprudenza, ma lo troviamo anche riflessa nel caso concreto la necessità che a me delegante, a me datore venissero date le informazioni rilevanti. Non leggo i passaggi, li trovate cerchiati in rosso, ma la necessità di ricevere informazioni è chiaramente individuata.

Ma non ci sono neanche segnali che avrebbero potuto allarmare neanche con il senno di poi perché abbiamo visto che lo studio di vita tecnica residua è stato favorevole, quindi se anche fosse stato svolto, eseguito prima del fatto io non avrei avuto informazioni diverse da quelle che ho avuto dopo, quindi quand’anche uno volesse dire “No, lo studio di vita tecnico... per me è irrilevante”, ma quand’anche si volesse insistere sulla sua rilevanza non andiamo da nessuna parte perché non mi avrebbe in ogni caso dato alcun campanello d’allarme. Facciamo un esempio concreto: l’Ingegnere Orlando nella sua relazione – pagina 135 – afferma: “Sono molto diffuse le tracce di ossidazione su tutta la carpenteria della gru che sebbene integra dal punto di vista strutturale, necessita di un significativo intervento di sabbiatura e verniciatura finalizzato alla conservazione strutturale dei manufatti metallici come esistenti”. Allora da questo passaggio noi ricaviamo due informazioni fondamentalmente: una, che lo scaricatore era integro dal punto di vista strutturale; due, che per quanto riguarda il livello di ossidazione lui si

limita, il consulente del Pubblico Ministero si limita ad una descrizione sommaria, senza valutare l'entità e suggerisce interventi superficiali, cioè sabbiatura e verniciatura, per conservare strutturalmente i manufatti come esistenti, quindi come esistenti andavano bene. La conclusione qual è? Che lo stesso Orlando ritiene, quindi, che quelle condizioni non implicassero situazioni di pericolo in merito almeno agli aspetti strutturali, a riprova dell'irrilevanza e di quella suggestione che vi dicevo, viaggio su una macchina del '75, faccio l'incidente per il difetto del sistema frenante e tu vieni a dirmi: "Ah, ma hai la vernice scrostata", non c'entra niente.

Allora, l'analisi che Orlando non ha fatto l'ha fatta però l'Ingegnere Donati, che – e siamo alla slide 125 – nelle conclusioni del rapporto di primo accesso sul DM5, è un rapporto del settembre 2013 successivo al dissequestro, quindi la macchina è stata verificata come studi di vita tecnica residua nel gennaio 2013, perché la verifica sulle parti strutturali ai fini della vita residua è una verifica di tipo documentale, poi viene corroborata da questa analisi che invece viene fatta in concreto sull'apparecchio a settembre 2013 dopo che la gru è stata dissequestrata. Che cosa scrive? Lo vedete nella parte evidenziata in giallo? "Le superficie strutturali che risultano visibilmente ossidate, ammontano nella peggiore delle condizioni ad una percentuale inferiore all'1% dell'intera superficie dell'elemento considerato; si fa notare che la percentuale va computata sulla base delle superfici effettivamente danneggiate e non di quelle solamente macchiate dalle colature di ruggine. A tale scopo non è stato impiegato un metodo empirico e soggettivo, quindi impreciso, ma la norma internazionale ISO 42... 4628-3 che stabilisce il metodo di valutazione che non può essere soggettivo ed arbitrario, quindi oltre a non avere alcuna incidenza o rilevanza causale – il discorso della ruggine, perché comunque la macchina era strutturalmente integra e ce lo conferma anche lo stesso Di Summa peraltro – ci dice anche – e lo vedremo tra un attimo – che il consulente... ce lo dice indirettamente perché non conosceva gli esiti della consulenza di Orlando, ma ci dà una informazione importante, ci sono dei criteri, delle norme, delle regole per svolgere le valutazioni, io non trovo nella consulenza tecnica dell'Ingegnere Orlando alcun riferimento a come abbia proceduto alle verifiche sulla ruggine. Conclusione è che segnali d'allarme né prima e né dopo l'evento c'erano e questo elimina in radice ogni possibilità di rimprovero colposo, ma anche proprio di rappresentazione in capo ad Adolfo Buffo, di quelle che erano le condizioni della gru DM5.

Questa assenza di rappresentazione travolge anche la contestazione del capo e) 437 perché travolge anche il dolo, ma prima di parlare dell'elemento psicologico di quel reato vanno spese alcune parole sulla insussistenza anche sotto il profilo oggettivo, perché la contestazione del capo e) non rientra nella fattispecie del 437 così come previsto dal

Codice Penale e perché non rientra? Voi sapete – lo dico ovviamente soprattutto ai Giudici Popolari – che il reato di omissione dolosa di cautele, cioè 437 del Codice Penale, prevede, contempla tre condotte alternative, la rimozione, il danneggiamento della cautela ed una omissiva, la mancata collocazione che sarebbe quella diciamo rilevante ai nostri fini, in ipotesi. Ma dice anche che l'oggetto materiale su cui incide quella condotta devono essere i dispositivi di cui bisogna omettere alla collocazione e questi dispositivi sono tipizzati: possono essere impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro. Quindi, se noi escludiamo i segnali che evidentemente non c'entrano niente, ci restano gli impianti e gli apparecchi che devono essere – ripeto – connotati da una specifica finalità antinfortunistica.

Ora, Thyssen ci insegna che proprio l'impianto antincendio è il paradigma dell'impianto, l'apparecchio invece solitamente sono i ponteggi, i parapetti di sicurezza, eccetera, quelli sono gli apparecchi; rispetto al nostro caso non tornano i conti, non tornano i conti perché il 437 è stato pensato quando è stato introdotto non per gestire completamente il rischio, ma copre esclusivamente e specificamente delle condotte che sono connotate da una materialità più grossolana, deve mancare un impianto, un apparecchio, non copre la mera trascuratezza nella gestione e nell'adeguamento degli strumenti. Allora, quando nel capo e) si fa riferimento – come vi dicevo – alle carenze manutentive, la carenza manutentiva non rientra nell'oggetto materiale del 437. Dov'è l'impianto o l'apparecchio mancante? Il dato – guardate – è ribadito anche in discussione dal Pubblico Ministero perché lui individua tre fattori causali nella verifica dell'evento: la mancata valutazione dello scenario di rischio, l'assenza di formazione ed informazione dei lavoratori ed il pessimo stato manutentivo, quindi voi vi rendete conto che nessuna di queste asserite omissioni rientra nei confini dell'oggetto materiale del 437 richiesto dal Codice Penale, manca l'indicazione dello specifico presidio antinfortunistico.

Allora, nel momento in cui fa rientrare la formazione, la manutenzione, la mancata valutazione dei rischi, stravolge così facendo la tipicità, stravolge la tipicità del 437 e cita tra l'altro una sola sentenza che è la 28850 del 2009 di Cassazione, dove dice “omessa collocazione equivale all'omesso ripristino” e lì già vi ho detto prima possiamo considerarlo, ma dobbiamo considerarlo anche nell'ottica della mia consapevolezza, se so perché rispondo a titolo di dolo, quella vicenda lì guarda caso riguarda cosa? L'omessa installazione di un miscelatore, cioè esattamente di un apparecchio che è richiesto dalla fattispecie tipica del 437. Ed allora dobbiamo vedere però se il perno, il bloccaggio cabina è o meno un apparecchio, perché vi si potrebbe obiettare “è un apparecchio, è una apparecchiatura”, posto che la precisazione avviene soltanto in

requisitoria da parte del Pubblico Ministero, lo menziona per la prima volta ed addirittura non sarebbe neanche il fermo di bloccaggio cabina, ma l'alloggiamento che ospita il fermo perché il fermo c'era, è l'alloggiamento che manca, lo trovo sulle altre gru, qui non lo trovo, quindi è mancante. Ed allora dice "L'omesso ripristino di quell'alloggiamento configura il reato". Ma è proprio così? No, non è così perché innanzitutto c'è un problema di prova insuperabile, sull'alloggiamento perché sia provata la consapevolezza nell'omesso ripristino deve essere provato dall'Accusa quando è stato rimosso, come è stato rimosso, da chi è stato rimosso il dispositivo ed il punto – guardate – non è irrilevante perché lo stesso consulente Ingegnere Orlando ha dei dubbi a proposito, perché ha ammesso in esame – il riferimento è a pagina 68 delle trascrizioni della sua udienza – che non può escludere che il distacco sia avvenuto durante lo stesso incidente, a causa del tornado. Quindi io mi troverei a rispondere... io, Buffo si trova a rispondere di non aver ripristinato l'alloggiamento del perno bloccaggio cabina che potrebbe essere volato via in occasione di quell'evento, quindi già dal punto di vista cronologico è impossibile un ripristino da parte di Buffo. Ma, in ogni caso, quel pezzo lì – che pure in astratto potremmo considerare in qualche modo un apparecchio – non aveva e non poteva avere uno scopo antinfortunistico. E perché non ce l'aveva? Non ce l'aveva perché, innanzitutto – ve l'ho detto da subito – era presente solo e soltanto in una tavola progettuale della macchina del 1973, non compariva nel manuale di uso della gru, né il manuale di uso della gru – adesso lo vediamo tra un attimo – conteneva un richiamo, un rinvio alla tavola progettuale, dice "C'è un dispositivo, vatti a vedere la tavola", no. Inoltre, e ve lo ha dimostrato il consulente Ingegnere Parodi, in realtà ce lo hanno detto anche poi gli altri testimoni eh, era macchinoso, occorreva tempo per trovare l'allineamento della cabina con l'alloggiamento dello spinotto, inserire lo spinotto, quindi evidentemente non risponde ai requisiti né preventivi in un'ottica di dispositivo di sicurezza e neanche di emergenza perché deve far fronte il dispositivo di emergenza ad una reazione immediata, che questo non ha se devo andare avanti e dietro con la cabina per trovare l'allineamento giusto e beccare la tolleranza di 5 millimetri. Quindi è impossibile qualificare quell'elemento lì come apparecchio e quindi siamo fuori dal punto di vista dell'elemento oggettivo del reato siamo fuori dal perimetro del 437, perché non avrebbe avuto alcuna utilità al fine di scongiurare l'evento infortunio.

Anche il profilo soggettivo – e torniamo al dolo e quindi all'assenza di rappresentazione dei segnali d'allarme a cui facevo riferimento prima – è insussistente per la contestazione del capo e), sappiamo perché conoscete la sentenza Thyssen – ve l'ha da ultimo richiamata anche l'Avvocato Sassi – quale sia il confine del dolo eventuale e vi ho detto

quali erano i segnali di allarme che in quella vicenda di Torino erano stati ritenuti significativi ai fini del dolo eventuale. Dolo eventuale che non ha retto nei gradi successivi di giudizio. Quindi non si può considerare alcuna forma davvero di possibile rappresentazione nella prospettiva di una persona che assume la carica tre mesi prima di quei fatti e deve figurarsi non conoscendo, non avendo segnali di allarme, la mancanza, ammesso che ci sia, perché abbiamo detto che lo stesso consulente del Pubblico Ministero ha dubbi a riguardo sull'alloggiamento del fermo di bloccaggio cabina. Né da ultimo, ma lo dico giusto en passant, si può considerare diciamo in maniera sommaria una derubricazione da doloso in colposo, perché il 451 il titolo di colpa riguarda tutt'altro.

Veniamo ora ad un altro aspetto che è la valutazione del rischio nel caso concreto. Perché è una delle... è uno, l'unico appunto che viene mosso a Buffo. Noi sappiamo che – perché è nelle stesse produzioni del Pubblico Ministero – ogni area dello stabilimento e anche l'area EMA è dotata, era dotata, rispetto al momento in cui è avvenuto il fatto, di specifici documenti di valutazione del rischio. Quindi c'è un DVR generale e poi ci sono i DVR di area. Il Pubblico Ministero li ha prodotti, ha prodotto il documento di sicurezza, lo trovate alla slide 126 dell'Area IMA. Questo è un documento di sicurezza che voi vedete essere redatto anche ai fini del Decreto Legislativo 272 del '99. Questa è una normativa speciale che riguarda lo svolgimento di operazioni portuali e che io mi sono peritato di andare a esaminare per capire se in ambito portuale, visto che parliamo di attività che vengono svolte appunto a mare e noi qui adesso tratteremo anche appunto degli eventi meteo, perché comunque sono fatti all'aperto e quindi sono soggetti a eventi meteo, se ci sono delle indicazioni generali relative alla gestione e alla valutazione delle condizioni meteorologiche. E, devo dire, in maniera stupefacente non ho trovato alcun riferimento alle condizioni meteo in questa normativa speciale se non all'Articolo 51, Articolo 51 che prevede la valutazione - poi adesso vi dico in che termini - delle condizioni meteo solo per le operazioni di pitturazione a spruzzo. Queste operazioni devono essere effettuate in condizioni meteorologiche idonee, secondo le prescrizioni dettate dall'Autorità Portuale o marittima, sentita l'azienda sanitaria locale competente.

Quindi, in ambito portuale, per lavorazioni che vengono fatte al vento, al mare, eccetera eccetera, l'unico riferimento alle condizioni meteo che devo valutare... Io mi aspettavo di trovare qualche – come dire? – qualche segnale più forte sulla rilevanza del meteo se lavoro al porto, e invece no, la trovo solo per le operazioni di pitturazione a spruzzo. E perché vi dico questo? Perché questo articolo ci dice anche che sono gli enti competenti, cioè l'Autorità Marittima, la A.S.L., che nel caso devono fornirmi delle indicazioni

specifiche o ulteriori a quelle che posso avere io operatore portuale. Ma questo, se ci pensate, è logico, l'Autorità Marittima conosce cento concessionari portuali, cento operatori portuali, ha un cono di osservazione molto più ampio di quello che posso avere io. Se io sono operatore portuale vernicio il mio natante, la mia barca e non ho... e non vernicio a spruzzo, neanche questo riesco a vedere.

Quindi la normativa dice: "Attenzione, sono le autorità competenti che ti devono dare le prescrizioni". E questo però mi è sembrato comunque suggestivo e interessante, suggestivo nel senso che mi suggerisce una valutazione ancorata a quello che ha detto lo stesso Di Summa. Ve l'ho richiamato prima. Di Summa dice: "Io lavoro nello SPESAL da tanti anni" - credo una quindicina, una ventina d'anni quando è venuto a deporre – "e quell'area lì IMA la conoscevo". Non hanno mai, a livello di SPESAL o di A.S.L. mosso contestazioni, prescrizioni a seguito di verifiche. Quindi, anche qui, di interventi delle autorità prima del fatto che ci occupa non c'è nessuna traccia, non c'è nessun campanello di allarme che è balenato neanche nella testa del controllore o nella testa di chi girando su tante gru portuali può avere un punto di vista certamente più ampio del mio. Perché questo è il senso poi dei controlli delle autorità pubbliche di controllo.

E allora vediamo... Perché ciò nonostante il Pubblico Ministero dice che, ritiene che non me lo dice il pubblico, ma io datore di lavoro privato devo sapere, valutare e governare anche questo rischio. Allora, vediamo cosa riporta il DVR dell'Area IMA, lo ritrovate alla vostra slide 127, sempre prodotto dal Pubblico Ministero, e vedete che c'è una sezione, la sezione 327 del documento che direi dice già tutto, basta leggerla: "L'utilizzazione all'area aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi".

Quindi nel documento... Posso? Quindi, nel documento di valutazione dei rischi non è vero che non è previsto. Attenzione, parlo di DVR perché rientra nelle competenze indelegabili del datore di lavoro, ma il dato c'è. C'è il dato del rischio legato al deterioramento delle condizioni meteo. E continua: "Si devono adottare adeguate misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi, e in particolare misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro". Quindi il DVR contiene anche il rinvio all'adozione di misure di protezione, cioè tradotte nelle procedure, da parte di chi? Dei soggetti delegati e dalle funzioni competenti. Abbiamo detto peraltro in primis l'RSPP che è mancante, è un assente in questa anomala contestazione, coerentemente col principio logico di buon senso che i soggetti più vicini alla fonte di potenziale rischio, quindi all'attività lavorativa, devono curare l'aggiornamento delle procedure e, se del

caso, poi che si devono riflettere sul DVR, e quindi curare che questi documenti siano coerenti con la situazione reale e con i concreti segnali di allarme che vengono a verificarsi. Rispetto a questo, alla slide 128 trovate anche un chiaro iter di come debbano essere gestiti poi questi segnali di allarme. Ricordiamoci sempre che erano anche riflessi direttamente nella delega. "Il documento, il DVR è consegnato a ciascun responsabile in possesso delle deleghe conferite dalla direzione di stabilimento e ciascun responsabile di area ha l'obbligo di divulgare a tutti i livelli i relativi contenuti provvedendo a fornire all'Ufficio Sicurezza le informazioni per l'aggiornamento e il mantenimento del documento".

E noi sappiamo che il capoparea manda all'Ufficio Sicurezza, l'interfaccia è dell'Ufficio Sicurezza è l'RSPP che informa poi il datore.

Veniamo adesso all'altro documento che il Pubblico Ministero produce, e cioè il piano di emergenza di reparto, che rientra nei compiti delegati all'Ingegnere Palmisano per le sue specifiche competenze in materia di sicurezza. Questo documento ci consente una precisazione importante, perché il discorso dell'emergenza riguarda anche i profili di incidenti rilevanti di cui al Decreto 334 del '99. E infatti lo stesso documento, se poi vorrete verificarlo, contiene – diciamo così – due livelli di emergenza: un'emergenza a livello generale e un'emergenza a livello di reparto. E allora vediamo, dato che l'emergenza secondo la stessa Accusa riguarda anche profili di incidenti rilevanti, che cosa scrivono gli enti preposti al controllo di quei rischi legati agli incidenti rilevanti per stabilimenti di questo tipo in merito allo scenario di condizioni meteo avverse. Peraltro questo forma oggetto di uno specifico capo di imputazione, ancorché prescritto, il capo M) lettera e. E rispetto a questo voi vedete – slide 129 – che soltanto dopo il tornado del 28 novembre viene richiesto a Ilva l'aggiornamento del rapporto di sicurezza per questo evento che il Ministero dell'Interno, cioè il soggetto principale controllore in questo ambito, definisce nuovo. Nuovo! Richiede specifici approfondimenti, riconoscendo in questo modo peraltro che il precedente rapporto di sicurezza non conteneva alcuna omissione.

Ma basta solo leggere quelle parti che ho evidenziato. E' un documento semplice, consta di una pagina soltanto. Dice: "I recenti avvenimenti che hanno interessato lo stabilimento siderurgico ha evidenziato la possibilità di eventi". Attenzione alle parole, perché nel momento in cui il controllore mi scrive: "Il recente provvedimento ha evidenziato la possibilità", evidenziato, mi sta dicendo che è solo quel recente avvenimento, cioè il tornado, che evidenzia il fattore di rischio. "Criticità conseguenti come noto ad accadimenti correlati ad anomale condizioni meteorologiche", e poi alla fine chiosa dicendo: "Siccome io considero questo fatto nuovo e la normativa mi consente per i fatti

nuovi di chiedere d'ufficio l'aggiornamento della valutazione del rapporto di sicurezza, esercito questo potere". Quindi il controllore mi dice che è un fatto nuovo e che solo quell'evento ha reso evidente, ha manifestato quella possibilità. Peraltro, questa richiesta viene rivolta anche ed estesa ad altri siti industriali, anche ad ENI viene rivolta la stessa richiesta, perché anche ENI non aveva previsto quel fenomeno, proprio perché anomalo e imprevedibile. Quindi ancora una volta non abbiamo segnali d'allarme prima del fatto neppure dalla prospettiva del Comitato Tecnico Regionale né nella Direzione Regionale Puglia dei Vigili del Fuoco.

E allora, se questo carattere di novità viene evidenziato e rimarcato dallo stesso controllore, capiamo anche quanto fosse estraneo quello scenario incidentale al perimetro del Decreto 334, e quanto suoni invece solo impressionistico il riferimento incidentale che il Pubblico Ministero ha fatto alla circostanza che i custodi non fossero stati avvisati degli infortuni occorsi. Ricorderete che il Pubblico Ministero l'ha detto, sapete anche bene che non solo sulla base di questo documento non c'entra niente col 334, perché dice è un fatto nuovo successivo, ma in ogni caso gli infortuni avvengono in aree non sequestrate e quindi fuori dal perimetro di gestione e controllo da parte dei custodi.

Vediamo adesso lo scenario del piano di emergenza che viene imposto di fatto dallo SPESAL qualche giorno dopo l'evento. Lo trovate alla slide 130. E qui trovate la regola che vi dicevo prima. Viene riflessa anche nello scenario di emergenza che rinvia alla procedura operativa di reparto e dice: "Mettere in sicurezza l'attrezzatura di sollevamento seguendo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione della macchina e le pratiche operative applicabili". Il manuale d'uso non contiene nulla sul fermo di bloccaggio cabina; le procedure operative, che sono prodotte, sono ai vostri atti, poi ovviamente avrete i riferimenti precisi, prevedono nell'iter delle manovre da fare anche di inserire il perno di bloccaggio. Allora, se questa è la regola cautelare, voi vi rendete conto – ve l'ho già detto prima – che di fatto è una regola suicida. E' una regola suicida perché è priva di efficacia, introduce una forma di condotta assolutamente inefficiente ed è anche pericolosa se superato quel limite di vento, e quindi anche in caso di tornado, io debba inserire il perno di bloccaggio cabine. Quindi, alla prova del giudizio controfattuale seguire questa regola di condotta è più pericoloso ancora che fare quello che ha fatto Morrone: scappare, aprire la porta, scappare via e scendere per le scale.

Quanto invece alle POS, ovviamente sapete bene che la redazione delle procedure di reparto non rientra nelle competenze del direttore di stabilimento, perché se andate a vedere le procedure, che sono prodotte agli atti, non trovate neanche il visto della direzione, perché è talmente lontano dai compiti della direzione, è talmente legato all'operatività del reparto che riguarda e attiene la responsabilità del caporeparto, l'Ufficio Ecologia,

l'Ufficio Sicurezza. L'Ufficio Sicurezza, l'Ufficio SIL. In definitiva, su questa parte possiamo concludere che non c'è nessun segnale d'allarme, nessuna evidenza che siano stati comunicati segnali d'allarme al direttore Buffo, nessun elemento che potesse fargli ritenere la necessità di dire a qualcuno dei suoi delegati competenti: "Rivedete determinati scenari di rischio", in relazione a determinati fenomeni, cioè a quelli meteo avversi e in particolare a quello della degenerazione in tornado. Sappiamo – ve l'ho mostrato – che il DVR prevedeva il rischio di condizioni meteo avverse, con rinvio alle misure di protezione e alle procedure di competenza di altri soggetti e di altre funzioni. Il rischio era stato comunque gestito dalle funzioni competenti con le procedure, con l'ordine di servizio, lo scenario incidentale non è stato mai considerato critico dallo stesso Comitato Tecnico Regionale, sebbene sia l'organo esperto al massimo grado, e solo dopo il fatto il Comitato Tecnico Regionale ha qualificato come nuovo quell'evento lì, e infine abbiamo detto quella regola cautelare è pericolosa e non avrebbe in ogni caso evitato l'evento mortale, anzi direi avrebbe probabilmente favorito, avrebbe rischiato di favorirlo.

Adesso io passerei all'ultima parte che invece riguarda alcuni aspetti tecnici legati alla dinamica di quel...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, diciamo siamo vicini alla fine di quel tempo che lei stesso aveva indicato, diciamo una ventina di minuti ce la fa?

AVVOCATO V. IPPEDICO – Spero di farcela.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora andiamo.

AVVOCATO V. IPPEDICO - Se preferite fare una pausa di cinque minuti, cinque.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, no. Avvocato, noi no, se lei vuole fare una pausa...

AVVOCATO V. IPPEDICO – No, no. Allora, qui una precisazione si impone, perché adesso tratterò, cercherò di trattare rapidamente questi aspetti, ancorché non riguardino minimamente la posizione dell'Ingegnere Buffo e il suo punto di osservazione. Lo faccio semplicemente perché li ho affrontati in istruttoria esaminando... esaminando i consulenti di Parte per una sorta diciamo di riparto interno con i colleghi e per un dovere di completezza nella difesa di merito. Non abbiamo però qui nulla che lambisca minimamente Buffo.

Buffo non conosceva neanche, ve l'ho detto, l'esistenza di questo benedetto perno di bloccaggio cabina, non sapeva quali fossero le caratteristiche costruttive del fine corsa meccanico, non riceveva i bollettini meteo, che comunque non recavano alcuna allerta. La visione di Buffo noi ce l'abbiamo perché ce la riferisce lui stesso. Lui dice: "Quel giorno lì, il 28 di novembre, io ero in palazzina direzione, ho visto avanzare verso di me una nuvola nera, mi alzai dalla scrivania, è andata via la luce. Quello che è successo in area portuale

arrivò diciamo un po' dopo, perché la prima cosa che successe è che andò via la luce". Il Pubblico Ministero... Dice: "Andò via la luce, era successo che delle lamiere avevano tranciato il doppio circuito di alimentazione dello stabilimento", quindi dice: "Mi preoccupai... mi preoccupai di ripristinare l'alimentazione elettrica". Il Pubblico Ministero dice: "Ah, quindi diciamo fu per il ripristino", un po' con la solita ricorrente espressione, il ricorrente richiamo alla produzione: "Tu ti preoccupi di ripristinare perché la baracca deve andare avanti" – "No". L'Ingegnere Buffo risponde subito spiegando il senso, dice: "Più che ripristino, di capire in che condizioni ci trovavamo rispetto alle procedure di emergenza, perché gli impianti non possono stare senza l'alimentazione, ma non per motivi di produzione, per motivi di sicurezza. Serviva l'acqua, l'ossigeno, il gas, l'azoto, e così via. Demmo subito l'allarme generale, e poi dopo mezz'ora mi chiamò il Prefetto e dovetti andare in Prefettura". Questo anche per dire che da questo punto di vista il datore di lavoro Buffo non è il datore di lavoro che sta nell'opificio piccolo, con l'ufficetto sopra alla zona di lavoro che riesce a controllare, ha uno stabilimento enorme, e per di più non avrebbe neanche quella funzione di controllo, perché nel momento in cui ti chiama il Prefetto e dice: "Precipitati qui, fammi capire cosa succede" non credo si possa dire al Prefetto: "No, aspetta un attimo, dobbiamo sistemare adesso qui, poi vengo con comodo". Questo per far capire anche il senso della delega totale che viene data agli altri. Questo è quello che Buffo vede a distanza. Poi c'è il teste Bruno che invece vede da vicino, perché è in area portuale, e ci dà un'informazione importante, dice: "Ho visto ad un certo punto"... Il riferimento lo trovate a pagina 128 delle trascrizioni di udienza del 25 ottobre 2012. "Ho visto questo tornado alzarsi all'improvviso".

Allora, vediamo un attimo il discorso della imprevedibilità di questo tornado. Nella slide 131 voi trovate un documento che abbiamo più volte commentato durante l'istruttoria, sottoponendolo anche al consulente del Pubblico Ministero, all'Ingegnere Orlando, ed è pacifico, pacifico che il livello di criticità nel bollettino di allerta meteo della Regione Puglia per quel giorno fosse una criticità ordinaria, cioè il livello più basso, e che la stessa situazione c'era in tutta la regione. In tutta la regione. Quindi non c'era nessuna peculiarità su Taranto o su quella porzione di regione, quella... Credo sia la sezione E di quella tabella, Puglia E. Non c'è nessuna peculiarità su quella sezione rispetto ad altre aree della Puglia. Ancora una volta nessun campanello d'allarme. Non è che su Taranto, sulla zona jonica mi trovo un livello di criticità superiore rispetto ad altri. No, è tutto uguale. Stessa cosa avviene nel bollettino di vigilanza meteorologica, che pure è stato prodotto agli atti, ai vostri atti ma l'ha prodotto il Pubblico Ministero, e che cosa emerge? Che nel caso del tornado di Taranto il messaggio di allerta è stato emesso dalla

Protezione Civile solo per venti intensi e possibilità di occasionali temporali o rovesci, senza includere possibilità di tornado o eventi, o episodi di intensa convezione. Il bollettino di avviso condizioni meteo, che trovate invece alla slide 132 e che pure vi è stato prodotto, recita, prevede, parla solo di venti forti con raffiche di burrasca ma - attenzione - non solo in Puglia ma in altre undici regioni, e in nessuna di quelle undici regioni si sono manifestati eventi di tornado. Quindi ancora una volta io non ho un criterio selettivo che potesse neanche in un'ottica ipercautelativa, iperprecauzionale consentirmi di prevedere una diversità di comportamento sulla Puglia e su Taranto nello specifico rispetto ad altre. La previsione è sempre uguale per tutti. Né il vento forte quindi, con raffiche di burrasca, può essere un sintomo, considerato un sintomo che mi deve o mi può mettere in allerta. Cosa ci dice sull'imprevedibilità del tornado il Professor Miglietta? Il cui curriculum voi avete, perché l'avete sentito. E cosa ha spiegato lui con criteri scientifici e documentati che vi ha illustrato? Ha spiegato che cos'è un tornado, quali sono le differenze tra il tornado e altri fenomeni, ha spiegato che il tornado con l'uragano e con le trombe marine non c'entra assolutamente niente, sono fenomeni diversissimi per genesi, caratteristiche, intensità, eccetera, e in particolare che le trombe marine sono fenomeni limitati alla superficie marina. Sono di intensità debole, sono caratterizzate da vortice di piccole dimensioni e che si generano ed esauriscono in mare. E perché dico questo? Perché, per cercare di far credere che l'evento del 28 novembre fosse prevedibile, Orlando cita due episodi: 2010 e 2011, che richiama nella sua consulenza, mettendoci i fotogrammi da filmati di Youtube, e dice: "Vedete? C'erano già stati nel 2010 e 2011. 2010, 2011, è ovvio che nel 2012 si riverifica. È ovvio". Non è così, perché quelle erano trombe marine, tutte a largo, tutte a mare, nate e morte a mare e che non c'entrano niente con il tornado che ha invece delle... quello del 28 novembre che ha delle caratteristiche eccezionali che Miglietta vi ha spiegato.

Il riferimento alle fonti di Orlando diciamo che crea qualche imbarazzo, perché l'unico riferimento sono i due fotogrammi del video di Youtube. Voi scorrete, avrete la pazienza di scorrere la sua relazione di consulenza, non troverete una indicazione di bibliografia scientifica rispetto all'evento meteorologico che è alla base di questo fatto. Sono considerazioni del tutto soggettive. Per cui, siccome voi lo sapete bene, la sentenza Cozzini e tutta la giurisprudenza successiva impone, impone il confronto con la prova scientifica, se date ragione a Orlando dovete citare Youtube e poco altro. Cos'altro ci ha spiegato Miglietta? Ci ha spiegato, e lo vedete alla slide 133, che le caratteristiche di quel tornado di Taranto... Ecco, qui, nella parte sinistra di questa slide vedete una slide tratta da Miglietta, una slide presentata da Miglietta che anche voi

avete agli atti, dove ad onor del vero anche Miglietta riporta due fotogrammi di Youtube, però Miglietta essendo uomo di scienza utilizza il fotogramma di Youtube, così come le foto dei danni, come dati di fatto per vedere se... per le foto dei danni servono per la valutazione dell'intensità del fenomeno e quindi è il dato di partenza obiettivo; per le foto della slide precedente serve per rimarcare la singolarità dell'evento così come fotografato a Taranto, parte sinistra, e di come quella conformazione, con quel nuvolone enorme sopra che si chiama abbiamo imparato - perché l'ho imparato anch'io - supercella... Peraltro, mentre i bollettini meteo che abbiamo letto tutto sommato anche con l'orecchio distratto li ascoltiamo anche quando siamo in macchina o in tv, sono più o meno le classiche previsioni meteo, credo che supercella non l'avesse mai sentito nessuno, io almeno non l'avevo sentito. Quindi apprendiamo che questo tornado del 28 novembre è caratterizzato proprio da questa formazione supercellulare, cioè è sovrastato ed è generato ed è l'effetto dello scontro di queste masse enormi nuvolose che generano in maniera improvvisa questo fenomeno. Ovviamente è inutile dire che il grado di incertezza è tale che se neanche il previsore pubblico, cioè il servizio di Protezione Civile riesce a prevedere questo, figuratevi se potevo prevederlo io. E questo riferimento caratteristico alla supercella è dirimente per l'evento del 28 novembre, perché glielo chiede proprio lei Presidente questo chiarimento. Dice: "Ma rispetto, ad esempio, agli eventi del 2010 e 2011, cioè alle trombe marine, quegli eventi erano caratterizzati da formazione a supercella?" E Miglietta dice: "No, ma questa è proprio la differenza fondamentale". E lei chiede: "Ma in questo..." Ecco, Miglietta dice: "La genesi ha un carattere supercellulare, cioè ha questa rotazione, questa zona rossa". E lei chiede: "Ma in genere o questa in particolare?" Miglietta: "Questa in particolare, perché in generale non hanno questo tipo di rotazione".

Il Professor Miglietta ci ha anche detto come si genera un tornado e ci ha fatto riferimento - ricorderete - a un filmato tratto dal radar posizionato sulla Sila che fa vedere proprio la massa convettiva con quelle zone rosse di rotazione cui faceva riferimento nel rispondere alla sua domanda. E questa... quei dati lì sono importanti, perché non soltanto ci dicono e ce l'ha detto lo stesso Miglietta che quel radar lì non copre la parte meridionale della Puglia, quindi non serve a fini - come dire? - preventivi, a fini di predisposizione delle allerte meteo, a fini previsionali, ma in ogni caso anche chi lo ha visto - e ci sarà qualcuno che quel radar lo tiene monitorato - non l'ha neanche considerato ai fini di dare un'allerta meteo alle autorità di protezione civile di altre regioni. Quindi rispetto a questo un fenomeno assolutamente imprevedibile, e il Professor Miglietta ci ha anche detto che peraltro in Italia non esistono procedure per l'emissione di avvisi per forti temporali localizzati e men che meno per tornado, come

invece in certe... solo in certe parti degli Stati Uniti e che... ha spiegato tutta una serie di altri aspetti su cui non mi diffondo. Però è significativo l'esempio che lui ha fatto sulla tromba d'aria di Sanremo del dicembre 2017, perché lì l'avviso di allerta meteo era stato diramato un'ora prima del verificarsi del fatto, eppure nessuna autorità ha detto: "Attenzione, il tornado era prevedibile. State attenti, perché può svilupparsi il tornado". Nessuno. Ed era un'ora prima, un'ora prima. Questo tornado è anche caratteristico per la sua straordinaria intensità. Parte il Professor Miglietta proprio dall'analisi dei danni e ci dice che rientra in una categoria di intensità 3. Fa riferimento anche a database – come dire? - ufficiali, che raccolgono gli eventi meteo a livello europeo, e ci dice anche che la valutazione fatta da Orlando sulla stima dell'intensità è sbagliata metodologicamente perché fondata su elementi non proprio attendibili come quelli della centralina ARPA di controllo del vento che invece prendono le condizioni di vento al suolo e non è comunque sulla traiettoria, e quindi... Perché però fa questo l'Ingegnere Orlando? Perché, siccome è l'unico dato che ha e gli serve peraltro per dire: "Vedi, c'era un vento comunque basso, quindi in qualche modo non assume - come dire? - caratteristiche di eccezionalità, tu in qualche modo avresti potuto prevederlo".

Invece, ciò nonostante, lo stesso Orlando riconosce pacificamente che quell'evento è straordinario per forza e intensità.

Ma questa analisi lui la fa onestamente in maniera un po' sommaria, perché lui ammette candidamente di non essere meteorologo, ammette a domanda... e lo troverete alle pagine 70, 74, a più riprese, 85 della sua posizione. Dice: "No, io purtroppo non faccio il meteorologo. Per me il limite di definibilità tra la tromba d'aria e l'uragano proprio non saprei dove porlo. Non siamo andati nello specifico, perché altrimenti non avrei più finito". Questa è la... Questo diciamo è il grado di dettaglio di valutazione tecnica.

Allora, sulla base proprio di quelle foto che vedete alla slide 134, l'intensità di quel fenomeno può essere stimata... può essere stimata in 230, 250 chilometri orari, e ce lo dice lo stesso Orlando. La gru DM5 ha il primo punto di contatto e si ha un innalzamento repentino della velocità, che ha una spiegazione tecnica che Miglietta vi ha fornito e che ci viene confermata dallo stesso teste Morrone a pagina 121 della sua deposizione. Morrone dichiara che da inizio turno e sino all'arrivo del tornado la velocità del vento non aveva mai superato i 50 chilometri orari e che poi è schizzata a 120 chilometri orari all'improvviso. Voi vedete e ricorderete che alla slide 135 e alle seguenti trovate riportate delle slide, ma per comodità vostra, delle stesse slides del Professor Miglietta, presentate da Miglietta, che vi danno la misura dell'innalzamento repentino, cioè della degenerazione istantanea e imprevedibile, sia nella 135 precedente sia nella 136 che è questa che vedete adesso. Quindi, in generale è straordinariamente intenso, ma è anche

eccezionale dal punto di vista della sua frequenza. Il riferimento che il Pubblico Ministero pure fa... Posso? Il riferimento che il Pubblico Ministero pure fa all'evento di Sava del 1976 è assolutamente inconferente perché è un evento diverso, come ha spiegato lo stesso Miglietta, diversissimo per genesi, perché nasce a terra, non c'entra niente con il mare, mentre l'evento del tornado nostro nasce... nasce proprio lì, fuori dalla rada del porto, ci sono danni, i danni sono diversi, l'intensità è diversissima. Non sono fenomeni comparabili. Gli unici riferimenti che noi abbiamo per l'eccezionalità di questo fenomeno ce li abbiamo... Se vedete la slide 137 e 138, soprattutto la 137, il Professor Miglietta si è premurato... Soprattutto quella precedente, okay. Si è premurato di fare un confronto con i tornado americani, per vedere questo fenomeno qui avvenuto a Taranto come si pone rispetto ai tornado americani? E la posizione rispetto alla velocità del vento nel tratto di primo chilometro di atmosfera pone Taranto in quell'asterisco verde in alto, in alto su quel grafico. Inutile dire, le spiegazioni tecniche qui sono molto complesse, le trovate spiegate bene nella relazione di Miglietta e nelle spiegazioni che lui ha dato a dibattito. Però è significativo questo, perché ci fa vedere quanto eccezionale sia anche solo rispetto allo scenario americano. Stessa cosa vale alla slide 138 per la velocità di traslazione del vento. E rispetto però a tutti questi dati tecnici che sono stati non considerati ma forse non per sua colpa da Orlando, il Pubblico Ministero, come vi dicevo in apertura, non ha svolto alcuna considerazione. Quindi, con quello che ha detto Miglietta che ha il curriculum che ha, è esperto in materia, ha fatto pubblicazioni in materia non solo specifica ma in generale di meteorologia, insegna la materia, ha un dottorato di ricerca in Fisica, ha citato bibliografia e l'ha indicata e l'ha spiegata e l'ha illustrata, su questo non si confronta. E invece la prova tecnica scientifica con cui voi dovete confrontarvi fornita da Miglietta si pone in termini... ci porta alla conclusione di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità del fenomeno verificatosi quel 28 novembre.

Anche sotto il profilo però diciamo ingegneristico - e arriviamo all'ultimissima parte, così sto nei dieci minuti - diciamo, il Pubblico Ministero dice: "I consulenti tecnici" - qui li cita - "Baglio, Parodi, in realtà non hanno... hanno fatto una disamina parziale, perché non hanno neanche esaminato le altre gru che sono state colpite dall'incidente, dal tornado, quindi non ci possono dare alcun valore aggiunto". Questa impostazione è del tutto fallace, perché i consulenti tecnici della Difesa sono partiti proprio sui... si sono concentrati proprio sui due punti che l'Ingegnere Orlando ha ritenuto causalmente rilevanti, e cioè il mancato utilizzo del fermo antiuragano previsto sulla cabina del DM5 e l'apertura del fine corsa cabina. Su questo si sono concentrati.

Ora, quindi loro, i nostri consulenti cosa evidenziano? Evidenziano che: uno) questo fermo

antiuragano... Adesso lo vediamo nella slide 139 e 140. Questa è l'intestazione, è la copertina del manuale di uso e manutenzione della gru, e questa, la slide 140 è... sono le ventidue righe del manuale di uso e manutenzione della gru dove dovrebbe esserci, se fosse un dispositivo di esercizio o di sicurezza o di emergenza, un riferimento al perno di bloccaggio della cabina. In queste ventidue righe di questo manuale Italimpianti non c'è nulla di tutto questo, né c'è alcun rinvio alla tavola progettuale del '73, che è l'unico elemento dove è indicato quel perno di bloccaggio cabina come fermo antiuragano.

Se andiamo alla slide successiva vediamo che non cambia, non cambia granché, anche con il manuale di uso e manutenzione della gru DM8, cioè dell'altra gru interessata, perché qui sì c'è un riferimento al perno di bloccaggio ma basta, non è mai descritto come un dispositivo di sicurezza per i gruisti. Se fosse stato descritto ci sarebbe stata una espressa ed esplicita indicazione di questo tipo. E perché non può essere un dispositivo di sicurezza? L'abbiamo visto prima. Tolleranza... Ve l'ho accennato prima. Trovate tutti i dettagli nella rappresentazione e nelle spiegazioni che vi dà il consulente Ingegnere Parodi. Non è una operazione facile, c'è una tolleranza di più o meno 5 millimetri, quindi l'operatore deve andare avanti e dietro con la cabina, a meno che non siano in due e allora uno fa da guida all'esterno e invece chi guida la cabina si avvicina secondo le indicazioni che dà l'altro. Insomma, non è un dispositivo di sicurezza perché non è come il freno di stazionamento dell'automobile. Non lo tiro semplicemente e risolvo il problema. E allora, a fronte di questa difficoltà di inserimento su cui ha convenuto lo stesso Orlando, perché poi lui stesso ha ammesso che in quelle condizioni, con quelle tolleranze così basse è difficile inserirlo, allora cosa fa? Nonostante questa evidenza, inventa la funzione d'uso di quel perno. Invento la funzione d'uso e dice: "La funzione è quella di proteggere il gruista da una possibile traslazione della cabina in caso di vento forte", e lo scrive a pagina 49 della sua relazione. Ma da dove lo ricavi tu, consulente tecnico d'Accusa, che quell'apparecchio, quel pezzo di ferro ha quella funzione? La risposta che dà Orlando è imbarazzante, perché risponde a domanda nostra, della Difesa: "Non me lo ricordo". "Non me lo ricordo". E sull'altro aspetto che pure i consulenti tecnici della Difesa hanno indagato, cioè se il fermo antiuragano sarebbe stato in grado di trattenere la cabina, che è la base del giudizio controfattuale, a fronte di quelle condizioni meteo, Orlando che al Pubblico Ministero aveva risposto: "Se gli operatori utilizzano il dispositivo antiuragano la cabina di lì non si muove assolutamente", così ha risposto al Pubblico Ministero, quando gli rifacciamo la domanda: "Ha verificato se il fermo antiuragano fosse in grado di trattenere la cabina nonostante le condizioni meteo?" – "Questa è una prova che non avrei mai potuto fare". Allora, traete voi le conclusioni di queste risposte stupefacenti.

Per di più, lui stesso dice di essere a conoscenza che quel perno veniva utilizzato dagli operatori per effettuare manovre di manutenzione sulla cabina, perché lui lo riferisce a pagina 76 delle sue trascrizioni. Quindi, così facendo, in qualche modo smentisce anche le conclusioni cui giunge lo stesso Pubblico Ministero. Quanto invece all'apertura del fine corsa meccanico e al discorso di difformità tra progettato e realizzato, che quindi secondo Orlando non sarebbe a norma, Orlando non si è posto alcuni quesiti fondamentali che un consulente, a maggior ragione se del Pubblico Ministero, deve porsi. E allora, la domanda che non si è posto è: questo apparente... apparentemente difforme fine corsa è stato montato da Ilva quando è stato sostituito il braccio oppure è stato sostituito l'intero braccio, nell'83 ricorderete che c'è stata la sostituzione, ed è stato così montato direttamente dal fornitore? E soprattutto il fine corsa risultante dal progetto originario avrebbe potuto reggere alla forza d'urto della cabina sotto la spinta generata dal tornado oppure no? E allora, siccome Orlando, come abbiamo ormai detto, non riesce a dare risposte scientifiche, non ricorre alla scienza ma all'evidenza empirica e dice: "Siccome sul DM8 i respingenti di fine corsa ci sono e sono quelli conformi al progetto, se quelli del DM5 fossero stati realizzati... fossero stati quelli conformi al progetto la cabina sarebbe rimasta lì". Però questo silogismo non regge, perché confronta macchine diverse, di epoche diverse, è basato sull'evidenza empirica, sull'evidenza empirica sull'osservazione, sulla mera osservazione, non sono fatti calcoli di verifiche strutturali né si tiene conto, men che meno, che la gru DM8 è stata investita... essendo dopo, successiva, in linea alla DM 5, è stata investita dopo, con forza diverse, eccetera eccetera. Ma lui dice che gli effetti per lui sono stati gli stessi, che il vento... a prescindere dalla velocità gli effetti sarebbero stati gli stessi. Vi hanno già spiegato in tanti che non è così, perché c'è la formula facile facile dell'energia cinetica per cui la variazione di velocità viene elevata al quadrato e incide diversamente. Ma il punto significativo rispetto a questo è che Orlando non fa calcoli. Voi vedete sia qui che nelle slides successive che l'Ingegnere Parodi fa sì... vi ha presentato delle figure, che sono anche belle perché sono colorate, in questo sono belle come quelle di Orlando devo dire, sono colorate anche le sue, ma quelle di Parodi sono rappresentazione visiva, grafica dei calcoli che vengono fuori dalla modellazione dalla modellazione matematica, e la modellazione non è una modellazione di comodo, perché la ricostruzione delle caratteristiche strutturali ha avuto la sua controprova in questa slide, la vedete, la 144, dove il modello matematico, il risultato del modello matematico che trovate nella parte sinistra della slide è coerente con l'evidenza empirica riscontrata sul reperto della gru nella parte destra di quella slide 144, e per giungere a quello hanno dovuto modellare vi ha spiegato 150 mila equazioni, eccetera eccetera. Quindi, quello

che Orlando non ha fatto l'abbiamo fatto noi con i nostri consulenti, dimostrando – e sono gli scenari che vi ha rappresentato l'Ingegnere Parodi - che il comportamento del fine corsa installato non avrebbe avuto alcuna incidenza e rilevanza causale rispetto alla verifica dell'evento, perché il fine corsa esistente seppure difforme da quello progettato, alla velocità di esercizio per cui sono progettati quei fine corsa, cioè 25 metri al minuto, cioè 0.41 metri al secondo, avrebbe retto comunque, e per converso, se anche fosse stato realizzato effettivamente il fine corsa da progetto, alla velocità con cui la cabina è stata proiettata e sbalzata su quel braccio mobile e scaraventata contro i respingenti di fine corsa, quei respingenti si sarebbero aperti comunque. Quindi, anche da un punto di vista causale non vi è alcuna rilevanza di quelle porzioni di contestazione.

La conclusione allora è una ed è una sola, e concludo: che quell'evento del 28 novembre fu un evento indubbiamente tragico, ma fu eccezionale e unico nel suo genere a Taranto, storicamente unico, e fu di una intensità tale che né il perno di bloccaggio cabina né i respingenti di fine corsa avrebbero in ogni caso potuto evitare la caduta in mare di quella cabina.

E allora, siccome l'Ingegnere Buffo è stato anche per gli infortuni trascinato davanti alla giustizia, a questa Corte per rendere ragione del suo comportamento, e lo ha fatto anche sugli infortuni rendendo esame e dando le sue spiegazioni, della sua percezione, alla luce dei fatti che vi ho sommariamente rappresentato, credo che tutti questi elementi e queste prove parlino per lui e dicano che l'accusa non ha nessun fondamento, e per questo vi chiedo di maturare con coscienza nella Camera di Consiglio il vostro convincimento e riconoscere che Adolfo Buffo non ha commesso il fatto, è innocente e nessun rimprovero può essergli mosso. E con questa formula ampia chiedo la sua assoluzione e vi ringrazio per l'attenzione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie a lei Avvocato Ippedico. Allora, Avvocato Lanucara. Allora, Avvocato Lanucara prego.

DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO L. LANUCARA

AVVOCATO L. LANUCARA – Sì, signor Presidente, io prendo la parola naturalmente per l'Ingegnere De Felice e, diciamo, l'inizio del mio intervento vuole cominciare diciamo dal... voglio cominciare dal punto in cui sostanzialmente la Difesa di De Felice ha concluso gli argomenti ieri. Qual è il punto a nostro avviso cruciale che dovrete voi affrontare? Ieri il collega di Difesa ha additato a nostro avviso uno degli elementi di debolezza dell'Accusa, di tutto il costruito accusatorio. Qual è questo elemento di

debolezza? L'elemento di debolezza è la personalizzazione dei ruoli in questo processo. Noi crediamo che sia questo il cuore dei problemi, questo è il cuore del vostro processo, cioè la personalizzazione dei ruoli in questa grande organizzazione produttiva che è stata l'Ilva, e questa personalizzazione dei ruoli, signor Presidente, deve avvenire e vi deve impegnare nel senso di stabilire quali sono i poteri, le capacità di intervento del capoparea, e nella specifica posizione di De Felice, gli obblighi di protezione e gli interventi, i poteri di intervento, in senso sia verticale e sia orizzontale, perché riteniamo che questo sia il cuore del processo. A questa personalizzazione noi riteniamo che il Pubblico Ministero si sia sottratto. Perché? Perché è vero che il Pubblico Ministero vi parla e ci ha trattenuto per molte udienze parlando della situazione impiantistica, ma la situazione impiantistica... nel momento in cui ci rappresenta la situazione impiantistica ci dà un quadro parziale di ciò che voi dovete giudicare. Perché, a mio avviso, la vostra questione, la vostra... il vostro compito è proprio quello di esaminare la personalizzazione dei ruoli nell'ambito di quella situazione impiantistica per discernere nell'ambito di quella situazione impiantistica quali erano i poteri di conformazione impiantistica e quelli che erano invece i poteri di gestione di quegli impianti. Ecco perché ho parlato di una personalizzazione, di un approfondimento che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto fare sia in senso verticale, cioè non accumulando i piani della proprietà, della direzione e dei capiparea, ma anche in senso orizzontale riteniamo noi, cioè non tutte le posizioni dei capiparea e non tutte le varie fasce, le varie sezioni dell'impianto che ci ha descritto il Pubblico Ministero, a capo di quelle aree non vi sono persone che hanno appunto poteri o obblighi di garanzia reciproci e non hanno poteri impeditivi, poteri di intervento in senso orizzontale. In due parole, credo che questo sia il cuore del nostro processo, sia il cuore del nostro problema. Perché? Perché è inaccettabile avviluppare, secondo le tesi della Procura appunto, in un indistinto agire comune tutti questi ruoli e tutte queste... e questi... appunto questi poteri, ritenendo che ognuno dei capiparea - e io parlo in particolare di De Felice - fosse titolare di questi poteri di intervento sia in senso appunto verticale che in senso orizzontale. La competenza, in ogni grande organizzazione aziendale la responsabilità è legata alle competenze, ma come la dobbiamo intendere la competenza in questo processo? La competenza in questo processo la dobbiamo intendere quale capacità e possibilità di gestione del rischio. Cioè la competenza del capoparea, e in particolare di De Felice, inizia e finisce nella gestione della propria area, che è quella della gestione dell'Area Altoforno, non vi è alcuna posizione di garanzia reciproca, perché alla base non vi è alcun potere di intervento in altre aree. E quindi, se non vi è alcun potere di intervento in altre aree non vi è anche un potere impeditivo, e quindi quella gestione del rischio va

misurata e va determinata in relazione alla singola area. Non parliamo poi, se volessimo – come dire? – titolari di poteri per influire sulla proprietà o sulla direzione. È quello che ho chiamato la competenza e il potere in senso verticale.

Quindi, diciamo, non rende credo un buon servizio la Procura soffermandosi su questi aspetti impiantistici senza invece affrontare il cuore del problema, che a mio avviso è questo il cuore del problema, cioè capire quale capacità ho io di gestire il rischio, quale... Intanto stabilire se vi sono degli obblighi di protezione in capo al capoarea, e di questo ci occuperemo. Ci sono obblighi di protezione in senso ambientale in capo al capoarea? Questa è la prima questione che dobbiamo risolvere. Una volta risolta questa questione dobbiamo stabilire in che maniera si declinano questi obblighi di protezione, cioè cosa compete al capoarea in relazione agli obblighi di protezione rispetto all'ambiente in base ai poteri che sono affidati e sono attribuiti al capoarea. E infine, e infine stabilire se a questi oneri, a questi obblighi egli abbia assolto. Cioè, in una domanda, in una parola, a me è piaciuta questa definizione che fece il collega Lojacono, cioè ci dobbiamo chiedere ambientalmente come si è comportato il capoarea. Ma in relazione naturalmente... Scusate se insisto, ma credo che questo sia il problema più importante nel processo, come si è comportato ambientalmente il capoarea in relazione agli obblighi di protezione dell'ambiente di cui era investito e in relazione alle capacità e ai poteri di intervento che egli aveva.

Noi contiamo di dimostrare che a questi oneri, a questi obblighi De Felice abbia assolto in maniera piena e concreta, piena e specifica. Alla fine del processo, Presidente, devo anche confessare che – come dire? - fatta questa premessa sfugge veramente... mi sfugge ancora come il Pubblico Ministero, la Procura – come dire? - veda il collegamento tra le varie aree, veda... Come dire? Individui questa connessione tra le varie aree che effettivamente vi è, tra le varie aree vi è una connessione. Ma scambiare questa connessione, questo necessario collegamento fra le varie aree in cui ogni fase dell'attività produttiva – come dire? - esita un prodotto lecito, un prodotto utile, io... Veramente sfugge prima di tutto logicamente e poi giuridicamente come il Pubblico Ministero possa vedere in questa connessione logica, in questo collegamento tra le varie fasi, che è necessario per poi esitare un prodotto che è la ghisa, addirittura vedere il concorso di reato. Perché in questa maniera, senza affrontare il problema di cui dicevo prima, si affranca proprio da quel compito che invece è assolutamente necessario in questo processo, cioè personalizzare i ruoli e capire ognuno, e parlo... quando dico "ognuno" parlo delle diverse fasce: proprietà, direzione e capoarea, e poi ognuno dei capiarea quali erano le competenze, quali erano le capacità di intervento, quali erano le possibilità di azione.

Ora, fatta questa premessa, quindi essendoci posta questa domanda, credo che sia assolutamente necessario illustrare, perché possiamo a voi fornire ogni elemento utile poi per giungere alla risposta e partire un po' dall'inquadrare il ruolo di De Felice nella questione, nella vicenda, e per inquadrare la posizione di De Felice in questa vicenda dobbiamo naturalmente partire dalla sua storia professionale. È importante la storia professionale di De Felice. La storia professionale di De Felice comincia... quella rilevante naturalmente ai fini di questo processo comincia nel 2003, in cui riceve la delega, in cui riceve la famosa procura, la famosa nomina di responsabile degli altoforni che poi è condensata nel capo di imputazione. 09 dicembre del 2003. Vedremo tra poco diciamo di cosa parla e qual è il contenuto di questa procura. Egli fu assunto in Ilva nel '90, ha lavorato sempre ed esclusivamente dell'Area Altoforni, e questo è un elemento che a mio avviso è molto importante e ci tornerà utile poi nel prosieguo della trattazione della nostra questione. Perché? Perché se è vero, come abbiamo detto prima, che le competenze si affiancano alle responsabilità, naturalmente la competenza è determinata innanzitutto dal tipo di lavoro, dal tipo di preparazione, dal tipo di consapevolezza degli impianti che uno possiede appunto lavorando, lavorando in quella organizzazione.

Quindi, dicevamo, assunto nel '90, caporeparto di esercizio dell'altoforno, svolge la carriera fino al 09 di dicembre del 2003 in cui riceve quella cosiddetta procura speciale che lo nomina responsabile degli altoforni. Qual è l'Ilva in quel momento? E parlo del dicembre del 2003, come si presenta l'Ilva in quel momento? Beh, la struttura organizzativa e impiantistica in cui si cala De Felice in quel momento ormai è nota credo alla Corte di Assise, parliamo di una grande industria del più grande produttore di acciaio d'Europa, ha 13 mila dipendenti in quel momento, ha l'estensione che sappiamo e, per ciò che più riguarda le nostre... insomma le nostre vicende, si presenta con un funzionigramma particolare, ne ha parlato Capogrosso. Ricordate quando disse: "Ho vissuto l'epoca dell'Ilva pubblica, adesso sono passato all'Ilva privata, nell'Ilva privata vi è stata una modifica abbastanza importante su questo funzionigramma, la scala gerarchica in particolare è mutata, la scala gerarchica è stata riorganizzata"?

Qual era questa scala gerarchica in cui si cala De Felice? Abbiamo un direttore, abbiamo l'imprenditore gestore, abbiamo il direttore, abbiamo quarantadue funzioni, quarantadue aree di organizzazione. Quindi De Felice in quel momento, 09 dicembre del 2003, era uno dei quarantadue capiarea interessati appunto a questa attività, a questo lavoro, a questa produzione. Capiarea competenti ognuno per una propria fetta di organizzazione del lavoro, di organizzazione aziendale, che appunto facevano capo al direttore – e come dire? - sistemati orizzontalmente nel senso appunto della divisione di queste competenze e del riferimento al direttore. Naturalmente la necessità di tante aree e di

questa stessa organizzazione nasce proprio dalla complessità del lavoro, dalla complessità dell'azienda, dall'estensione, dalla grandezza e - anche questi sono dati che ormai abbiamo acquisito al processo - parliamo di un'azienda con 1500 ettari di estensione, 200 chilometri di ferrovie, 50 di strade asfaltate, 190 chilometri di nastri trasportatori. Insomma, è quella... diciamo quella grossa realtà produttiva che abbiamo imparato a conoscere in questo processo.

L'altoforno, quando arriva in altoforno De Felice. Non mi tratterò molto e non vi toglierò molto tempo su questo argomento, perché credo che ormai la Corte abbia nozioni più che sufficienti, quindi mi basterà dire che l'altoforno è al centro del ciclo integrale, perché naturalmente parliamo del ciclo integrale, cioè di quella organizzazione per la quale si parte dalle materie prime per poi esitare l'acciaio, passando per la ghisa, passando per il coke e passando per le materie prime. L'altoforno in sostanza riceve l'agglomerato, cioè che è quel minerale in pezzatura che sforna quella particolare area, riceve dalla cokeria il coke, sono tutte diciamo materie che vengono appunto lavorate in queste aree e giungono in altoforno non come materiale polverulento ma già in forma di pezzatura; abbiamo i ferriferi che arrivano dall'Area Parchi e anche loro devono avere una certa pezzatura. Cosa fa l'altoforno? Beh, l'altoforno, diciamo il principio dell'altoforno in sé per sé è semplice e la Corte ormai diciamo lo ha imparato, lo tiene bene a mente: è un reattore tubolare sostanzialmente, cioè riceve queste materie, le rende incandescenti e quindi esita ghisa, loppa e gas. È questo il principio insomma che... il principio chimico che governa il funzionamento dell'altoforno.

Tra le aree di supporto, abbiamo parlato di queste quarantadue aree, vi è un'area anche molto importante che nel corso del processo... diciamo, la cui funzione nel corso del processo qualche volta è balenata, ed è importante secondo me sottolineare, ed è importante richiamare questa... diciamo questa particolare funzione, è l'Area Ecologia. E l'Area Ecologia che ci disse Capogrosso, ci hanno detto più persone, è quell'area che deve supportare, doveva supportare le varie aree nella informativa, nella... come dire? Nell'aggiornamento, comunque in tutta quell'attività di supporto all'attività produttiva, attraverso le specifiche competenze che quell'area poteva offrire al resto dell'organizzazione. Ricorderete che Capogrosso vi ha parlato di una cinquantina di addetti, organizzati per aree e per competenze tra aria, acqua e diciamo suolo, e quindi una funzione che appunto doveva dare questo supporto alle fasi... alle varie fasi produttive.

Quali impianti prende in gestione De Felice quando arriva appunto all'Area Altoforno? Beh, per darvi un'idea posso... credo, forse l'immagine più utile è quella di parlarvi di quattro cittadelle. L'altoforno sostanzialmente... quindi questa macchina che prende questi

materiali esitandoli, produce appunto ghisa e loppa. Parliamo di quattro cittadelle, nel senso che ha questo corpo centrale, questo corpo centrale, l'altoforno vero e proprio, e poi i vari impianti ausiliari. Vedremo nel corso della discussione quali sono, più nello specifico quali sono questi impianti ausiliari.

Quello che preme invece a me in questo momento sottolineare è che... l'organizzazione, l'organizzazione e l'organigramma invece dell'altoforno, dei vari altoforni, perché poi ci tornerà utile proprio nel parlare di quelle competenze e di quelle attività del capoarea. Allora, abbiamo imparato nel corso del dibattito che questa... diciamo l'altoforno era organizzato in reparti. Avevamo il reparto di esercizio, cioè quello che si occupava appunto della produzione della ghisa, quella che era appunto la funzione strettamente produttiva, ed era un reparto specifico per ogni altoforno. Ogni altoforno dei quattro di cui stiamo parlando... Importantissime anche le sigle, parliamo di AFO 1, AFO 2, AFO 4 e AFO 5, perché l'AFO 3 dal '95 era ormai spento, ce l'ha detto chiaramente Capogrosso, dal '95 l'AFO 5 che... l'AFO 3 che aveva sempre funto sostanzialmente da una sorta di altoforno di riserva, cioè quando altri altoforni, in particolare l'Altoforno 5 insomma veniva mantenuto o aveva problemi entrava in funzione l'AFO 3. Da '95 l'AFO 3 è stato sigillato, chiuso, recintato e nessuno ha avuto più diciamo a che fare con questo altoforno. Dicevamo, appunto l'organizzazione personale degli altoforni, abbiamo il reparto esercizio per ognuno degli altoforni e poi abbiamo dei reparti trasversali importantissimi: il reparto di manutenzione meccanica, il reparto di manutenzione elettrica, il reparto di manutenzione refrattaria, il reparto di automazione e il reparto servizi. Sono tutte aree... sono tutti reparti trasversali che servivano appunto i quattro altoforni.

Perché è importante fin da ora segnalare questa composizione personale insomma dell'organizzazione dell'altoforno?

È importante, signor Presidente e signori della Corte, perché quando vedremo l'attività concreta e specifica di gestione e di manutenzione dell'impianto torneranno e torneremo a parlare, torneranno in auge queste figure che appunto – come dire? - gestivano e supportavano, sotto la direzione del capoarea gestivano, gestivano gli impianti. In particolare è molto importante il reparto esercizio. Il reparto esercizio è quel reparto che aveva il proprio cuore nella sala controllo dell'altoforno. La sala controllo è quella... lì dove appunto vi è tutta l'automazione, diciamo tutti gli apparati che governano il processo produttivo dell'altoforno e che vede al proprio interno un capoturno, un tecnico di cabina cosiddetto "caricatore", e importanti – ve lo segnalo fin da adesso - i cosiddetti "secondi addetti", cioè coloro che erano tenuti e che avevano il compito specifico di controllare poi gli impianti, di fare le cosiddette ispezioni visive agli

impianti, funzione molto importante su cui torneremo in seguito.

Poi vi era sul campo di colata quella squadra di quattro, cinque operatori con un nome antico e affascinante, il maestro di colata, che sono diciamo quella squadra che poi si occupa – come dire - del cuore produttivo dell’altoforno, cioè dello spillaggio della ghisa quando avviene la colata e quindi la foratura del foro di colata per far uscire la ghisa.

Lo stato degli impianti. Lo stato degli impianti. Quindi cerchiamo di dare un quadro di ciò che prende in mano nel 2003 De Felice. Lo stato degli impianti sostanzialmente in quel periodo era diciamo conformato in questa maniera: avevamo l’AFO 1, l’AFO 1 che era reduce da un rifacimento recentissimo, fra il 2001 e il 2002 sostanzialmente AFO 1 era stato rifatto nel corpo e nel crogiolo; AFO 5 invece era stato riavviato nel 2005 dopo la campagna. Cercheremo... cercherò adesso di illustrare alla Corte da qui a un attimo cosa intendo per campagna dell’altoforno. Nel 2004 aveva... diciamo aveva... era stato oggetto di importanti interventi di ammodernamento, in particolare erano state sostituite delle piastre interne raffreddate con acqua. E questo rifacimento, quindi questi importanti lavori fatti sia nel 2005 che nel 2004 permetteranno all’AFO 5 di avere... di superare record di durata molto molto importanti, perché vedremo che ancora al 2012 e al 2013 era perfettamente in attività e sarà spento come abbiamo visto credo nel 2005. Questo in particolare in virtù della particolare tecnologia che era stata utilizzata per il rifacimento appunto di AFO 5. AFO 2, anch'esso era stato rifatto nel 2002, il crogiolo era stato rifatto nel 2002, e nel 2007 avrà anch'esso importanti lavori di interventi di rifacimento. Diciamo la situazione di AFO 2 era stata... era particolare, nel senso che AFO 2 aveva... diciamo aveva avuto il crogiolo rifatto e poi diciamo... purtroppo, come capita, era rimasto infartuato, nel 2003 è stato rifatto il crogiolo proprio per questo difetto diciamo di costruzione. Ritorrà utile questa questione del rifacimento del crogiolo di AFO 2 perché lo ritroveremo addirittura anche nell’AIA, nel parere istruttorio conclusivo un riferimento a questi lavori che furono... che occorre fare in via d’urgenza su AFO 2 nel 2007. In quel momento diciamo l’AFO un po’ più antico era AFO 4, nel senso che era un altoforno la cui ultima campagna risaliva all’88, veniva monitorato costantemente, veniva – come dire? accaduto in ogni maniera per comprenderne lo stato, ma era... diciamo diceva ancora la sua, nel 2003, 2004 diceva anche la sua e subirà il grande rifacimento di cui parleremo nel corso della discussione negli anni fra il 2008 e il 2011. Questo sostanzialmente era lo stato degli AFO diciamo nel momento in cui De Felice assume la direzione della propria area.

Perché è importante Presidente parlare, e signori della Corte, parlare della campagna e parlare dello stato degli altoforni? Perché a questa situazione, alla cosiddetta vita utile dell’altoforno poi sono collegate e vi sono delle... come dire? Delle situazioni che

vedremo quando esamineremo il piano degli interventi. Quando esamineremo il piano degli interventi. Perché è importante? Perché la campagna dell'altoforno ne determina la vita. E da cosa appunto viene stabilito l'inizio, la vita e la morte dell'altoforno? Viene stabilito appunto dalle condizioni del crogiolo. Il crogiolo è la parte più bassa dell'altoforno. Voi a pagina 7 della consulenza di Fontana trovate una bella immagine diciamo che raffigura, che raffigura l'altoforno, vedrete che è costituita da una bocca, da un distributore rotante, dal sistema di caricamento, dal tino, dal ventre e dalla sacca e il crogiolo. Il crogiolo è la parte più bassa dell'altoforno, è lì dove naturalmente le temperature sono più alte, lì dove si concentra... dopo le operazioni di riduzione dei minerali che appunto scendono dalla carica, trovate la ghisa e appunto si ha quella trasformazione del ferro in ghisa.

Quando quello stato, quando quel crogiolo diciamo ha bisogno di essere fermato, perché si assottiglia lo spessore diciamo di quella parte, bisogna rifare l'altoforno, bisogna fermarlo, raffreddarlo. In termini tecnici credo si dica bisogna versare l'acqua, spegnerlo con l'acqua, quindi allagarlo e, come l'araba fenice, poi questo altoforno... L'araba fenice risorge dalle proprie ceneri, questo risorge dal proprio crogiolo. Quindi bisogna demolire tutto e ricostruire. Naturalmente questa è la vita utile dell'altoforno che determina la fermata dell'altoforno, e la fermata dell'altoforno vedremo è una delle tappe importanti a cui l'AIA e a cui molte delle autorizzazioni che sono state concesse condizionavano poi la realizzazione della impiantistica.

Perché Presidente è importante sottolineare questo aspetto? Perché naturalmente è il lavoro, è l'intervento che richiede più tempo e che consente di avere la macchina nuova, che consente di avere l'impianto nuovo, che consente – come dire? – di ottenere quella macchina che avrà di fronte, a seconda delle tecnologie che sono state utilizzate per la propria ricostruzione... avrà a disposizione i dodici, i quindici, i diciassette e i diciotto anni, dipende diciamo dal materiale col quale viene realizzato. E' questo un concetto importante che diciamo tornerà utile quando poi esamineremo altre vicende.

E, come diciamo parte più importante del corpo dell'altoforno, è importante anche stabilire questo: la compromissione del corpo dell'altoforno, e in particolare del crogiolo, diciamo non ha implicazioni direttamente ambientali. Con una espressione che ci diede De Felice quando fu esaminato, ci disse: "Non vi sono deficienze del corpo dell'altoforno quali cricche o altro che possono dare luogo ad emissioni. Se nascessero problemi di questo tipo esploderebbero". Cioè, il concetto è questo: non può esistere una cricca nel corpo dell'altoforno per cui se vi è questo tipo di implicazione l'altoforno inquina. No, l'altoforno viene monitorato nella propria struttura, e parlo – ripeto - del corpo dell'altoforno, viene monitorato costantemente nella propria struttura, perché

deve essere perfetta fin quando quella struttura non si assottiglia, quando quella struttura si assottiglia bisogna intervenire. Non possono nemmeno lontanamente immaginarsi che esistano delle cricche sull'altoforno, per un concetto naturalmente molto chiaro, intuitivo: viste le pressioni che vi sono all'interno dell'altoforno, se malauguratamente nascesse un problema di questo tipo ci sarebbe un problema grave sicurezza. E quindi è questa l'attenzione degli altifornisti, cioè monitorare attraverso la sensoristica particolare, specifica di cui ogni altoforno è dotato, capire qual è la vita, qual è lo stato dell'altoforno per monitorarne, comprendere la vita e seguirne la vita.

Questo è diciamo uno degli elementi importanti di cui voi dovrete tener conto quando cercheremo di illustrarvi a pieno poi il funzionamento e le... il funzionamento, le funzioni e le caratteristiche tecniche degli impianti di cui parliamo.

Quando arriva De Felice naturalmente nel 2003 a dirigere l'area, per esempio, esisteva già uno degli impianti più importanti, ne avete sentito tante volte parlare, è quello del PCI, cioè l'impianto di iniezione del carbon fossile. Questa era una eredità dell'Ilva pubblica, vedremo come poi il De Felice abbia gestito questa particolare e questa specifica funzione.

Ora, illustrati diciamo questi antefatti, quindi abbiamo capito in che realtà produttiva, in che realtà impiantistica viene calato De Felice, dobbiamo adesso capire in forza di quale atto, perché questo, tornando a quello che dicevo prima, dobbiamo capire. Capendo l'atto, interpretando l'atto e studiando l'atto capiamo anche quelle funzioni e quelle diciamo competenze di cui abbiamo parlato prima, le domande che ci siamo posti: quali sono, se vi sono obblighi di garanzia, obblighi di protezione da parte del capoparea e in che maniera si declinano. Ebbene, De Felice viene investito delle attribuzioni di capoparea e, diciamo, gli atti sono stati acquisiti, abbiamo ascoltato sul punto più testimoni, in particolare quelli della Guardia di Finanza (Mariani, De Quattro), lo stesso direttore, tutti i capiarea hanno parlato di questa... diciamo di queste famose cosiddette procure speciali. Queste procure speciali erano degli atti che voi appunto potete... avete a disposizione e potete consultare, sono atti standardizzati intanto. Avrete notato certamente la loro standardizzazione, cioè sono fatte sostanzialmente a ciclostile, sono fatte nel corso degli anni senza sostanziali modifiche, sono plurisoggettive, sono destinate a più persone, nel senso che c'è il direttore che appunto firma questo atto che vede come destinatari più persone nello stesso atto e - come dire? - vi è una prima parte in cui si dice: "Tizio e Caio diventa responsabile di quest'area, tu il responsabile di quest'area", e poi alla fine in calce diciamo le attribuzioni. Per quanto riguarda De Felice, queste procure speciali sono quelle del 09 di dicembre del 2003, del 25 marzo del 2005, del 27 aprile del 2007, del 29 dicembre 2008, del 28 ottobre del 2009, del 25

luglio del 2011, con le quali appunto viene affidato a De Felice il ruolo di responsabile degli altoforni, ruolo che viene diciamo chiarito, specificato nel capo di imputazione. L'ultima Procura, ve ne ha parlato ieri Ragno, l'ultima procura sarà quella del 03 di luglio del 2012, quella che gli conferirà la nomina a direttore per i famosi venti giorni, ventitré giorni, cioè dal 03 di luglio del 2012 al 26 luglio del 2012, data in cui fu attinto dalla misura cautelare.

Allora, mi dovete passare la citazione, perché qui secondo me è necessario leggerle queste procure. E' necessario leggere il contenuto delle procure. Quali attribuzioni vengono conferite – ripeto – con lievi modifiche nel corso di tutti gli anni? "Attendere..." Oltre che la subdelega in materia di sicurezza. "Attendere all'obbligo di attuare tutte le norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno; vigilare e verificare e controllare che dette norme siano rispettate; predisporre le cautele, le misure e i provvedimenti necessari e opportuni in ordine alla prevenzione dei fenomeni di inquinamento di qualsiasi tipo; fare quanto necessario e opportuno perché le lavorazioni non abbiano a produrre fenomeni di inquinamento. Queste sono le attribuzioni.

E allora, fermiamoci un attimo per capirne il reale contenuto di queste attribuzioni. Credo veramente sia pacifico ormai tra le Parti, credo nessuno lo abbia messo in contestazione, a partire dal direttore che poi è il latore di queste procure, i capiarea, i finanziari, insomma tutto il compendio probatorio, credo sia veramente pacifico dire che non avessero poteri di spesa, nessuno dei capiarea avesse potere di spesa. Quindi, a parte il magazzinaggio, la ricambistica, quella è emersa, ma versiamo in un'ipotesi pacifica e solare direi di ordinaria manutenzione per cui – come dire? – il capoarea non comprava il pezzo di ricambio, il capoarea non disponeva l'acquisto del magazzinaggio, dell'oggetto di magazzinaggio ma faceva la richiesta, vi era l'addetto, andava lì e prendeva. Quindi, voglio dire, non possiamo assolutamente mischiare o mettere insieme queste facoltà che aveva il capoarea di gestire questa ordinaria manutenzione attraverso – ripeto - il magazzinaggio o la ricambistica con il potere di spesa. Non aveva poteri di spesa, questo è pacifico e diciamo è chiaro tra le Parti. E questo è emerso non soltanto dalle deposizioni, non soltanto dalle deposizioni, ma vi sono anche atti assolutamente – come dire? - conferenti e decisivi su questa questione. Vi ricordate, vi ricordate, noi in occasione... diciamo in occasione dell'esame di Marinosci, dell'esame... che è il caporeparto di manutenzione, in occasione dell'esame di Ponti, producemmo il famoso piano degli investimenti di cui parleremo in un secondo momento. Il piano degli investimenti è la prova provata della assenza di qualunque possibilità di spesa per il capoarea, perché è la – come dire? – concretizzazione, è la concretizzazione delle facoltà, è la rappresentazione grafica delle facoltà che aveva il capoarea, cioè quella di

proposta. Il capoarea aveva diciamo il compito di proporre un eventuale investimento, un eventuale miglioramento, ma la decisione, la parola sulla approvazione di quell'investimento, di quella spesa spettava alla proprietà. certamente alla proprietà.

Questo elemento, Presidente, è dimostrato anche da un altro documento che – come dire? - si adagia perfettamente su questa acquisizione. Cioè, noi abbiamo prodotto in allegato alla consulenza di Fontana, in particolare l'allegato 6/13, la procedura gestionale del sistema di qualità. In questa procedura gestionale del sistema di qualità voi troverete in maniera espressa, chiara... E' quella procedura appunto interna all'Ilva che parla delle modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione investimenti in cui risulta chiarissimo qual è in tema di investimenti, e naturalmente per quello che riguarda noi gli investimenti ambientali, poteva fare il capoarea. Quello che poteva fare il capoarea è sicuramente la proposta. Sulla proposta vi era una procedura, la famosa procedura della tripla A su cui... diciamo su cui ha fatto cenno Ragno ieri, rispetto alla quale, rispetto alla quale... Appunto questo sistema ha una sua legenda, voi la trovate sul retro diciamo della nostra produzione, risulta chiarissima qual è questa procedura. Parlo appunto della procedura delle cosiddette A, dell'attribuzione delle A. La prima A abbiamo: progetto di investimento in attesa di autorizzazione della proprietà per procedere agli studi e alla richiesta di offerte; l'attribuzione della seconda A avveniva quando il progetto di investimento... progetto di investimento che ha ottenuto l'approvazione della proprietà per procedere agli studi e alle richieste di offerta; terza, terzo step è quello quando appunto veniva data la terza A, per cui investimenti che hanno ottenuto l'approvazione della proprietà per essere ordinati. Per essere ordinati.

È emerso da tutto, dall'escussione dei finanziari, dall'esame di tutti i capiarea, dalla... Come dire? Lo stesso Ponti, quel teste – vi ricordate? – dell'Ufficio Acquisti di Milano, dell'Ufficio Acquisti di Milano, ha confermato la validità, la vigenza, la effettiva diciamo applicazione di questo sistema di investimenti. Il ruolo del capoarea è emerso chiarissimamente, il ruolo del capoarea si fermava con l'attribuzione a questa pratica, a questo progetto della seconda A, cioè quando il capoarea aveva dato, aveva espresso la propria valutazione tecnica, e quindi aveva messo nelle condizioni l'imprenditore gestore di compiere la scelta. Ma la determinazione sul momento, sul momento e – come dire? - sulla tempistica della ordinazione, quella era prerogativa solo ed esclusiva dell'imprenditore gestore.

Questo naturalmente vale per gli investimenti, vale per qualsiasi tipo di investimento. Poi, in un secondo momento magari nel corso della discussione torneremo su questo piano degli investimenti. Ma quello che mi serve in questo momento diciamo è sottolineare il richiamo a questa procedura, a questo importante e fondamentale passaggio; a me serve

per – come dire? - sottoporre alla Corte, in ossequio alla premessa che facevo, questo tipo di considerazione, e cioè dico: se noi accettiamo... E credo che logicamente sia – come dire? - una deduzione imprescindibile. Cioè, se noi partiamo dal presupposto che la effettiva gestione del rischio ambientale in un'attività produttiva... in tutte le attività produttive, ma nel caso specifico di Ilva. Quindi se noi partiamo dal presupposto e accettiamo la deduzione per la quale il rischio ambientale non può affrontarsi che in due maniere: o attraverso la conformazione... Anzi non in via alternativa, e attraverso la conformazione impiantistica e attraverso la conduzione, la buona conduzione degli impianti. Io credo che questa sia – come dire? - premessa di ordine logico e di ordine giuridico imprescindibile. Cioè io industria, io attività produttiva rispetto al rischio ambientale ho due modi per affrontare questo rischio ambientale, e poi parleremo degli obblighi di protezione, cioè conformando gli impianti e conducendo bene, conducendo secondo norme di buona tecnica, secondo le norme, secondo la legge che a quell'impianto, a quella data conformazione impiantistica è stata... è stata diciamo attribuita, è stata conferita. Perché è chiaro che nel momento in cui io ho un impianto determinato, conformato in una certa maniera, mi viene per esercirlo, ho bisogno di un'autorizzazione e questa autorizzazione mi viene data dall'autorità amministrativa e quell'autorità amministrativa mi applica la legge, mi applica ed è custode della normativa ambientale che regola l'esercizio di quegli impianti, e anche quindi del principio precauzionale, e quindi mi concede la autorizzazione, l'altro corno del problema... cioè abbiamo da una parte la conformazione impiantistica e dall'altra la buona conduzione che significa la conduzione ossequiente di quelle autorizzazioni e di quelle norme.

E allora, in questo dualismo, in questa... Come dire? In questo doppio binario, in questo doppio binario come si pone, come possiamo leggere quelle procure speciali? Allora, a mio avviso quelle procure speciali, alla luce di queste considerazioni possono essere lette solo in un senso, cioè nel senso che al capoarea era attribuita la... era data l'incombenza di attribuzioni tecniche, era titolare di attribuzioni tecniche per la buona conduzione secondo le autorizzazioni date agli impianti e secondo le buone pratiche tecniche, le buone prescrizioni cautelari per gestire quegli impianti al meglio. Ecco quando ho fatto la domanda all'inizio, e comincio a tirare un po' – come dire? - le fila del discorso. Il capoarea ha obblighi di protezione rispetto all'ambiente? Sì, a mio avviso ha una quota di obblighi di protezione rispetto all'ambiente, fanno capo al capoarea degli obblighi di protezione rispetto all'ambiente, ma questi obblighi di protezione rispetto all'ambiente come si declinano? A mio avviso si declinano nel senso del rispetto delle autorizzazioni, del rispetto delle buone norme di conduzione degli impianti, perché quella quota a lui

facente capo di protezione dell'ambiente si declina, in base all'assenza di poteri di spesa sulla conformazione degli impianti non può che declinarsi in questa maniera. Cioè, lui non può intervenire sugli impianti, non può modificarli gli impianti, però li deve condurre, li deve condurre in ossequio alle autorizzazioni e in ossequio alle buone tecniche di conduzione degli impianti.

Ecco perché ritengo che queste procure... Non mi soffermo e non... Come dire? Non mi azzardo ad affrontare il problema che pure si è posto sulla diciamo possibilità di definire queste deleghe come deleghe di funzioni, per cui dobbiamo porci il problema se è ammissibile. Perché qui per la verità saremmo in presenza di una subdelega per la verità, cominciamo a chiarire questo Presidente e signori della Corte, perché noi abbiamo un imprenditore gestore, abbiamo un direttore e poi abbiamo i capiarea. Quindi già abbiamo un sistema di subdelega. Non poniamoci il problema se è ammissibile la subdelega anche in materia ambientale rispetto a quello che è permesso in sede di... diciamo in tema di sicurezza, l'Articolo 16 del Decreto Legislativo 81/2008 lo pone, però non poniamoci noi questo problema. Noi andiamo alla sostanza e vediamo che poteri erano attribuiti al capoarea. Erano questi poteri. Invece il potere di conformazione degli impianti era in testa solo ed esclusivamente all'imprenditore gestore. Perché era in testa all'imprenditore gestore? Perché egli aveva il potere economico su quegli impianti, deteneva quegli impianti, era il proprietario di quegli impianti, e quindi ecco a mio avviso, comincio a rispondere a qualche domanda che mi sono fatto all'inizio. Quindi abbiamo... nell'ambito di questa grande organizzazione aziendale abbiamo la figura dell'imprenditore gestore titolare e diciamo... titolare, titolare... titolare del potere economico, titolare del potere dispositivo, a cui fanno capo... a cui fanno capo tutti gli obblighi... a cui fanno capo tutti gli obblighi di protezione ambientale, proprio in virtù di questo potere che egli ha. Una quota di quegli obblighi di protezione spetta anche al capoarea, però limitato e delimitato al rispetto delle autorizzazioni e alla buona conduzione. Questa credo che sia l'interpretazione necessaria di queste diciamo procure. Perché, Presidente, basta leggere... basta leggere per esempio un passaggio di quello che abbiamo visto, per esempio quando dice predisporre... che era nelle incombenze nel capoarea: "Predisporre le cautele, le misure e i provvedimenti necessari e opportuni in ordine alla prevenzione di fenomeni di inquinamento di qualsiasi tipo". Se io non ho il potere... se io non ho il potere economico per predisporre queste misure, queste cautele, questi provvedimenti necessari, perché quelle misure, quei provvedimenti che riguardano la situazione impiantistica possono essere applicati solo dall'imprenditore gestore, è chiarissimo che quello che spetta a me è di condurre bene quegli impianti. Al limite vi è anche, ed è stata esercitata sicuramente da De Felice, sicuramente da

capiarea, quel potere... come dire? Quella attribuzione, quel compito di consiglio, quel compito – come dire? - di proposta tecnica di cui abbiamo parlato prima, ma la scelta strategica se poi realizzare... Abbiamo parlato poco fa diciamo della procedura per gli investimenti impiantistici, abbiamo parlato poco fa del piano degli investimenti. Certo, da tecnico, da dirigente è il potere di proposta, il potere di segnalare al gestore, all'imprenditore gestore. Se ve ne fosse bisogno per la verità, perché è chiaro che parliamo di uno degli attori più importanti sul panorama mondiale e quindi, voglio dire, l'imprenditore gestore sa benissimo come devono essere, quali possono essere, quale può essere la conformazione impiantistica.

Sia chiaro Presidente, e su questo poi lo diremo nel corso della discussione, poi noi non aderiamo, e ci sforzeremo anche di dimostrarlo, non aderiamo alla tesi del Pubblico Ministero per cui questi impianti fossero fatiscenti, e cercheremo anche... o fossero obsoleti e cercheremo di dimostrarlo. Però in questo momento a me interessa – come dire? - tracciare il solco, tracciare il solco e capire, comprendere dinanzi a quali poteri, dinanzi a quali capacità, dinanzi a quale possibilità di gestione del rischio il capoarea sia messo di fronte e come lo possa affrontare. Questo è quello che in questo momento a me interessa sottolineare. Naturalmente abbiamo anche visto, è stato detto credo più volte e da più persone, questi atti non prevedevano assolutamente la possibilità né di interrompere né di sospendere l'attività in capo ai capiarea, l'attività produttiva. L'attività produttiva. Quindi, alla luce di quello che ho tentato di illustrarvi fino a questo momento, diciamo possiamo chiaramente fissare già un primo punto di arrivo di questi argomenti, di questo mio argomentare, cioè l'obbligo del capoarea di rispettare certamente le autorizzazioni ambientali di cui l'impianto era dotato. Ma a nostro avviso non solo, non basta, perché nella concreta... diciamo nella situazione concreta specifica dell'Ilva, di quella grande realtà produttiva, quindi De Felice come parte di quella complessa organizzazione produttiva, è anche... E questo è chiaro, è anche tenuto, come tutti i capiarea, all'attuazione e al rispetto di quell'insieme di regole, di prescrizioni, di cautele che nascono però... E questo lo possiamo ammettere sia logicamente che giuridicamente, diciamo della caratterizzazione dei rischi specifici dell'impianto, dell'organizzazione produttiva. Cioè, mi spiego: può non essere sufficiente il rispetto dell'autorizzazione, perché ogni impianto produttivo, conformato in una certa maniera, secondo naturalmente i voleri del gestore, poi ha dei rischi specifici, ha delle particolarità che vanno caratterizzate e vanno tradotte in regole, in cautele, in prescrizioni. Questo all'interno dell'Ilva. Regole, cautele, prescrizioni tra l'altro... che il capoarea tra l'altro è anche obbligato a rispettare. Questo all'interno dell'Ilva esisteva e si chiama, signor Presidente e signori della Corte, si chiama sistema di gestione

ambientale, che è un atto assolutamente importante, è un atto a mio avviso fondamentale, proprio perché contiene quella caratterizzazione dei rischi specifici dell'attività produttiva, e quindi la caratterizzazione dei rischi specifici dell'Area Altoforno che il De Felice doveva condurre e che doveva rispettare al pari delle autorizzazioni ambientali, che vedremo quali sono. Anticipiamo naturalmente, sono quelle sia della determina regionale, la 363 del 2003 che fu concessa per i camini, e poi vedremo anche quella dell'AIA del duemila... anche l'AIA del 2011. Credo che in questo processo questo documento e questo elemento diciamo forse è passato un po' in sordina, questo della considerazione del sistema di gestione ambientale che aveva l'Ilva. Documento che invece io ritengo veramente molto molto importante, fondamentale. Perché? Perché, oltre a contenere la valutazione dei rischi per le persone e per l'ambiente, e questo diciamo è il presupposto, esso ha lo scopo di pianificare e attuare le azioni finalizzate alla tutela e al miglioramento degli aspetti ambientali connessi con l'attività produttiva. È questo, vi ho letto lo scopo di questo atto, di questo sistema di gestione ambientale.

Ed è importante Presidente anche per un altro motivo, perché esso è il frutto di un percorso dirigitico, cioè a parte la validazione che ha avuto attraverso quell'istituto, l'IGQ, per cui – come dire? - lo portava ad essere approvato da quell'istituto di qualità, fu approvato nell'aprile del 2004, ottenne diciamo l'approvazione fino al 2005 e poi fu prorogato fino al 2007, ma a me quello che interessa, quello che a me interessa più sottolinearvi è l'altro percorso che ha avuto questo sistema di gestione ambientale dell'Ilva. Intanto chiariamo che faceva parte degli impegni degli atti di intesa. Se voi ricordate, il primo atto di intesa del 2003 prescriveva proprio che l'Ilva si dotasse entro un anno del sistema di gestione ambientale. Allora, questo forse è uno degli atti a cui l'Ilva ha ottemperato immediatamente. Tanto è vero che nel corso del 2003 fu elaborato questo sistema, questo documento, questo sistema di gestione ambientale con le approvazioni di cui vi ho parlato prima da parte dell'istituto certificatore. Ma quello... cosa interessa più a me segnalarvi? E' quello che ho chiamato un minuto fa il percorso dirigitico che ha avuto questo documento che lo ha portato ad essere approvato dalla famosa segreteria tecnica. La famosa segreteria tecnica. Qui forse Presidente è il caso di fare una breve digressione su questa segreteria tecnica.

La segreteria tecnica, questa segreteria tecnica Presidente è sostanzialmente quella... diciamo quell'organo ministeriale, perché parliamo di un organo ministeriale... Perché parliamo di un organo ministeriale? Perché questa segreteria tecnica fu istituita con Decreto Ministeriale del 15 di novembre del 2005 e fu emanato, fu emanato nell'ambito della normativa... fu emanato nell'ambito della normativa diciamo che prevedeva - anche

questo è un appuntamento importante - l'adeguamento degli impianti esistenti alle BREF/migliori tecniche disponibili di cui al Decreto Ministeriale 31 gennaio del 2005. Facciamo un passo indietro, perché credo che questa digressione poi ci torni utile anche quando parleremo dell'altra questione di cui si è occupata questa segreteria tecnica, a mio avviso del pari importante, cioè quella della verifica dell'adeguamento impiantistico, dell'esame, del controllo e della sanzione anche di quel percorso di miglioramento impiantistico che l'Ilva intraprese.

Allora, sappiamo, sappiamo che la direttiva del '96, la direttiva IPPC, all'Articolo 16 prevedeva il termine di otto anni per l'adeguamento degli impianti esistenti a queste... come dire, alle famose migliori tecniche disponibili che in ambito europeo, in virtù sempre dell'Articolo 16, si erano concretizzate nel BREF del 2001. Cioè, se vogliamo dare una certa scansione ordinata, abbiamo la direttiva del '96, la direttiva del '96 prevedeva la costituzione di quel forum di Siviglia all'interno del quale si sarebbero elaborate le... come dire, Il catalogo delle tecniche e delle tecnologie migliori per quanto riguarda gli impianti. Tutti gli impianti, tutti gli impianti produttivi europei. Tutti gli impianti produttivi europei. Questo forum diciamo cominciò a lavorare, a distanza di cinque anni sfornò le famose BREF del 2011 che riguardarono la siderurgia. Per quanto riguarda invece l'ordinamento italiano... per quanto riguarda l'ordinamento italiano invece abbiamo a che fare con il Decreto Legislativo 372 del '99, il quale fece proprio... e – come dire? - recependo la direttiva però recepì anche l'esigenza della... come dire, di dare tempo agli impianti esistenti per l'adeguamento. Dare tempo agli impianti esistenti per l'adeguamento. Quindi agli Articoli 3 e 5 di quel decreto legislativo fu prevista la scansione temporale perché le autorità italiane emanassero le linee guida, quelle linee guida che poi furono emanate e furono concretizzate nel Decreto Ministeriale 31 gennaio 2005, in particolare l'allegato 3 che riguardava la siderurgia. Ma subentrò poi al Decreto Legislativo 372 del '99 il successivo decreto, il 59 del 2005 che, fissando i termini perché gli impianti esistenti chiedessero e diciamo si fornissero dell'AIA, stabilì anche questo percorso che io ho chiamato percorso dirigistico, cioè istituì queste segreterie tecniche che dovevano accompagnare questi percorsi di adeguamento che erano oggettivamente importanti ed impegnative per delle aziende che ormai lavoravano da anni, anni e anni, producevano ed esistevano diciamo nel panorama produttivo da anni, anni e anni e che si dovevano adeguare a quelle BREF.

Nell'ambito di questa regolamentazione è nato il... appunto, è stato sfornato questo Decreto Ministeriale del 15 novembre 2005 che ha istituito questa segreteria tecnica. Organi importantissimi, fondamentali di questa segreteria tecnica sono due gruppi di lavoro: uno è quello che si è occupato di accompagnare il percorso, diciamo il percorso di

adeguamento, il percorso di studio, di attuazione per la presentazione dell'AIA dal punto di vista impiantistico; il secondo gruppo è quello che si è occupato del sistema di gestione ambientale. È importante questo passaggio a mio avviso, perché? Perché, appunto, in questo... in questo sentiero di accompagnamento quel sistema di gestione ambientale, e soprattutto quello che vedremo poi, le pratiche a cascata che stanno sotto quel sistema di gestione ambientale che abbiamo imparato essere le procedure di sistema, le PGA, le PSA e le POS, sono state controllate, validate e approvate. È importante questo. Quindi comprende bene la Corte come il capoarea in questi riferimenti, in questi riferimenti, diciamo in questi... i riferimenti normativi del capoarea sono appunto questi della gestione di quel rischio ambientale, quella quota di rischio ambientale che a lui compete e a questi due riferimenti che sono a mio avviso entrambi importanti e al pari importanti; uno più astratto, l'autorizzazione... le autorizzazioni ambientali, e vedremo come sono conformate; e questo del sistema di gestione ambientale con tutto l'apparato... Io voglio citarvi diciamo... voglio citarvi un po' la struttura di questo atto. Esso si compone... Parlo del sistema di gestione ambientale, no? Si compone di un quadro complessivo del sistema di gestione ambientale, delle PGA (le procedure gestionali di sistema), le PSA (le procedure operative di sistema), e poi le POS (le pratiche operative standard). Cioè, sono atti che poi appunto, quello che ho detto prima, caratterizzano, specificano quel rischio produttivo, quel rischio ambientale e dettano quali sono le regole a cui il capoarea si deve attenere.

Nella particolarità della nostra area, per esempio, nella particolarità, nella specificità dell'Area Altoforno, queste pratiche per esempio hanno ottenuto specifica approvazione e sanzione il 05... Sanzione nel senso di... come dire, non di bocciatura. Il 05 di ottobre del 2006, in cui la commissione, quel gruppo ristretto di cui vi ho parlato, costituita all'interno della segreteria tecnica, si reca in Area Altoforno e verifica le POS e l'adeguatezza di quelle POS. POS che erano state introdotte – lo vedremo – da De Felice. Questo gruppo di lavoro costituito... Voi lo vedrete, basterà leggere gli atti di questa relazione, in particolare questo passaggio lo trovate a pagina 87 della relazione finale che è del 05 di dicembre del 2006. Trovate appunto la verifica in campo sul PGA, PSA, POS, riguardo alle matrici aria e acqua dell'Area Altoforno, di quelle che erano concretamente applicate e che il capoarea aveva... diciamo aveva cura di far applicare.

Ho dimenticato di dirvi che i lavori di questa commissione, di questa... diciamo di questa segreteria, di questa segreteria tecnica son durati circa un anno, son cominciati a novembre del 2005 e finiranno a dicembre del 2006, con ispezioni e controlli concreti. E' un atto serio, è un atto serio, è un percorso di accompagnamento – ripeto – verso sia la proposta impiantistica che poi sfocerà il 28 di febbraio del 2007 nell'AIA sia

nell'approvazione del sistema di gestione ambientale, sia altri gruppi, altri gruppi diciamo tecnici ristretti si occupavano per esempio delle matrici, per le matrici ambientali coinvolte appunto in quella specificazione dei rischi contenuta nel sistema di gestione, nel sistema di gestione ambientale. Quindi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...

AVVOCATO L. LANUCARA – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qualche minuto se vuole concludere il discorso, altrimenti poi facciamo...

AVVOCATO L. LANUCARA – Sì, sì, Presidente. Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Continuiamo lunedì.

AVVOCATO L. LANUCARA – Sì, concludo il discorso appunto... dicendo appunto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nel senso il discorso...

AVVOCATO L. LANUCARA – No, no, Presidente, diciamo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...che stava adesso seguendo e non la discussione.

AVVOCATO L. LANUCARA – No, questo... credo, credo che il punto... Credo che il punto di approdo... diciamo il punto di approdo di questo segmento di argomentazione appunto è questo, cioè quello di avere chiarito quali sono... Adesso, perché poi mi servirà per sviluppare l'ulteriore... diciamo l'ulteriore... le ulteriori deduzioni, i punti di riferimento normativi del capoparea in questo momento nella gestione appunto dell'area. Questo è quello che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, ci vediamo lunedì prossimo. Chiaramente sappiamo che è stata proclamata l'astensione, quindi si immagina che aderiranno tutti i difensori.

AVVOCATO L. LANUCARA – Sì, io... Sì, io aderisco. Se vuole lo dichiaro adesso. Sì, io aderisco all'astensione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene. L'importante è che compaia qualcuno, giusto per fare poi il rinvio.

AVVOCATO L. LANUCARA – Va bene Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO L. LANUCARA – E per quanto riguarda me, il prosieguo, Presidente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il prosieguo poi il 06, il 06 aprile.

AVVOCATO L. LANUCARA – Il 06, 06 aprile. Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Martedì 06 aprile.

AVVOCATO L. LANUCARA – Va bene, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie a voi, arrivederci.

